

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CONDIZIONAMENTO PSICHICO
Profili Penali in Prospettiva di Riforma

Relatore: *Chiar.mo Prof. Alberto Gargani*

Candidato: *Marisa Michetti*

Anno accademico 2003-2004

Dedico il mio lavoro a chi rappresenta le radici storiche, la bontà, la forza propositiva.

Con grossa comunione affettiva ringrazio Michetti Sergio, Umberto ed Elisa Funaioli, Emilio Bolzan per aver sempre creduto nelle capacità della mia persona.

Ringrazio inoltre il Prof. A. Gargani per la fiducia accordatami.

INDICE

Introduzione	9
--------------	---

PARTE PRIMA

Il condizionamento psichico: profili psicologici

CAPITOLO I

Origine del condizionamento psichico

1. La Nascita del condizionamento psichico	17
2. Condizionamento Psichico e Apprendimento	25
3. La Funzione del Condizionamento	31

CAPITOLO II

Moralità e Condizionamento

1. Analisi di un confine discusso: il condizionamento cd. “buono ” e “cattivo”	33
2. Ambiti d’applicazione di un condizionamento: necessità di una scelta	35
3. Linee guida di identificazione di un culto abusante	37
4. I meccanismi di disimpegno dalla propria morale	39
4.1. Meccanismi di disimpegno morale: dal cristianesimo al satanismo	40
5. Condizioni Soggettive di Recettività di un Condizionamento	41

CAPITOLO III

Le tecniche manipolative

1. Metodi operati nell'ambito di un condizionamento	47
1.1. L'iperventilazione	49
1.2. Movimenti ripetitivi	51
1.3. Cambiamento del regime dietetico, di riposo e di stress	51
1.4. Purificazione	53
1.5. Manipolazioni del corpo	54
1.6. Ansia da rilassamento	55
2. Valenza del linguaggio in una dinamica manipolatoria	56
3. Tecniche di persuasione psicologica	59
3.1. Trance e ipnosi	60
3.2. Induzione naturalistica alla trance	62
3.3. Immaginazione guidata	65
3.4. Ordini indiretti	68
3.5. Inganni	69
3.6. Revisione della storia personale	71
3.7. Pressione dei pari e modellamento	72
3.8. Manipolazione emotiva	74
3.9. Sette psicoterapiche	76

CAPITOLO IV

Il condizionamento e le relazioni interpersonali

1. Nascita di una nuova identità all'interno di un gruppo	82
---	----

2. Istigazione e determinazione al reato: differenze	85
3. Aspetti criminologici dei gruppi settari	88
4. Il condizionamento nel rapporto tra coniugi: i riflessi sulla famiglia	92
5. Condizionamento psichico nel rapporto con i minori	96

PARTE SECONDA

Condizionamento psichico: profili penalistici

CAPITOLO V

Vaglio storico del delitto di plagio: retrosceni di una norma subdola

1. Introduzione storica al delitto di plagio	100
2. Il plagio: analisi di una norma discussa	104
3. Il concetto di personalità-patrimonio all'interno del plagio: Critiche	106

CAPITOLO VI

La struttura del delitto di plagio

1. Lo stato totale di soggezione nell'articolo 603 cp: critica	110
2. Stato totale di soggezione e capacità d'intendere e volere	115
3. Sindacabilità della condotta di plagio	118
4. L'evento del reato di plagio	122
5. Il consenso quale esimente del reato di plagio: Critica	125

CAPITOLO VII

Considerazioni storico- compartiste tra il delitto di plagio e i cd. reati “affini”

1. Plagio e Circonvenzione d'incapace	129
2. Plagio e stato di incapacità procurato mediante violenza	132
3. Plagio e violenza privata	134

CAPITOLO VIII

Il contributo giurisprudenziale della Corte Costituzionale: la crisi del delitto di plagio

1. La giurisprudenza e il delitto di plagio prima della sua abrogazione	137
2. L'articolo 603: la sua applicazione pratica	140
3. Artificiosità del delitto di plagio e sua incostituzionalità	143
4. Analisi dell' illegittimità risultante dalla sentenza della Consulta	148
5. L'accertamento del delitto di plagio nella sentenza della Consulta	150

CAPITOLO IX

La causalità psichica: una debole linea di confine difforme dalla causalità generale?. Il problema della sua verifica empirica

1. Il problema della causalità psichica e suo accertamento	154
2. Il Ragionamento Controfattuale nella Causalità Psichica	158
3. Il problema penalistico del plagio: attualità o falso problema?	163
4. Il ripristino del reato di plagio: analisi del progetto Pagliaro	166

5. Il rapporto del dipartimento di pubblica sicurezza italiano	170
--	-----

CAPITOLO X

Considerazioni comparatistiche del delitto di plagio in Europa

1. Aspetti rilevanti nell'ordinamento tedesco.	176
2. Aspetti di rilevanza giuridica e alcune applicazioni di norme contro le sette nell'ordinamento tedesco	178
3. Il rapporto Guyard e la svolta francese	180
4. Legislazione vantaggiosa e NMR	184
5. La legge del 1905 sulla rivendicazione dello statuto di culto	187
6. La nascita del delitto di manipolazione mentale in Francia	188

CAPITOLO XI

Le prospettive de iure condendo in tema di plagio: rischi formulativi e processuali

1. L'ambiente settario e la difficoltà a produrre evidenze probatorie	191
2. I gruppi settari e il loro inquadramento nell'ambito dell'associazione per delinquere: necessità di un'equiparazione?	195
3. Lo spirito riformistico italiano: un cammino stentato	198
4. I movimenti sedicenti religiosi e le associazioni segrete: la nascita di un'equiparazione	202
5. Gli ultimi intenti riformistici nell'ambito della manipolazione mentale	204
6. La tutela del minore da manipolazione mentale nel disegno di legge Russo-Iervolino: cenni	207

Considerazioni conclusive	211
Bibliografia	216
Giurisprudenza	221
Disegni di Legge	222

Introduzione

A distanza di anni, il tema del condizionamento psichico continua a tenere acceso un dibattito di più scuole di pensiero: si scontrano sia idee punitive, le quali propendono per il necessario ripristino di una fattispecie incriminatrice volta a tutelare l'integrità psichica attualmente mancante di protezione; sia tesi che, invece, sostengono una totale superfluità nella creazione di una simile ipotesi di reato e che ritengono adatta la tutela svolta da altre ipotesi criminose già presenti nel nostro ordinamento; sia infine, autori che non disapproverebbero l'esistenza di una norma a tutela dell'integrità psichica la cui presenza, però, sia sufficientemente determinata e tassativa da non inficiare la libertà di pensiero costituzionalmente garantita.

La criticità nell'affrontare uno dei temi ancora aperti nell'ambito giuridico, sta nel "dover" riconoscere alle dinamiche plagianti, una rilevanza che si presenta al confine con tutte quelle condotte penalmente irrilevanti e che costituiscono il normale relazionarsi tra tutti gli individui.

Il fatto è che la logica a cui una eventuale norma sul plagio obbedisce, ha le sue radici nel modo in cui il legislatore intende i rapporti tra la legge ed i suoi destinatari. Una tale impostazione di vedute, infatti, non può fare a meno di riconsiderare la dialettica ed il divenire delle relazioni, riservando rilevanza a modalità di condotte che si presentano come anomale, devianti rispetto alla consuetudine del vivere comune.

La difficoltà fenomenologia del plagio, d'altro canto, portò il legislatore a formulare una norma quale era l'art. 603, onnicomprensiva la quale non soltanto non era idonea a distinguere il cd. "condizionamento patogeno" da quello cd. "fisiologico", ma che, scorgendo nella formulazione lo "stato totale di soggezione", non rendeva apprezzabile l'evento del reato ed era, quindi, necessario ricorrere, in sede processuale, o all'ausilio di presunzioni, o ad una comparazione tra le due modalità comportamentali, poste in essere dal soggetto, attuatesi prima e dopo il fatto di reato e la cui rilevanza, era direttamente percepibile dai "soli" conoscitori dell'individuo, stante la non evidenza oggettiva delle dinamiche plagianti.

Il tema "dell'intelligibilità" e "dell'artificialità" della norma penale, conobbero nella storica sentenza della Corte Costituzionale (la n°96 del 1981) un riconoscimento che, da quel momento in poi, cambiò l'approccio, in sede interpretativa, delle disposizioni penali.

La Consulta, infatti, ebbe a precisare che il delitto di plagio nella descrizione formulativa ricoperta nel vecchio 603cp, "peccava" non tanto di poca chiarezza espositiva circa l'ipotesi di reato da reprimere, che sebbene avesse dei punti in ombra non preoccupò nel suo iter argomentativo la Corte; la questione nevralgica, invece, era rappresentata dalla totale inverificabilità, in base alle conoscenze della scienza del tempo, dell'evento in termini di oggettiva riconoscibilità, apprezzabilità anche da parte del comune cittadino.

Con la sentenza, pertanto, si vennero a delineare dei "sotto-requisiti" con cui si doveva esplicitare, ed intendere, il principio di determinatezza delle fattispecie penali. Fino agli inizi degli anni '80, infatti, questo principio ,

non trovava una sua espressa visibilità giurisprudenziale sebbene la dottrina, da tempo, lo avesse compreso all'interno del principio di legalità.

L'importanza del riconoscimento della determinatezza e tassatività che doveva attenere alla tecnica di formulazione legislativa, scorgendo, in modo chiaro e preciso, l'ipotesi di reato della quale si discuteva, si poneva come limite, arginando la discrezionalità del giudice e facendo sì che dal "libero convincimento" a cui è ispirato l'ufficio del magistrato giudicante (principio guida del sistema penal processualistico), non si sfociasse nel "mero arbitrio".

La certezza del diritto, quindi, allorché era in gioco la libertà degli individui, doveva essere massima, garantendo da un lato la libertà personale di ogni soggetto ed offrendo, al contempo, la possibilità effettiva di comprensione che ciascun individuo aveva nel prendere visione, coscienza dell'esistenza di una certa condotta criminosa al fine di determinarsi altrimenti.

Non era, in buona sostanza, a parere della Corte, corretto avere all'interno dell'ordinamento un'ipotesi di reato che non fosse oggettivamente verificabile, scorgendo con ciò, l'essenzialità implicita da desumere da ogni norma che voglia riservare protezione ad un bene/interesse meritevole consistente, appunto, non solo in una compiuta descrizione fenomenica ma, anche, sulla effettiva esistenza che una simile condotta di reato possa realmente verificarsi empiricamente .

Veniva, dunque, messo in luce una sorta di principio di "attinenza "che ogni norma penale doveva avere sul piano pratico, memore del fatto che la coazione giuridica doveva restare "legata" al principio cardine del diritto

penale ovvero quello dell'*extrema ratio* a cui ricorrere allorquando, per la gravità della condotta criminosa, l'allarme sociale creato, i pericoli legati a beni/ interessi di rango primario, non esistano altri strumenti sanzionatori nell'ordinamento in grado di reprimere il comportamento temuto.

La sorte della norma sul plagio fu tacciata, dunque, di incostituzionalità e per questo abrogata favorendo, da un lato, le dinamiche relazionali che, potevano ritornare ad attuarsi liberamente e delineando, ahimè, un *vulnus* di protezione per un fenomeno nei confronti del quale, venne meno l'esigenza da parte del legislatore di "ricostruire" un'ipotesi di reato a protezione dell'integrità psichica..

Questo tema di difficile collocazione e riguardante più discipline, racchiude problemi rispetto ai quali è arduo orientarsi senza sacrificare alcun valore giuridicamente rilevante. Si reputa quindi necessario, se non addirittura doveroso, sollecitare una riflessione su che cosa significhi realmente "condizionare un soggetto"; valutando se, come osservato da A. Usai¹, "*il primo aspetto meritevole di trattazione riguarda la certezza che l'uomo è facilmente condizionabile*"; e ancora se davvero si è certi che non esistano tecniche di manipolazione mentale in grado di modellare la mente umana riformandola.

Condizionare ed essere condizionati, è una certezza ineliminabile che accompagna ogni essere umano (e non) fin dal suo albore alla vita; i processi evolutivi con i quali un bambino diventa adulto, sono di condizionamento che, nella sua accezione psichica, diventa apprendimento.

¹ A. USAI, *Profili Penali dei Condizionamenti Psichici*, Milano , 1996, pg.110

Non esistono, pertanto delle posizioni preconcepite di base a cui riservare al “mero condizionamento” un valore negativo od anche positivo; il condizionamento quale categoria generica, infatti, si “sotto costituisce” di più processi che attengono alla dinamica con la quale un soggetto si trova ad interagire con una nuova situazione che presenta delle variabili che possono giungere ad alterare, modificare, cancellare , rafforzare la “storia di apprendimento” che l’individuo sta vivendo.

A tale proposito, il “grado” di condizionamento determinato da eventi, situazioni, o da ogni stimolo in genere, ha una suo “percorso di apprendimento” che è legato sia all’intensità fisico-emotiva della situazione in cui si trova il soggetto, sia dai bisogni interiori di auto riconoscimento, amore, conferma sociale.

Nonostante, quindi, la neutralità del fenomeno, è possibile sostenere che il “condizionamento manipolativo” costituisce l’esito di un processo di apprendimento giunto a “buon fine” per il “destinatario”, in cui come sostiene Gagliardi *“qualunque sia la convinzione del conduttore e dei suoi collaboratori, le tecniche usate sono strutturate per introdurre una dissociazione della personalità, lasciar emergere la personalità più disturbata e più sofferente, introdurla in uno stato di trance in cui vengono proposte come uniche ed assolute le verità seguite ed istillate dal gruppo medesimo e la persona coinvolta sarà un eletto, un privilegiato, uno dei pochi a sapere.*

Le modalità di somministrazione sono finalizzate ad un condizionamento che non segue i fini di una psicoterapia ipnotica che tutela e responsabilizza l’individuo nelle sue scelte: l’individuo non sarà in grado

di dare un'adesione cosciente e volontaria, ma sarà trascinato dal flusso medesimo dei condizionamenti somministrati e ne subirà tutte le conseguenze.”²

Le moderne tecniche, suffragate dalla crescita scientifica di discipline come la neuro programmazione linguistica (cd. pnl), la psicobiologia, la neurologia, hanno avuto, circa la conoscenza della mente umana e dei suoi processi mentali, uno sviluppo elevato che, sebbene sia poco noto a coloro che non appartengono al mondo scientifico, resta una realtà inarrestabile.

Ad oggi, è possibile sostenere che di fronte ad una raffinatezza delle metodiche esercitate a scopo terapeutico, è presente anche una sorta di “realtà parallela” rappresentata da coloro che, dinanzi ad un crescente bisogno di interiorità, attuano delle vere e proprie dinamiche manipolative sulla psiche delle persone.

L'utilizzo di tecniche combinate tra loro come ad esempio la privazione di sonno, la sottoalimentazione, il lavoro fisico unite a metodiche psicologiche ampiamente conosciute nella letteratura scientifica ed ad un ambiente chiuso, che elimina il confronto con il gruppo dei pari annullando gli affetti significativi con una costante pressione ad uniformarsi agli altri partecipanti, riescono a “creare” una nuova identità la cui forza sarà direttamente proporzionata al “tempo di esposizione” verso simili dinamiche.

²G.GAGLIARDI, *I Condizionamenti Psicici nell'Espansione di Nuovi Movimenti Religiosi*, in Atti del XI Congresso Nazionale sul tema *Quarant'anni di ipnosi in Italia: presente e futuro*, Firenze, 1998 .

Di fronte, dunque, ad un sapere che utilizza liberamente il suo scibile, si è ritenuto importante in questa trattazione, soffermarsi su come nasce un condizionamento, il suo intimo legame con ogni essere vivente presentando, al contempo, l'arduo confine discriminativo tra un cd. "condizionamento buono ed uno cattivo", analizzando le varie tecniche con le quali è possibile alterare la volontà ed il sistema di valori di un individuo.

Si è sentita, poi, la necessità di spostare il *focus* d'indagine nell'ambito delle relazioni all'interno di un gruppo, in ciò cercando di comprendere come operino le tecniche manipolative in contesti "alterati", fino ad esaminare l'esito prodotto all'interno di un "gruppo naturale" come la famiglia, con le relative ripercussioni sui figli.

Nella seconda parte, invece, si è affrontata un'analisi prettamente giuridica che va da un esame storicistico della vecchia ed abrogata norma sul plagio, giungendo ad esaminare la sua struttura, ad esporre le difformità tra reati considerati "affini" si è, in seguito, messa in luce l'abrogazione del delitto di plagio ed il vuoto lasciato con la sentenza della Consulta nel *corpus* normativo.

Un problema a parte che si è deciso di affrontare separatamente, è stato quello della causalità psichica, la quale ha sempre presentato ed ancora oggi offre all'interprete delle difficoltà di accettazione, stante la sua non copertura con leggi misurabili-razionali. Di seguito, si è ritenuto importante fare una breve disamina comparatistica al fine di prendere visione di quanto il tema della manipolazione mentale fosse sentito all'interno di altri ordinamenti e le eventuali soluzioni proposte nei paesi d'oltralpe.

Infine, è parso utile mostrare le prospettive formulative che, *de iure condendo*, sono presenti nell'ordinamento italiano evidenziando quelli che si ritengono essere i rischi di talune proposte di legge ed i loro punti a favore, con ciò cogliendo l'occasione e delineando una proposta personale volta a creare una sorta di "denominatore comune" delle formulazioni evidenziate.

D'altro canto la mancanza di informazione da un lato, e la poca considerazione che un simile argomento riveste ed ha rivestito fin dall'abrogazione del delitto di plagio, costituiscono un *humus* fertile in cui, in nome dell'esercizio della libertà di pensiero, ancora oggi risulta lecito porre in essere atti lesivi dell'integrità psichica senza incorre in una sanzione penale.

PARTE PRIMA

Il condizionamento psichico: profili psicologici

Capitolo I

Origine del condizionamento psichico

SOMMARIO: 1. La Nascita del condizionamento psichico - 2. Condizionamento Psichico e Apprendimento - 3. La Funzione del Condizionamento

1. *La Nascita del condizionamento psichico*

Il condizionamento, ad un primo approccio, si definisce come un processo psicofisiologico mediante il quale si instaura nell'organismo, umano o animale, un legame tra uno stimolo ed una risposta che in precedenza non esisteva. Padre fondatore del cosiddetto *condizionamento classico*³, fu il fisiologo russo Ivan Petrov Pavlov il quale si accorse che i cani presentavano un aumento di salivazione senza la presenza del cibo

³I.P.PAVLOV, *Uslovnyj rlfleks*, M.G.U.,1927, Mosca (trad. it. *I Riflessi condizionati*, Torino,1966 pg.13ss)

quando si creavano delle condizioni tipiche, alle quali erano stati abituati, che anticipavano l'arrivo del nutrimento.

L'esperimento più noto fu quello in cui ad un cane posto in una gabbia, veniva presentato del cibo e, misurando la risposta salivare, quest'ultima rappresentava una risposta innata allo stimolo. Se prima della presentazione del cibo, però, veniva fatto suonare un campanello e, dopo alcune presentazioni dei due stimoli al campanello, non veniva fatto seguire il cibo, il cane presentava comunque una risposta salivare per uno stimolo che in precedenza era incapace di determinarla⁴.

Altro importante fenomeno che emerse attraverso le osservazioni di laboratorio, fu la cd. *legge della generalizzazione dello stimolo* in base alla quale venne notato che la risposta condizionata si otteneva anche con stimoli condizionati simili, ma non uguali a quello originario. Si aveva una *generalizzazione primaria*, quando la risposta si basava sulla presenza di una somiglianza fisica misurabile ed una *generalizzazione secondaria* in

⁴PAVLOV definì il cibo "*stimolo incondizionato*" (SI) e il campanello "*stimolo condizionato*" (SC): di conseguenza chiamò "risposta incondizionata" (RI), l'emissione di saliva dopo la presentazione del cibo e "risposta condizionata" (RC), quella dopo il suono del campanello. PAVLOV *Lectures on Conditioned Reflexes. The Higher Nervous Activity <Behaviour> of animals* vol.1 traslation by H. Gantt Lawrence & Wishart, London, 1928. Egli, quindi, riuscì a produrre nell'animale un riflesso condizionato ad uno stimolo che, normalmente, non avrebbe provocato alcuna risposta.

La spiegazione del fenomeno si basò sull'associazione tra i due eventi (cd. legge di contiguità), nel senso che la presentazione di uno stimolo condizionato prima e poi di uno stimolo incondizionato, faceva scattare un meccanismo associativo che induceva la stessa risposta.

Il fenomeno, pertanto, per il quale lo stimolo neutro diveniva "*condizionato*" ovvero era in grado di produrre una "*reazione condizionata*," venne definito *acquisizione*.

tutti quei casi in cui la risposta si basava sulla presenza di una somiglianza non fisica, ma appresa: simbolica, espressiva⁵.

In seguito, i risultati dello schema pavloviano *stimolo-risposta*, non furono in grado di spiegare come operi concretamente l'organismo, come agisca "nel" e "sul" mondo; ovvero non riuscivano a spiegare tutte quelle attività spontanee ed indipendenti da una specifica situazione-stimolo ed inoltre non chiarivano quali fossero gli effetti che le ricompense avevano sul processo di apprendimento.

L'effetto del comportamento sull'ambiente fu studiato per primo da Thorndike⁶, che definì una nota situazione sperimentale nella quale un gatto veniva chiuso in una gabbia dotata di un meccanismo (un chiavistello) che ne permetteva l'apertura: il gatto, quindi, veniva posto in una situazione in cui era richiesto all'animale di mettere in atto una condotta che fosse in grado di "farlo uscire" dalla situazione di difficoltà nella quale si trovava (una situazione quindi di problem solving). Quando l'animale riusciva, per tentativi ed errori, a risolvere il problema "uscire dalla gabbia", venne visto

⁵ Infine, nella stessa situazione sperimentale, venne visto come fosse possibile "*estinguere*" il comportamento appreso (riflesso condizionato) e questo accadeva dopo un certo numero di presentazioni dello stimolo condizionato non associato alla prontezza del cibo. Quando, però, dopo l'estinzione, si ripresentava il nesso associativo tra lo stimolo condizionato e lo stimolo incondizionato, la riacquisizione della reazione condizionata (nel nostro esempio la salivazione), era molto più rapida rispetto alla prima acquisizione della risposta condizionata. Tale fenomeno mostrò come l'estinzione fosse un processo in grado di inibire la risposta appresa, piuttosto che un processo di eliminazione.

⁶ E.L. THORNDIKE, *Animal Intelligence*, "Psychological Monograph", 1898, pubblicato a New York 1911, pg. 2ss

un aumento delle attività finalizzate allo scopo ed una riduzione esponenziale di quelle inutili⁷.

Thorndike descrisse a tale proposito due leggi dell'apprendimento: la *legge dell'effetto* (una risposta che determina un effetto piacevole tende a ripetersi, mentre una conseguenza spiacevole non favorisce la ripetizione della risposta) e la *legge dell'esercizio* (cioè la ripetizione di una risposta diventa sempre più probabile quanto più spesso viene ripetuta). Pertanto, un comportamento poteva essere appreso più facilmente se venivano applicate le due leggi ovvero: ripetendo risposte che ricevono ricompense, si otteneva il massimo dell'apprendimento.

Questo fu il primo tentativo sistematico di studiare sperimentalmente i cambiamenti prodotti dalle conseguenze del comportamento. La molla principale dell'apprendimento si poteva così sostenere che fosse rappresentata dalle conseguenze positive-negative delle proprie azioni, in realtà la cd. psicologia comportamentista considerò il condizionamento come una componente della condotta umana che poteva interagire con l'attività intellettuale e che, quando c'erano state le conoscenze delle condizioni che la determinavano, poteva essere liberamente usata dall'uomo per le proprie finalità. Venne, pertanto, appurato che solo una parte del comportamento umano era involontaria, cioè provocata da una reazione riflessa; nella vita quotidiana i comportamenti erano emessi spontaneamente ed erano controllati dalle loro conseguenze.

⁷ Questo tipo di apprendimento venne definito "*strumentale*", in quanto il comportamento dell'animale poteva essere considerato strumentale alla risoluzione del problema e alla ricerca della ricompensa.

Più in generale, venne affermato che mentre il *condizionamento operante*⁸ (in cui la ricompensa o la punizione erano subordinate al verificarsi della risposta) funzionava in forza alla *legge dell'effetto*, il condizionamento classico (in cui lo stimolo incondizionato si verificava indipendentemente dal comportamento del soggetto), funzionava in forza della *legge di contiguità*. Il rinforzo, (o meglio le *contingenze di rinforzo*) era definibile, allora, come quella specifica condizione in grado di aumentare la probabilità che una risposta si verifichi e fu classificato secondo diversi parametri come:

- la quantità (maggiore era il rinforzo, più rapida era la velocità di apprendimento),
- il tempo (la ricompensa o la punizione raggiungevano il massimo di efficacia quando erano immediate),

la natura del rinforzo (cibo e acqua rinforzi verbali di approvazione, o disapprovazione, e i rinforzi sociali di integrazione o isolamento).

Aveva valenza di *rinforzo positivo*, quello in cui la conseguenza diretta era la ricompensa, oppure era un *rinforzo negativo*, quello in grado di

⁸ Skinner condusse le sue ricerche ideando una scatola (cd. skinner box), in cui un ratto aveva a disposizione su una delle pareti una levetta premendo la quale, otteneva una risposta (cibo). La cavia poteva muoversi liberamente nella gabbia senza alcun condizionamento sperimentale, ma quando casualmente incontrava la leva, dalla quale usciva del cibo, il ratto aumentava la pressione e le sequenze delle azioni sulla leva, finalizzandole sempre più verso l'erogazione del nutrimento.

Il comportamento emesso nella gabbia per ottenere un *rinforzo* venne chiamato *operante*, in quanto "operante" era l'insieme delle risposte simili dal punto di vista della funzione attiva, delle conseguenze che esse stesse producevano (cioè una modificazione dell'ambiente) compresa la tipologia delle conseguenze prodotte da un comportamento volontario e la probabilità che esso si potesse ripetere.

produrre una risposta che aveva come conseguenza l'eliminazione dello stimolo nocivo (es. uno shock).

Vennero definiti, inoltre, i cd. rinforzi naturali o primari ed erano costituiti da tutti gli eventi che fungevano da rinforzo per loro natura, cioè che lo erano intrinsecamente senza che fosse necessario un addestramento specifico ad esempio il bisogno di cibo, acqua, aria, sonno, di certe condizioni di luce e/o calore ecc.

Inoltre, per capire la valenza e l'effetto dei rinforzatori per l'organismo, era necessario evidenziare che ogni relazione stimolo-organismo aveva luogo in un contesto che influenzava le interazioni e quindi, per comprendere meglio, ad esempio, lo stato di deprivazione-sazietà era concettuabile in quanto il cibo aveva una valenza di rinforzo positivo in caso di deprivazione, e viceversa.

Erano, invece, definiti rinforzi secondari, quelli legati alla storia del soggetto e quindi non rivolti a bisogni che non avevano una base fisiologica e che invece si costruivano nel corso della vita come il bisogno di apprendere. Anche per i rinforzi secondari, valeva la stessa regola della loro concettuabilità in quanto uno stimolo sociale o una manifestazione d'affetto, erano molto rinforzanti in caso, ad esempio, di deprivazione o isolamento.

In pratica i comportamenti potevano essere disposti in una sorta di gerarchia che ne rispecchiasse l'ordine di preferenza e fu provato che quelli che erano in cima alla lista (le condotte preferite), potevano fungere da rinforzatori di comportamenti in fondo alla lista e quindi poco frequenti a patto che ci fossero, però, due condizioni: che la contingenza fosse efficace,

pertanto il comportamento a bassa frequenza doveva precedere il comportamento ad alta frequenza. Ne era un classico esempio il cd. *principio della nonna*⁹ (studiato da Premack nel 1965):

*“se finisci i compiti in fretta potrai scendere in cortile per
giocare a pallone”*

Enunciato, quest'ultimo, che partiva dal presupposto che l'attività sportiva preceda, in termini di preferenza, quella di studio anche se questo presupposto non può ritenersi scontato in quanto dipenderà dall'effettivo interesse del bambino a svolgere una simile attività.

La seconda condizione necessaria, doveva vedere il comportamento che fungeva da rinforzatore, non liberamente disponibile per il soggetto, ma essere limitato e reso contingente all'emissione del comportamento poco frequente, ad esempio:

“quando finisci di mettere in ordine la tua stanza puoi vedere la tv”

Evidentemente questo era un principio che funzionava a patto che la televisione non fosse perennemente accesa ed accessibile.

La gerarchia delle preferenze comportamentali cambiava in funzione del momento: una situazione contestuale di deprivazione faceva salire il comportamento lungo la scala delle preferenze e al contrario, situazioni di assuefazione o stanchezza o sazietà, lo facevano scendere a livelli più bassi¹⁰.

⁹ D.PREMARCK, *Reinforcement Theory*, in M:R: JONES (a cura di) *Nebraska Symposium on Motivation*, University of Nebraska Press, Lincoln.

¹⁰ S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, Collana di psicologia, 5^a, Utet 2001, capitolo 6, pg.290ss

Si cominciò a parlare di *estinzione di un comportamento* quando al suo verificarsi, diminuiva la forza della risposta secondo uno o più parametri che definivano l'apprendimento dato che le conseguenze *modellano* il comportamento di un organismo selezionando gli apprendimenti funzionali alla sopravvivenza. La velocità con cui avveniva questo meccanismo, dipendeva dalla storia di apprendimento che aveva quell'organismo: in pratica la storia dei successi, influenzava la rapidità con cui si apprendono i segni dell'insuccesso.

Era ed è noto che se, per esempio, si è abituati che l'auto si accenda all'istante ed una mattina ciò non accade, dopo un po' di tentativi, verrà chiamato il meccanico. Si verifica, in questo esempio, un comportamento che denuncia un cd. *bassa resistenza all'estinzione*. Diversamente se si è consapevoli che l'auto ogni volta parte a stento, prima di chiamare aiuto, i tentativi di metterla in moto saranno molti; questo diverso comportamento, identifica una cd. *alta resistenza all'estinzione*.

Per concludere, quindi, si poteva sostenere che la resistenza all'estinzione, indicava il numero di tentativi necessari ad eliminare una risposta; essa rappresentava uno dei parametri più importanti per misurare la forza di un apprendimento. Skinner¹¹ fu il precursore di un concetto importante: il *modellamento* (o *shaping*) secondo il quale venivano premiate tutte le risposte che si avvicinano a quella desiderata, aumentando la ricompensa al progressivo avvicinamento alla risposta completa.

¹¹ B.F.SKINNER, *Two Types of Conditioned Reflex and a Pseudo Type*, Journal of General Psychology,pg66-77

Man mano si andò configurando un approccio alla psicologia dell'apprendimento che metteva con forza l'accento sui processi interni, sugli atteggiamenti e sugli stati mentali e suggeriva di non puntare solo al raggiungimento degli obiettivi "didattici", ma di tenere conto dei fattori cognitivi che ne favorivano il raggiungimento. L'attenzione veniva data sia alla quantità dell'apprendimento che alla qualità (intesa nel senso di significatività, connessione, trasferibilità, tipo di ricadute generate ecc).

Più in generale, alla luce delle principali teorie che si sono occupate del condizionamento, si reputa importante operare un collegamento necessario tra condizionamento ed apprendimento.

2. *Condizionamento Psicico e Apprendimento*

E' corretto parlare, a questo punto, di una sorta di *dipendenza logica* in base alla quale non può esserci apprendimento senza condizionamento oppure può esistere un apprendimento avulso da alcun tipo di condizionamento?

Questo interrogativo, si ritiene che possa essere analizzato solo fornendo una definizione di che cosa si intenda per *apprendimento*. In realtà, essendo quest'ultimo un processo dinamico (in quanto segue percorsi individuali, non lineari e non sequenziali) è di difficile definizione. Mediante l'apprendimento si acquisiscono nuove informazioni, conoscenze, abilità, atteggiamenti, convinzioni. Esso coinvolge diverse strutture che interagiscono attraverso processi di *accomodamento*, *composizione*, *giustapposizione*; tra quelle più significative emergono:

- le strategie cognitive personali, gli stili di apprendimento, le esperienze individuali e collettive;
- i fenomeni dell'ambiente circostante, le informazioni e gli stimoli provenienti dall'esterno;
- i modelli, i formalismi, le teorie, le dinamiche delle agenzie educative;
- i mezzi di comunicazione e lo scambio delle informazioni.

Il processo di costruzione del sistema di conoscenza si può affermare che risulta determinato, per ogni individuo, dall'intreccio fra componenti intuitive, quantitative, qualitative sotto l'influenza di condizionamenti sociali, culturali, emotivi.

Hilgard e Bower¹² definirono l'apprendimento come: *“un processo con cui si origina o si modifica un'attività reagendo ad una situazione incontrata, ammesso che le caratteristiche del cambiamento dell'attività non possano essere spiegate sulla base di tendenze a rispondere innate, di maturazione o di stati temporanei dell'organismo”*.

Visto secondo una simile concezione, l'apprendimento fu considerato per molto tempo un processo di giustapposizione di informazioni non suscettibili di alcuna elaborazione e trasformazione da parte del discente e, sempre secondo quest'ottica, l'errore o il fallimento avevano una connotazione negativa. Per fortuna, con l'evolversi degli studi sui processi di apprendimento, oggi l'errore è ritenuto utile per l'intero percorso

¹² E.R.HILDGARD- G.H.BOWER, *Learning Theories*, Appleton- Century- Crofts, New York (trad. It. *Teorie dell'apprendimento*, Milano, 1987),pg 43.

didattico e lo stesso discente non è considerato più un semplice fornitore di nozioni e di valutazioni, ma parte integrante dell'intero processo di insegnamento-apprendimento in cui i due termini attuano una integrazione e coesistenza.

In linea generale, quindi, è possibile definire l'apprendimento come il processo psichico che permette una modificazione relativamente durevole del comportamento per effetto dell'esperienza¹³. Ci sono sostanzialmente due modi per osservare questo cambiamento: il primo consiste nel confrontare la prestazione di un soggetto in due tempi diversi tra i quali viene fatta agire una variabile che si ipotizza possa produrre il cambiamento atteso; il secondo consiste nel confrontare la prestazione di almeno due gruppi di soggetti, uno sperimentale composto di individui che abbiano interagito con una specifica esperienza (la variabile), l'altro di controllo composto di soggetti che non abbiano fatto analogha esperienza¹⁴.

La sorgente del cambiamento deve essere ricercata nell'ambiente; ogni essere umano, e non, è sottoposto sempre a "forze" che agiscono su di lui,

¹³ L'apprendimento implica, quindi, un "cambiamento" o detto in altri termini, lungo una dimensione temporale fra un comportamento considerato in due diversi momenti t1 e t2, si deve poter riscontrare una differenza (includendo nel termine differenza il fatto che al tempo t2 compaia un comportamento che al tempo t1 non esisteva). Una condizione prerequisita al concetto precedente è che, dato che il processo di apprendimento non è facilmente osservabile, deve essere osservabile il cambiamento S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op. cit. pg295

¹⁴ S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op. cit.pg.318ss

percepite mediante i sensi sotto forma di variazioni dello stesso ambiente definibili come veri e propri *stimoli*¹⁵.

Se ci fermasse a questo punto, si potrebbe asserire che “*uno stimolo è tale proprio in quanto è in grado di produrre una risposta*”¹⁶ e quindi si potrebbe correttamente affermare che lo stimolo causa la risposta ?

E’ opportuno precisare che il termine *risposta* è entrato nel linguaggio della psicologia mutuato dallo studio delle azioni riflesse, già analizzate in precedenza; ma questo termine può risultare fuorviante in quanto esistono delle cd. *classi di risposte*, ovvero forme diverse di comportamento che svolgono la stessa funzione.

¹⁵ Con questo termine si deve intendere “*qualunque variazione ambientale che provochi un’attività nervosa nell’organismo*”; si identifica, così, una “*situazione stimolo*” o un “*evento stimolo*” anche se, è bene ricordare, che non tutti gli stimoli che arrivano all’uomo (e non) producono effetti sul comportamento. Possiamo, pertanto, affermare in tutta tranquillità che “*non tutti gli stimoli hanno funzione di stimolo*”; quest’ultima rappresenta la descrizione che ha una certa azione su un certo organismo e la funzione o meno di stimolo dipenderà da molte variabili come: la storia delle interazioni che ogni essere umano, e non, ha avuto (quindi per alcuni la funzione di stimolo può essere geneticamente predisposta o, come accade più di frequente, essere acquisita) oppure dalle caratteristiche naturali dello stimolo S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op. cit. pg298

A seguito di ricerche, sono state individuate una serie di classi di funzioni che riguardano lo stimolo nel senso appena detto; esse consistono in una “*funzione elicitante*” che si ha allorché la sua presenza causa nel soggetto una reazione automatica ben determinata e involontaria, ne è un esempio la contrazione-dilatazione della pupilla di fronte ad una forte luminosità o viceversa, ma uno stimolo può avere anche una “*funzione discriminativa*” in tutti quei casi in cui indica l’occasione (naturalmente o socialmente) opportuna per emettere un certo comportamento, ad esempio le richieste verbali all’interno di un gruppo con la frase <*chi sa rispondere alzi la mano*>. Si parla, invece, di una “*funzione rinforzante*”, quando lo stimolo stesso rende più frequente una risposta ed è questa una funzione che si ha quasi esclusivamente con l’interazione tra essere umano (e non) e ambiente naturale-sociale in cui si trova; infine si ricorda una “*funzione punitiva*” dello stimolo quando quest’ultimo rende più debole e quindi meno frequente una risposta S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op. cit. pg.,298-300

¹⁶ S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op. cit. pg300

Ad esempio per uscire da una stanza chiusa da una porta, un soggetto può mettere in atto risposte diverse che varieranno dal fatto di essere un bambino o un adulto, dall'aver le mani libere o occupate, che sia mancino o destrimano, a seconda del tipo di porta ed altre, ma ogni risposta ha, comunque, una caratteristica funzionale comune e cioè quella di uscire dalla stanza. Non è possibile, però, sostenere nell'esempio fatto, che la maniglia o la porta producano la risposta di uscire; evidentemente il comportamento "uscire dalla stanza" è un comportamento liberamente emesso dal soggetto che può essere occasionato dai più svariati motivi, in cui la porta e la maniglia rappresentano solo il suggerimento per quel soggetto che abbia già avuto qualche esperienza in tal senso¹⁷.

Al fine di avere una completezza espositiva, non è possibile ignorare tutti i cd. *eventi situazionali* (o di contesto) che concorrono ad influenzare la relazione evento-stimolo-organismo, poiché ogni relazione ha luogo in un contesto. Quest'ultimo influenza le interazioni che si verificano, modifica la forza, la valenza e le caratteristiche delle funzioni particolari dello stimolo e della risposta implicati in quell'interazione.

Ad esempio, ha una valenza diversa sul nostro organismo, fare una doccia fresca in piena estate o farla in pieno inverno; lo stimolo dell'acqua rimane pur tuttavia il medesimo, ma la reazione soggettiva ed oggettiva sarà diversa.

Ed ancora, per fare altri esempi, *“una relazione sociale o affettiva in genere, può acquisire maggiore valenza e forza se il soggetto si trova in*

¹⁷ S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op. cit. pg300

una situazione di deprivazione, abbandono o isolamento all'interno della famiglia, del gruppo dei pari, del luogo di lavoro ecc"¹⁸.

Il processo di apprendimento necessita della cd. *stabilità del cambiamento*. Infatti, affinché si possa parlare di un apprendimento è importante che ci sia, come già sottolineato, l'esistenza di un cambiamento relativamente stabile anche se ci sono poi dei cambiamenti che, pur non costituendo apprendimento in senso stretto, ne sono la premessa e si tratta dei fenomeni dell'assuefazione e della sensibilizzazione¹⁹.

Sia l'abituazione che la sensibilizzazione, nascono abbastanza velocemente ed hanno una durata di mantenimento relativamente breve; ciò è estremamente funzionale per l'apprendimento in quanto questo meccanismo consente di perdere le esperienze che non hanno un valore adattivo o che addirittura possono risultare dannose per l'organismo.

Il meccanismo di adattamento rappresentato dall'acquisizione di risposte condizionanti, riguarda tutti gli esseri viventi; naturalmente esistono delle diversità enormi tra le possibilità di adattamento (condizionato) dei vari organismi. L'uomo è condizionabile, in quanto è dotato di grosse capacità di condizionamento che gli assicurano la sopravvivenza; ma non ogni

¹⁸ S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op. cit. pg302

¹⁹ Un esempio del primo tipo si può ritrovare al primo viaggio a bordo di un aereo in cui ci sono una serie di reazioni fisiologiche di disagio, ma dopo una serie di voli continui scatta l'abitudine a quelle sensazioni. Il fenomeno dell'abituazione (o assuefazione che dir si voglia) ha un valore adattivo poiché impedisce ad un organismo di passare la sua vita reagendo a stimoli inutili.

Comporta una modificazione relativamente permanente, il fenomeno della sensibilizzazione e quindi se, ad esempio, si devono praticare delle iniezioni per alcuni giorni, l'organismo si è talmente sensibilizzato che le reazioni di contrazioni muscolari, aumentano con la pratica invece che diminuire.

riflesso può essere condizionabile ad esempio il riflesso patellare, nonostante vari e ripetuti esperimenti, non è condizionabile²⁰.

In sintesi, è possibile affermare che due sono le classi di risposte naturali che possono essere condizionate in “modo pavloviano” di fronte a stimoli neutri: i *riflessi difensivi*, che sono delle risposte che l’organismo produce in reazione ad uno stimolo potenzialmente nocivo ad esempio il chiudere le palpebre; ed i “*riflessi consumatori che sono delle catene complesse di comportamenti diretti verso un oggetto o un altro organismo con valore di sopravvivenza per il singolo o per la specie ad esempio tutti i comportamenti connessi all’alimentazione*”²¹, inclusi quelli non direttamente osservabili.

3. La Funzione del Condizionamento

L’analisi di questo argomento, è da ricondursi necessariamente ad un approccio evoluzionistico e filogenetico; infatti tutti gli organismi sono in grado di modificare il loro comportamento per adattarlo ai cambiamenti ambientali. Per lo più queste mutazioni avvengono attraverso meccanismi innati, i riflessi semplici; questi ultimi, pertanto, rappresentano l’adattamento dell’animale al presente ovvero allo stimolo che in quel

²⁰ Attraverso una gamma di esperimenti compiuti sull’uomo, oggi è possibile dire con certezza che la risposta di salivazione è stata condizionata sia con stimoli fisici che verbali; la contrazione della pupilla è stata condizionata al suono di un campanello; la risposta psicogalvanica (cioè il cambiamento nella resistenza elettrica della cute) a stimoli come un leggero shock elettrico o un forte segnale acustico; la reazione di ammiccamento al suono e alla luce. Altre risposte condizionate sono state le alterazioni termiche, le reazioni vasomotorie e il ritmo cardiaco S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op. cit. pg324

momento agisce sull'essere vivente stesso. Allo stesso tempo, esso costituisce la storia filogenetica di un organismo che si è accumulata nel corso dei secoli e che si è evoluta in istinto, il riflesso incondizionale, appunto.

L'uomo e tutti gli esseri viventi, vivendo in un ambiente che si modifica in continuazione e nei confronti del quale i comportamenti innescati dai riflessi innati non sono sufficienti a garantire l'adattamento, ha bisogno della funzione che svolge il meccanismo dei riflessi condizionati.

Se si considera il riflesso studiato da Pavlov, in quel caso, la salivazione che scattava al suono del campanello, aveva la funzione di preparare il processo digestivo nell'animale anticipando il momento dato dall'assunzione del cibo. La funzione adattiva della reazione condizionata consisteva nel preparare, quindi, l'essere vivente ad un evento che si sarebbe prodotto nel futuro legato alla sopravvivenza dell'organismo (come il trovare cibo, evitare un pericolo ecc.).

²¹ S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op. cit. pg323

Capitolo II

Moralità e Condizionamento

SOMMARIO: 1. Analisi di un confine discusso: il condizionamento cd. “buono ” e “cattivo” - 2. Ambiti d’applicazione di un condizionamento: necessità di una scelta - 3. Linee guida di identificazione di un culto abusante - 4. I meccanismi di disimpegno dalla propria morale - 4.1. Meccanismi di disimpegno morale: dal cristianesimo al satanismo - 5. Condizioni Soggettive di Recettività di un Condizionamento

1. *Analisi di un confine discusso: il condizionamento cd. “buono ” e “cattivo”*

Dato per assunto il legame di dipendenza logica in base al quale l’uomo per evolversi ha necessità di condizionare se stesso in rapporto al continuo divenire dell’ambiente a lui circostante, quale è il confine tra un condizionamento cd. “*buono* ” ed uno “*cattivo*” ?

Nella vita di tutti giorni siamo “*vittime*” ed “*artefici*” di comportamenti condizionanti attuati su relazioni stabili o improvvisate, che pongono l’essere umano ad un continuo confronto con gli altri in un interminabile interscambio di comunicazioni. Ma in questa sorta di intreccio di condotte comunicazionali – comportamentali, il condizionamento conserva una sua

moralità, che nella maggior parte dei casi, è condivisa dalla quasi totalità delle persone.

Si parla di condizionamento “*buono*”, in tutti quelle situazioni in cui l’etica si sposa pacificamente con la morale vigente all’interno di una determinata comunità, situata in un periodo storico con dei valori di riferimento, sebbene non codificati, ma unanimemente riconosciuti ed accettati come tali.

Esiste, quindi, un “senso morale” legato ad una popolazione, comunità, che non solo è suscettibile di assumere significati mutevoli al variare dei costumi e delle epoche storiche, ma che identifica la percezione intuitiva di ciò che è bene o male. Il senso morale diviene, invece, “coscienza morale”, quando nasce la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni.

Per constatare la necessità esistenziale (evolutiva/adattiva) di dipendenza del condizionamento in genere, è opportuno prendere atto della presenza di stati di dipendenza, talvolta anche molto forti, che costituiscono la realtà di ciascuno di noi.

Gli psicologi e gli psichiatri unanimemente riconoscono l’esistenza di condotte di forte dipendenza “*eticamente accettata*” in tutte le relazioni significative per l’essere umano come: tra due amanti, tra alunno-insegnante, tra psicanalista-paziente, tra genitori-figli, tra sacerdote-fedeli ecc. L’uomo non può tutelarsi dal non essere condizionato dagli altri, perché questa caratteristica è inscindibilmente legata con l’essenza stessa di essere vivente; resta solo, a questo punto, cercare di delineare il, talvolta, labile confine esistente con quelle condotte condizionanti ritenute “*non buone*” dalla collettività.

Lo spartiacque di riferimento è, in parte, costituito dalla nostra attuale codificazione penalistica; oltre questo confine codificato, è arduo, però, tentare di definire un condizionamento negativo di per se stesso, avulso da alcun parametro di riferimento che non sfoci in una mera discrezionalità di pensiero.

Pare, quindi, opportuno osservare che i criteri da richiamare nel tentare di delineare un condizionamento negativo, sono da ricondursi da un lato alla morale corrente in un certo periodo storico, dall'altro, a tutti quei valori la cui rilevanza è costituzionalmente garantita, ed infine, dal senso morale che ogni essere umano ha in sé.

La pratica di tutti i giorni, dimostra quante difficoltà ci siano nel rapporto che intercorre tra “norma interiore” ed alcune consuetudini o prassi presenti in un luogo, in una certa epoca; la loro relazione è di solito mediata e risolta dalla codificazione che, normando i comportamenti, argina e crea dei confini. Talvolta, però, si assiste ad una seria difficoltà che l'ordinamento ha nel delineare condotte la cui valenza morale è certamente deprecabile ma le cui basi certe ed oggettive, non sono così evidenti secondo i consueti parametri.

2. Ambiti d'applicazione di un condizionamento: necessità di una scelta

Le dinamiche condizionanti si trovano all'interno di ogni realtà e, come già precisato, è impossibile prescindere da simili processi, appurata la loro funzionalità alla vita dell'essere vivente. Gli ambiti entro i quali muoversi

riguardano tutti i rapporti di relazione tra individui, pertanto constatata la impossibilità di una totale disamina, si ritiene essenziale calare l'analisi sulle dinamiche condizionanti che si verificano all'interno dei nuovi movimenti religiosi (NMR), dei culti in genere.

E' corretto precisare che non ogni forma alternativa di religiosità a quelle diffuse e riconosciute, sia di per se stessa offensiva o metta a repentaglio i rapporti di relazione tra le persone. Pare, a tal guisa, opportuno indicare il confine entro il quale articolare la trattazione al fine di una maggiore chiarezza esplicativa.

L'ambito problematico è costituito da tutti quei culti che ricorrono all'inganno per adescare, trattenere al loro interno l'adepto, attuando su quest'ultimo la manipolazione mentale (le cui conseguenze sono oltre che psicologiche anche fisiche, economiche). Allorquando la peculiarità di ogni persona viene schiacciata con il proposito di "far rinascere" sotto altre vesti, un altro l'individuo che, suo malgrado, non ha alcuna capacità di percezione di ciò che sta avvenendo, è fuor dubbio che il culto ha pratiche abusanti.

Da recenti studi²² è stato constatato che in simili religiosità, è presente la convinzione che il fine giustifichi i mezzi ritenendo, così, l'accezione spirituale superiore a qualsiasi legge umana; pertanto non verrà dato rilievo alcuno a comportamenti altrimenti definibili come: menzogna, furto, imbroglio ecc.

²² Convegno di studi presso la certosa di Firenze 24 Maggio 2003 "Menti in ostaggio" *Tecniche di persuasione e condizionamento mentale nella società odierna*, relazione di P. SANTOVECCHI, *Dinamiche psicosociali e culti distruttivi*.

3. *Linee guida di identificazione di un culto abusante*

La morale che ciascuno individuo ha dentro di sé, è il frutto di una molteplicità di variabili che hanno relazionato tra di loro in tutto il processo di sviluppo che porta l'individuo ad essere un soggetto adulto ed autonomamente in grado di autodeterminarsi. Talvolta può accadere che certi soggetti vedano mutata la propria norma interiore, intendendo con questo termine quanto di più intimo e profondo è all'interno di ogni persona che lo caratterizza rendendolo unico, irripetibile.

La morale interiore è il “*giudice privato*” che ciascuno porta sempre con sé e con il quale spesso fare i conti. Nel paragrafo che segue, si intenderà cercare di dare delle linee guida su come sia possibile scorgere un culto buono da uno cattivo. Dato per scontato il sacrosanto diritto che ciascuno ha di credere liberamente in ciò che vuole e nel manifestare il suo pensiero con tutte le forme di espressività conosciute, seppur nei limiti della legge, buon costume, che discrimine usare per scorgere una corretta moralità che un culto propone ai suoi seguaci ?

Come già detto nel paragrafo precedente, esistono dei principi costituzionali e norme codicistiche che possono soccorrere in questo tentativo complesso. Un culto si può definire abusante in tutti quei casi in cui la dottrina professata, viola o mette a repentaglio i diritti primari che ogni essere umano ha e che vedono la loro garanzia nella nostra carta costituzionale.

Ci si riferisce quindi al diritto alla vita, alla salute fisica-psichica-sessuale, al diritto ad una libera autodeterminazione del proprio pensiero

senza alcuna coazione sia fisica che psichica, al diritto ad essere riconosciuto come essere umano con una sua dignità, il diritto a poter coltivare i rapporti con i propri cari ecc.

Naturalmente l'elencazione non è giunta al termine, ma si ritiene opportuno affermare che il culto è abusante²³ quando viola i diritti dei suoi membri, ricorre a tecniche ingannevoli di controllo mentale; si può pertanto evidenziare che i metodi operativi con i quali il culto opera fanno da specchio sulla " *bontà*", o meno, del culto stesso²⁴.

E' bene ribadire che le tecniche di persuasione di per se stesse non sono negative o positive, sono delle mere tecniche il cui uso corretto o distorto, portano a risultati difformi. Esistono, pertanto, delle maggiori libertà e sicurezze che vengono date all'individuo con l'uso di siffatte metodiche ed al contempo possono, invece, divenire uno strumento deprecabile nei modi già detti.

²³ *"un culto è abusante quando un qualsiasi gruppo senza tenere conto di ideologia, dottrina, credo pratica la manipolazione mentale da cui risulta la distruzione della persona sul piano psichico, della famiglia, del suo entourage e della società al fine di condurla ad aderire senza riserve e a partecipare ad un'attività che attenta ai diritti dell'uomo e del cittadino"* afferma P. SANTOVECCHI nella sua relazione tenuta presso la Certosa di Firenze il cui titolo era *"Menti in ostaggio" Tecniche di persuasione e di condizionamento mentale nella società odierna* tenutasi il 24 Maggio 2003

²⁴ I culti abusanti si caratterizzano per: inculcare continuamente negli affiliati sensi di colpa, fobie, paura di un nemico esterno (controllo delle emozioni); non tenere in alcuna considerazione chi la pensa diversamente dai vertici, non accettando alcun suggerimento circa la leadership ed ostracizzare i dissidenti (cieca obbedienza all'autorità); riuscire a controllare molteplici aspetti della vita degli affiliati, come il modo di vestire o la scelta degli amici o del coniuge (controllo dell'ambiente); promuovere rigidi programmi di vita quotidiana (controllo del comportamento); esercitare un forte controllo sull'informazione e delle comunicazioni; demonizzare le altre religioni (manipolazione mistica); pretendere che l'ideologia venga prima della persona e definire i dubbi come peccato (culto della lealtà al gruppo e conseguenti violazioni delle norme cogenti di legge); presentare i propri vertici come unici intermediari indispensabili per la salvezza (scienza sacra).

Ad esempio una tecnica di persuasione può diventare illecita, quando i membri sono persuasi all'autolesionismo, al suicidio, a divenire terroristi religiosi, a sottostare a maltrattamenti o violenze od a essere *determinati* a perpetrarle.

All'interno di un culto abusante si smantella un'identità in un modo subdolo, impercettibile e come rileva S. Hassan "...il controllo mentale chiamato anche riforma del pensiero, è sottile e raffinato. Coloro che lo esercitano sono considerati dalla vittima alla stregua di amici o di propri pari ed è per questo motivo che i meccanismi di autodifesa non entrano in azione"²⁵.

4. *I meccanismi di disimpegno dalla propria morale*

Perché è necessario introdurre il concetto di *disimpegno morale* se un soggetto *vuole* aderire ad una fede? E' bene precisare che la morale di ciascun individuo, opera negativamente nell'opera di un condizionamento manipolativo, in quanto, come già detto in precedenza, quest'ultima poiché è costituita dall'insieme di tutti i propri principi interiori che inconsapevolmente guidano le differenti azioni di risposta che ognuno attua anche di fronte ad una medesima situazione, crea degli argini entro i quali muoversi.

Pertanto la propria morale interviene sul normale agire, talvolta istintivo che ciascun essere pensante ha, frenandolo, stabilendo dei confini, entro i

²⁵ S. HASSAN, *Mentalmente Liberi*, Avverbi 1999, Roma

quali restare. I principi di ognuno, i valori che differenziano l'uomo da altri uomini, non hanno solo il compito di operare una sorta di discriminazione tra esseri umani, ma si comportano anche come *freni inibitori all'agire umano*.

Questo meccanismo è altamente funzionale all'essere evoluto, perché garantisce la sopravvivenza della specie ed evidenzia una spaccatura tra l'uomo e l'animale. La dinamica manipolatoria che, spesso, conduce i seguaci a fare o tollerare pratiche al limite del dicibile, deve, come prima cosa, risolvere i problemi legati alla distanza tra norma interiore e prassi dottrinale del culto da seguire. Si presenta utile, se non addirittura necessario a titolo esemplificativo, il meccanismo di disimpegno morale che si sta per considerare.

4.1. Meccanismi di disimpegno morale: dal cristianesimo al satanismo

In questo caso, il salto, seppur enorme tra le due fedi, non presenta alcuna difficoltà e, del resto, la cronaca sovente presenta il consueto "*bollettino di guerra*" dovuto proprio ad un fenomeno in larga crescita ovunque ed ancora sottovalutato. Si inizia per gradi con dei piccoli passi continui, un indottrinamento fatto a gocce e guidato da un sapiente regista. Mastronardi²⁶ presenta uno schema che sintetizza, anche qui, il mero processo di svincolo morale la cui semplicità e chiarezza merita rilievo, che si riporta nel modo che segue:

²⁶ V. MASTRONARDI, *Le strategie della comunicazione umana. La persuasione, le influenze sociali, i mass media*, Milano, 2003, pg. 288.

- 1° tappa: rifiuto della chiesa → Chiesa no, Cristo si
- 2° tappa: rifiuto di Gesù Cristo → Cristo no, Dio si
- 3° tappa: rifiuto di Dio → Dio no, Religione si
- 4° tappa: rifiuto della religione → Religione no, Sacro si
- 5° tappa: rifiuto del sacro → Sacro no, Mistico si
- 6° tappa: rifiuto del mistico → Mistico no, Esoterico si
- 7° tappa: rifiuto dell'esoterico → Esoterico no, Occulto si
- 8° tappa: rifiuto dell'occulto → Occulto no, Demoniaci si

Questo è ciò che accade alla mera morale del soggetto sottoposto ad un processo di meccanismo di svincolo, di disimpegno²⁷. A questo punto è giusto chiedersi che cosa ne è rimasta dell'individualità originaria che caratterizzava quel soggetto che è, a questo punto e suo malgrado, divenuto "altro" da ciò che era.

5. *Condizioni Soggettive di Recettività di un Condizionamento*

Sembrerebbe plausibile ritenere che l'inizio di un condizionamento, non costituisca una sorta di *violenza privata*, ma implichi, invece, un rapporto bilaterale che, almeno all'inizio, "è volontario" da entrambe le parti in cui

²⁷ Per quanto concerne la conoscenza delle tecniche usate in dettaglio, quest'ultime sono state analizzate nel capitolo 0 a cui rimando.

c'è una “domanda” ed una “offerta” suffragati da una accettazione implicita che consisterebbe “in un prendere e dare qualcosa”²⁸.

M.Galanter²⁹ analizza alcuni seguaci della “unification church” da cui emergono *differenti ingressi* all'interno del gruppo carismatico e testualmente afferma “...alcuni convertiti non ricercavano attivamente un nuovo ordine ed erano stati introdotti alle dottrine della setta per mezzo di sotterfugi. Altri si erano affiliati solo dopo aver fatto un lungo viaggio alla ricerca di un mondo accettabile. Altri ancora erano stati attratti inizialmente verso il gruppo perché l'impegno idealistico favoriva la loro identificazione con una figura o ideale ammirato, mentre c'era chi si era sentito coartato ad accettare il dogma della chiesa che inizialmente aveva avversato”.

Invece la seconda categoria di seguaci, è formata dai cd. *seekers* (i cercatori), persone che hanno avuto lunghe carriere di esperienze spirituali e che girano da movimento a movimento nella speranza di trovare il gruppo più confacente alle loro esigenze.

Ma quali sono le *ragioni soggettive* che inducono un soggetto ad essere il fruitore attivo e convinto di un condizionamento?

Attraverso la disamina dell'argomento, si è ritenuto estremamente interessante verificare come anche su quest'ultimo quesito, apparentemente normale, non solo manchi una unanimità di pensiero scientifico, ma

²⁸ J.R. GASCARD, *Neue Jugendreligionen. Zwischen Sehnsucht und Sucht*, Freiburg im Breisgau 1984, trad. it. *Le nuove religioni giovanili. Tra anelito e patologia*, Cinisello Balsamo 1986

addirittura le argomentazioni addotte si muovono su diversità di vedute che, talvolta, è difficile conciliare se non mediante una propria posizione personale che si sceglie di abbracciare.

Alcuni autori fanno leva sull'esistenza di una sorta di predisposizione che il soggetto ha ad essere condizionato a causa della presenza di una famiglia eccessivamente strutturata in cui tutte le tensioni si riversano e restano all'interno di essa e da una spinta all'autonomia che, invece, la società promuove. In tale caso, l'esistenza di un gruppo condizionante ridurrebbe il conflitto tra queste due istanze in quanto deresponsabilizzerebbe il nucleo originario³⁰.

Altri autori³¹ parlano di soggetti solitari, respinti e tristi; secondo Clark³² la stragrande maggioranza dei partecipanti ad esperienze cultistiche ha

²⁹ M. GALANTER , *Cults and New Religious Moviments. A report of the American Psychiatric Association*, Washington, 1989, pg85.ss

³⁰ SWARZ e KASLOW, *Religious cults, the individual and the family*, in *Journ of marital and fam. Therapy*, 1979

³¹ Sv. LEVINE e N. SALTER, *Youth and contemporary religious moviments: psicological findings*, Lan Psychiatr. Assoc. J 1976

³² JG. JR CLARK, *Cults*, in *Jama*, 1979, pg 280

sofferto per molto tempo di disturbi psichici, solo il circa 40% sarebbe formato da persone con una “normale maturità”.³³

Nonostante gli autorevoli contributi, più che di persone “idonee” ad essere condizionate di per se stesse, si considera stimolante il lavoro fatto da Strano³⁴, che interrogandosi sulla proliferazione di sette di vario genere e natura, si pone il quesito sociologico/psicologico che favorisce l'avvicinamento dell'individuo a tali realtà, per poi tentare di spiegare che rilevanza occupi la capacità di un'atmosfera esoterica nell'ambito dei processi percettivi e di significazione che sono alla base del comportamento, inizialmente alternativo, ed, eventualmente, criminale.

L'autore sostiene la presenza di una molteplicità di ragioni che spingono un individuo ad accostarsi ad un gruppo, infatti ci sarebbero delle *variabili sociali* che lo influenzano come:

- il processo di secolarizzazione della chiesa cattolica e la conseguente apertura di spazio di culto per movimenti religiosi alternativi;

³³ E' certamente indubbio che la stima in percentuale degli adepti che soffrono di disturbi psichiatrici varia da autore ad autore in un “range” che va da un minimo del 39% ad un massimo del 58%, con la maggior parte intorno al 40%; proprio secondo J. R. GASCARD *Neue Jugendreligionen. Zwischen Sehnsucht und Sucht*, Freiburg im Breisgau 1984, trad. it. Le nuove religioni giovanili. Tra anelito e patologia, Cinisello Balsamo 1986 poiché la maggior parte delle rilevazioni viene fatta da psichiatri americani che partono da un concetto di schizofrenia molto largo, solo un terzo di coloro che aderiscono ai nuovi movimenti religiosi (che da ora innanzi li identificherò con la sigla NMR) sarebbero effettivamente casi psichiatrici brano tratto da A. USAI, *Profili Penali dei Condizionamenti Psichici* nota 28 pag.87.

³⁴ M. STRANO, *Manuale di Criminologia Clinica*, edizioni Firenze, 2003 disponibile al sito web www.criminologia.org sul Telematic Journal of Clinical Criminology

- la diffusione di ideologie ecologiste ed antitecnologiche nel tessuto sociale e pronta acquisizione di tali connotazioni ideali da parte di sette di varia estrazione, soprattutto di matrice new age;
- progressivo slittamento culturale dal collettivismo all'individualismo, dovuto alla crisi delle grandi ideologie di matrice socialista, con conseguente maggiore richiesta di culti e "pacchetti valoriali" riferiti alla sfera intima, emotiva e psicologica dell'individuo;
- disagio generalizzato dovuto all'impatto aggressivo del progresso, con conseguente nascita di simpatia nei confronti di poteri magici e di segrete conoscenze che permettano di governare la sovra stimolazione, la frenesia sociale e la generica incertezza per il futuro;
- una diffusa ricerca di esclusività in antagonismo schizofrenico alla ricerca di standardizzazione e conformità.

Infine l'autore mette in rilievo quelle che ritiene essere le *variabili psicologiche*, quale momento necessario, anche se non sufficiente, che spingono ad un *quid pluris* la volontà di un determinato individuo a raggiungere un cambiamento come:

- l'antagonismo alla frustrazione di inadeguatezza sociale attraverso l'appartenenza ad un gruppo (ad esempio la setta) che volutamente ingenera negli adepti la convinzione di essere viceversa importanti solo all'interno di quest'ultima;
- carisma dei capi e complementare richiesta di potere carismatico da parte di soggetti insicuri;

- riduzione dell'ansia (es. della morte) attraverso il convincimento acquisito di esistenze ultraterrene, immortalità ecc;
- aumento dell'autostima a seguito dell'apprendimento di “poteri magici” che consentono una rinnovata capacità di determinare eventi e controllare l'ambiente esterno;
- riduzione dell'angoscia in situazioni di grande dolore psicologico (seguito ad esempio ad un lutto familiare);
- soddisfazione di bisogni di dipendenza e sottomissione da parte di soggetti con particolari profili di personalità;
- opportunità di relazioni interpersonali (anche sessuali) per soggetti con particolari difficoltà relazionali;
- solitudine e disgregazione familiare;
- particolare sensibilità alle tecniche di suggestione e di condizionamento operante (rinforzo sistematico di comportamenti utili da parte del leader carismatico).³⁵

Si ritiene utile soffermarsi su quello che si constata essere il *determinatore comune* che emerge in ogni posizione analizzata e che consiste nella *necessità del bisogno di essere amati ed accettati incondizionatamente*; esigenza, quest'ultima, che è la spinta, il motore propulsivo verso un corretto ed equilibrato approccio alle esperienze che la vita propone.

³⁵ M. STRANO, *Manuale di Criminologia Clinica*, edizioni Firenze, 2003 disponibile al sito web www.criminologia.org sul Telematic Journal of Clinical Criminology

Capitolo III

Le tecniche manipolative

SOMMARIO: 1. Metodi operati nell'ambito di un condizionamento - 1.1. L'iperventilazione - 1.2. Movimenti ripetitivi - 1.3. Cambiamento del regime dietetico, di riposo e di stress - 1.4. Purificazione - 1.5. Manipolazioni del corpo - 1.6. Ansia da rilassamento - 2. Valenza del linguaggio in una dinamica manipolatoria - 3. Tecniche di persuasione psicologica - 3.1. Trance e ipnosi - 3.2. Induzione naturalistica alla trance - 3.3. Immaginazione guidata - 3.4. Ordini indiretti - 3.5. Inganni - 3.6. Revisione della storia personale - 3.7. Pressione dei pari e modellamento - 3.8. Manipolazione emotiva - 3.9. Sette psicoterapiche

1. Metodi operati nell'ambito di un condizionamento

In genere, quando si è soliti pensare ad un comportamento condizionante, non si riflette immediatamente di quanta tecnica si abbia bisogno per far nascere, dapprima, la curiosità per una simile modo di porsi alternativo di fronte ai bisogni di ognuno ed in seguito, invece, sia del tutto necessaria una vera e propria padronanza di metodi, vere e proprie tecniche di vendita che si vedono applicate a vari livelli.

Purtroppo lo scarso controllo di simili condotte da parte dell'intera collettività, non solo porta ad una sottovalutazione del problema, considerato solo quando quest'ultimo raggiunge manifestazioni preoccupanti per la sua vastità o per i comportamenti tenuti, ma non prepara adeguatamente al riconoscimento dell'utilizzo di mezzi di coercizione sulla propria persona.

L'analisi che ci si accinge a svolgere, trae spunto da una delle più illustre studiosi americane che da molti anni si occupa di sette, M. T. Singer, che³⁶ comprendendo il fenomeno settario, lo espone con dovizia di particolari.

Nonostante il richiamo iniziale di presentazione dell'argomento che l'autrice fa sia riferito alle tecniche di vendita, nel caso di un condizionamento, ci si trova di fronte non già ad un prodotto visibile, concreto, determinato. Nell'ambito di un simile processo di cambiamento delineato come positivo dal "venditore", quest'ultimo dovrà dimostrare di possedere una speciale conoscenza, un *quid pluris* da trasmettere al seguace. Egli scoprirà i modi per dimostrare e convincere il "compratore" che sta accadendo qualcosa di buono di cui lui stesso è la causa e che questo qualcosa potrà cambiare in meglio la vita dell'ingenuo adepto.

Di solito i leader di una setta combinano due diversi metodi di persuasione come:

³⁶ M THALER SINGER, *Cults in our Midst- Le Sette tra Noi: Tecniche di Persuasione Fisiologica*, pubblicato nel 1995 da Jossey-Bass Publishers, ISBN prefazione di R: JAY LIFTON. Materiale disponibile presso il sito web xenu.com-it.net/libri/cults/singer04.htm

- induzione di reazioni fisiologiche prevedibili, assoggettando i seguaci ad esercizi ed esperienze programmate, per poi interpretare quelle reazioni in modo favorevole ai loro interessi;
- provocazione di certe reazioni comportamentali ed emotive assoggettando i seguaci a pressioni e manipolazioni psicologiche, per poi sfruttare quelle reazioni per indurre ulteriore dipendenza dalla setta.

Esistono, in buona sostanza, delle tecniche che producono reazioni fisiologiche prevedibili, o meglio, dei metodi del tutto fisiologici che sono in grado di produrre delle sensazioni mentali o fisiche che rientrano nella norma a parità di individuo e condizioni di esposizione. L'esito che si ottiene con l'utilizzo di simili tecniche viene, in seguito, letto ed interpretato dal leader del gruppo, come l'inizio di un miglioramento depurativo governato dalla maestria e capacità del leader stesso.

La tecnica della cosiddetta reinterpretazione positiva o dimostrazione a mezzo di riformulazione, è una tecnica di persuasione di tipo psicologico normalmente usata nei gruppi. Le seguenti sono tecniche che producono reazioni fisiologiche.

1.1. *L'iperventilazione*

L'iperventilazione è una condizione fisica che viene facilmente indotta facendo ad esempio continuamente urlare o scandire a voce alta delle frasi come: "*viva il nostro leader*" con profonde espirazioni.

L' eccesso di respirazione continuata, come spiega la medicina odierna, facendo passare grandi volumi d'aria dentro e fuori i polmoni, produce una caduta del livello di biossido di carbonio nel sistema circolatorio che a sua volta fa divenire più alcalino il sangue (la cd. alcalosi respiratoria).

L'alcalosi respiratoria³⁷ può anche causare svenimenti e le persone che perdono conoscenza, in quel momento hanno una respirazione molto lenta e scarsa per compensare i precedenti eccessi respiratori e ripristinare un equilibrio chimico del sangue. La persona si risveglia debole, esausta e consapevole di aver vissuto un'esperienza drammatica e sconvolgente³⁸.

³⁷ Ebbene, un livello leggero di alcalosi respiratoria causa vertigine e senso di stordimento, una sensazione di "testa leggera"; in pratica ci si sente "brilli" e si sperimenta una perdita del giudizio critico. Un eccesso più prolungato di alcalosi, invece, produce intorpidimento e formicolio alle dita di mani, piedi, labbra, sudorazione, batticuore, tintinni alle orecchie, tremolio, sensazioni di paura, panico e irrealtà. In seguito, in stadi di esercizio ancora più prolungato, possono verificarsi crampi muscolari compresa la rigidità di mani ,piedi, crampi al corpo con forti dolori e tensioni toraciche. Si verificano, inoltre, anche aritmie cardiache e tendenze convulsive.

³⁸ "...ho osservato diversi gruppi che facevano sedere i membri sul pavimento, con le luci molto basse e urlavano ripetutamente frasi come <paura,paura,paura> oppure <satana vattene>. Dopo qualche minuto, quando il leader riteneva di avere raggiunto un soddisfacente grado di intontimento, accendeva le luci e ridefiniva la condizione fisica: <vedete come vi avevo detto state per essere trasformati>. Sebbene molti nella sala sembrassero persone istruite, nessuno diceva di aver riconosciuto gli effetti dell'iperventilazione, effetti di cui quasi tutti abbiamo sentito parlare. Pressione dei pari e limitazioni sociali, facevano in modo che nessuno chiedesse < siete sicuri che in realtà non si tratti dell'effetto dell'iperventilazione invece che estasi o illuminazione celeste?>", dice M. SINGER nel suo libro esponendo le analisi terapeutiche e di studio che quest'ultima ha compiuto su ex adepti.

1.2. Movimenti ripetitivi

I movimenti ripetitivi sono dei movimenti oscillatori costanti come, ad esempio, il battere le mani mentre si scandiscono slogan e quasi ogni movimento ripetitivo contribuisce ad alterare lo stato generale di coscienza.

Di solito questi movimenti vengono combinati a forme di canto per cercare di armonizzare gli effetti dell' iperventilazione e di stordimento.

Quest'ultimo può essere ottenuto dal semplice girare su se stessi, da dondoli ripetuti o dal ballo³⁹. Ancora una volta gli effetti di questi movimenti vengono reinterpretati dai leader del gruppo come estasi o nuovi livelli di conoscenza.

1.3. Cambiamento del regime dietetico, di riposo e di stress

Come la scienza della nutrizione dimostra, i cambiamenti di alimentazione repentini, radicali e prolungati, possono essere accompagnati da reazioni fisiologiche prevedibili come la perdita del sonno ed aumento generale dello stress.

Esistono, inoltre, tutta una serie di disturbi gastrointestinali ed altri effetti collegati alla dieta; molti gruppi incoraggiano o istituiscono addirittura il

³⁹Lo stato di trance si ottiene spesso inginocchiandosi e dondolandosi avanti e indietro o di lato con musica ripetitiva di tamburi in sottofondo.

vegetalianesimo⁴⁰ come condotta che i membri devono tenere. Molte sette mettono subito i loro membri ad un regime strettamente vegetaliano, squilibrato e povero di proteine⁴¹.

La scienza medica dimostra agevolmente che un simile mutamento alimentare, provoca strane sensazioni al tratto digestivo inferiore. In alcuni gruppi queste strane sensazioni⁴² vengono interpretate come “*combattere con satana*” ed i leader raccontano ai neofiti che agitazione e dolore intestinale sono prova della loro fondamentale corruzione e che necessitano di apprendere le modalità per combattere satana adottate dal gruppo stesso.

Tutti coloro che sono impegnati nel “*business della manipolazione umana*” sanno che, dopo un certo periodo di tempo, il corpo si adatta ed i disturbi intestinali dovuti ad un improvviso cambiamento di dieta

⁴⁰ Il vegetariano è colui che rifiuta nella sua dieta alimentare ogni prodotto di origine animale come latte, uova ecc; la è evidente quindi una maggiore severità alimentare rispetto ad esempio ad una dieta vegetariana che sebbene rifiuti carne e pesce, non priva però l'organismo del corretto apporto proteico che ricava da uova, latte, formaggi. E' opinione unanime nella letteratura scientifica che il secondo modo di nutrirsi, non crea disturbi a persone che non abbiano già delle pregresse patologie o sofferenze, ci si riferisce a coloro che presentano anemie da carenza di ferro nei quali anche il vegetarianesimo altera il corretto equilibrio bio-psichico.

⁴¹ Nelle proteine complete ci sono 20 amminoacidi: 12 dei quali vengono definiti dagli scienziati come non essenziali perché il corpo umano può produrli, ma 8 di essi sono amminoacidi essenziali e quindi devono essere assunti tramite carne, pollame, prodotti caseari, legumi e noci. Le diete vegetariane squilibrate, perciò non solo non forniscono le proteine necessarie, ma possono anche causare una deficienza di vitamina B12, importante per la produzione dei globuli rossi.

⁴² In molti gruppi viene praticata, come disciplina alimentare, un surplus di zucchero il cd. “ronzio da zucchero”; in pratica gli adepti vengono letteralmente caricati di zucchero disciolto in frullati o pappine varie. Questa tecnica avrebbe l'effetto, del tutto temporaneo ed immediato, di avere energia per vincere tutte le sensazioni negative dovute alla mancanza di nutrienti (a questo proposito una ex membro riferì a M. SINGER che era stata incaricata di acquistare settimanalmente un chilo di zucchero per membro che veniva poi mescolato a frullati, pappine e dessert).

diminuiscono. Ma un mutamento di dieta unita ad uno riposo inadeguato e dosi di stress hanno, loro malgrado, ripercussioni su un cambiamento ormonale che nelle donne si concretizza con la perdita del ciclo mestruale e per gli uomini, in una diminuzione o una totale scomparsa della barba. Tra le altre pratiche presenti all'interno di un gruppo di tale natura, esistono altre metodiche che ci si accinge ad illustrare di seguito.

1.4. Purificazione

E' questa la pratica dei rituali di purificazione simbolica ovvero la somministrazione di purghe, clisteri e sudorazione abbondante. In realtà simili prassi, hanno come unico intento quello di mantenere i membri debilitati, docili e dipendenti dal gruppo per quanto riguarda benessere e cura. Ex membri hanno raccontato di aver preso parte a dei veri e propri programmi di pulizia del colon tenuti dal gruppo a cui appartenevano e che consisteva in un regime di lassativi, disintossicanti, pasticche di vitamine, acqua e succhi di frutta combinati con clisteri. E' opinione unanime nel mondo scientifico⁴³ che pratiche siffatte indeboliscano persone già malnutrite e debilitate.

⁴³ Da uno studio emerge che il leader di un gruppo settario ha introdotto una procedura per pulire e purificare il sistema interno e produrre "risultati brillanti". Promosso come programma per chiunque, consiste in una combinazione di corsa e sudorazione per 5 ore al giorno per 2 settimane, oltre ad un regime quotidiano di olii e vitamine che comprendono da 2 cucchiaini a mezza tazza di olio e dosaggi abbastanza pesanti di alcune vitamine <ad esempio la niacina aumentata gradatamente fino a 5000mg al giorno>. Dosi massicce, in particolare di niacina, possono causare reazioni estreme sgradevoli come vampate al volto, eritema, prurito, stanchezza e deturpazione della pelle simile alle verruche, oltre che tossicità epatica.

1.5. Manipolazioni del corpo

Le manipolazioni del corpo attuate in contesti alterati di percezione sia fisica che psichica, sono lette dall'adepto in modo diverso ed entrano a far parte di una serie di modalità di condotte con un loro significato. Sono, pertanto, di uso frequente, le manipolazioni del corpo eseguite da una o più persone ne sono un esempio le pressioni sui bulbi oculari, oppure le manipolazioni dolorose.⁴⁴

Queste manipolazioni vengono chiamate “*bodywork*” e servono a causare dolore e consapevolezza il motto è: “*nessun dolore, nessun guadagno*”.⁴⁵ Durante questa tecnica, all'adepto viene fatto di pensare, che il dolore venga inflitto da una persona che si pensa riesca a discernere ciò che sta effettivamente facendo. E' come se ci cercasse, inconsciamente, una sorta di “*un'attenuante*” all'agire umano, seppur inesistente, ma idonea a far tacere il poco senso critico rimasto ancora intatto.

Chi si sottopone a questa procedura viene istruito a correre indossando una tuta di vinile o gommata e dopo avere fatto aumentare la circolazione sanguigna con la corsa, passerà qualche ora in sauna la cui temperatura sarà compresa tra i 60°C e gli 85°C. Addetti alla manutenzione di un club sportivo hanno riferito che la temperatura media che una sauna deve avere è tra i 45°C e 50°C..E. BISHOP, *Niacin used for cholesterol called toxic* Wall Street Journal 2 Marzo 1994 pag B4; J.M.McKENNEY, J.D.PROCTOR, S.HARRIS e V.M. CHINCHILL *A comparison of the efficacy and toxic effects of sustained vs immediate-release niacin in hypercholesterolemic patients*, Journal of the American Medical Association 1994.

⁴⁴ Alcuni ex seguaci di una setta a fondamento psicologico, hanno descritto molte pratiche istituite dal leader che si presumeva riequilibrassero il sé interiore ed esteriore, ma che erano, invece, manipolazioni fisiche dolorose usate per punire i membri e riportarli in linea con i progetti della dirigenza.

⁴⁵ Uno dei membri veniva fatto stendere su un tavolo e l'esecutore dell'esercizio premeva il pollice su zone del corpo sensibili come il diaframma, perineo o il palato; se queste pressioni non provocavano sufficiente dolore allora l'esecutore usava il gomito su parti importanti del corpo e se poi per provocare dolore aveva bisogno di fare leva, si metteva a cavalcioni sulla persona sdraiata.

1.6. *Ansia da rilassamento*

Da tempo la letteratura professionale ha evidenziato che non tutti reagiscono bene alle tecniche di rilassamento ad occhi chiusi o alla meditazione mantra in cui chi medita ripete una formula. E' stato visto che alcuni soggetti trovano queste procedure rilassanti e bene accette, ma altre persone sperimentano difficoltà e disagio; invece di provare rilassatezza alcuni sentono la tensione che cresce, hanno eccessi di sudorazione, batticuore o provano sensazioni negative di consapevolezza di parti del corpo.

Negli ultimi anni, le reazioni sgradevoli sono state studiate come fenomeno ed i ricercatori le hanno definite ansia da rilassamento (RIA). I sintomi di RIA ricadono in tre gruppi diversi⁴⁶: nel primo chi medita prova sensazioni di leggerezza e galleggiamento o di pesantezza e affondamento⁴⁷.

Il secondo gruppo di reazioni, contiene attività psicologico-comportamentali che può essere sia motoria, vale a dire che ha origine nei muscoli ad esempio con spasmi, scatti, tic, irrequietezza oppure può avere origine da scariche di attività del sistema nervoso simpatico ad esempio batticuore o sudorazione alle mani.

⁴⁶ HEIDE e BORKOVEC, *Relaxation-Induced Anxiety: Mechanisms and Theoretical Implications*, Behavioural Research Therapy, 1984, pg.1-12ss

⁴⁷ Gli scienziati ritengono che alcuni di questi sintomi riflettano il predominio, durante il rilassamento, del sistema nervoso parasimpatico e derivino dalla dilatazione del sistema circolatorio e dalla sensazione di caldo e pesantezza che ne deriva vedi F.J.HEIDE e T.D.BORKOVEC, "Relaxation-Induced Anxiety: Mechanisms and theoretical implications", Behavioural Reserch Therapy 1984, pg. 10ss

Il terzo gruppo, invece, comprende immagini mentali inaspettate, inquietanti e stati emotivi che sembrano primitivi, che si intromettono nel presunto stato di rilassamento. Queste categorie, sono esperienze note per produrre certi effetti fisiologici e psicologici; un manipolatore mentale esperto, può interpretare a suo beneficio le prevedibili reazioni umane e la cosa non solo accade, ma ha successo nella tenuta dei gruppi.

2. *Valenza del linguaggio in una dinamica manipolatoria*

Prima di addentrarsi nelle tecniche di persuasione psicologica, si reputa importante sviluppare una breve analisi su quello che si ritiene sia il presupposto di base fondamentale all'approccio di una dinamica condizionante che sfoci in un processo manipolativo: il linguaggio.

Grazie a quest'ultimo, quale facoltà complessa, si distingue il genere umano dagli organismi inferiori. Il sistema di comunicare tipico dell'essere pensante, ha una valenza enorme nell'interagire tra i pari: mediante il linguaggio si è in grado di interfacciarsi con il mondo dell'altro, dandogli nuovi input informativi, sensoriali. Attraverso questo mezzo così potente che si è soliti usare, ci si modifica e si è modificati dagli altri in un continuo divenire da cui non è pensabile tirarsi fuori se non ad un prezzo che coincide con la presenza di una patologia severa.

Nella dinamica degli incontri sociali, il linguaggio, rappresenta il tramite più diretto ed immediato affinché l'interlocutore possa acquisire informazioni non solo sui motivi causali o interazionali dell'incontro, ma

anche intorno al carattere dell'oratore, alla sua condizione economico-sociale, all'atteggiamento psicologico e alle sue reazioni emotive.

Nell'ambito dello specifico settore di studio è più corretto parlare di *linguaggio persuasivo o convincente*? Secondo Kant, la distinzione tra persuasione e convincimento risiederebbe nel carattere soggettivo-individuale della prima, rispetto a quello oggettivo-unanime del secondo: in pratica sarebbe persuasivo ciò che può costituire una valida ragione per il singolo, ma non per la massa. Al contrario si tratterebbe di ragionamento convincente⁴⁸.

Alla luce delle più recenti ricerche, per quanto riguarda la distinzione ed analisi della comunicazione verbale e non verbale, è possibile considerare come *persuasiva* una argomentazione valida per l'uditorio il cui interesse è conquistato preferendo la partecipazione emozionale alla razionalità e quindi il trasporto empatico, ai contenuti oggettivi e viceversa ritenere *convincente* un ragionamento in grado di ottenere l'adesione razionale di qualunque essere ragionevole, al di là del coinvolgimento emozionale soggettivo, che potrebbe anche non esserci.

Si può, quindi, per addentrarci nella manipolazione, identificare un soggetto che si presenta come il destinatario del messaggio (il bersaglio dell'operazione persuasiva) chiamandolo *persuadendo* ed il *persuasore*, quale soggetto attivo della condotta.

⁴⁸ KANT, *Critica della Ragion Pura*, 1963

La situazione dal punto di vista del persuasore, si rivela come una vera e propria situazione di *problem solving* innescata su un bisogno (la cui intensità non rileva) da parte del persuadendo⁴⁹.

Il discorso persuasivo, per poter avere efficacia, deve essere connaturale al funzionamento ed al modo di procedere del destinatario; diventa il processo di pensiero del persuadendo-persuasore il cui ragionamento si identifica con quello del persuasore e questo può avvenire perché il persuasore ragiona come il persuadendo, attiva presupposti, si riferisce a conoscenze, stabilisce connessioni già proprie al persuadendo o da lui accettate⁵⁰.

Pare di poter scorgere nella *persuasione una sorta di pre-condizione* necessaria, anche se non sufficiente, all'instaurarsi di un condizionamento; una sorta di presupposto di base da cui partire affinché si inneschi l'intero meccanismo che potrà arrivare, poi, ad essere manipolatorio.

⁴⁹ Il punto di partenza è formato dalle opinioni in atto del persuadendo, mentre la meta finale desiderata, è rappresentata dall'opinione che il persuasore si propone di fare accogliere. Il discorso persuasivo, pertanto, disegna il percorso che, secondo il persuasore, dovrebbe portare il persuadendo dalla situazione di partenza a quella voluta.

Ad esempio mettiamo che Tizio reputi utile per lui compiere una certa azione per i vantaggi materiali che ne ricaverebbe e che Caio tenti di persuaderlo che quella certa azione non deve essere compiuta perché ingiusta. Se Tizio fosse una persona senza alcun scrupolo, l'impresa di Caio avrebbe poche probabilità di riuscita. Infatti il discorso persuasivo deve poggiare ed ancorarsi ad uno o più elementi presenti nel complesso cognitivo del persuadendo (presupposti, principi, idee, conoscenze da lui accettate); questa operazione che consiste nel dare nuovi elementi, criteri estranei o di stabilire nuovi legami, magari cambiandone il valore, ha come punto nevralgico proprio l'introduzione di un diverso schema di riferimento (un nuovo *criterio morale*, nel caso del nostro esempio), tratto da S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op.cit. cap. 8 pg.455..

⁵⁰ S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, op.cit. capitolo 8 pg.458

Il discrimine che ci si sente di poter sottolineare, consiste nel prendere atto della necessità di un simile pre-elemento che identifica, da subito, un distinguo tra soggetti che cercano domande ai loro bisogni e che, quindi, innescano il meccanismo di cui si è parlato ed altri che, nonostante siano incuriositi, hanno un atteggiamento iniziale che non è tale da far procedere il persuasore oltre il limite designato da questi ultimi.

3. *Tecniche di persuasione psicologica*

Come si è visto in precedenza, non è esagerato, a questo punto, parlare di poteri e pericoli del discorso: i teorici dell'argomentazione hanno, infatti, segnalato come l'uso sapiente delle tecniche argomentative, permetta di influenzare sensibilmente lo svolgimento delle interazioni umane, attraverso le metodiche di convincimento, di persuasione ed anche di suggestione sempre che vi siano i presupposti affinché esse si realizzino.

Neanche le minacce possono indurre una simile obbedienza e, quindi, viene da chiedersi come possono riuscire certi leader di setta a manipolare le persone con tanto successo?

La risposta è che fanno uso di una combinazione di tecniche di persuasione: quelle fisiologiche, e quelle psicologiche. Pare opportuno ribadire che la decisione di trattare separatamente le tecniche fisiologiche da quelle psicologiche, è solo per comodità espositiva, ma ancora una volta, preme sottolineare l'unitarietà dell'utilizzo di entrambe le tecniche nell'ambito di un processo manipolativo. Inoltre, anche in questa

esposizione, si continuerà ad usare l'autrice di riferimento come già fatto nelle tecniche fisiologiche: M.T.Singer⁵¹.

3.1. *Trance e ipnosi*

L'ipnosi viene classificata come metodo psicologico piuttosto che fisiologico perché si tratta essenzialmente di una forma di concentrazione altamente focalizzata in cui una persona permette ad un'altra, di strutturare l'oggetto della concentrazione, sospendendo al contempo giudizio critico e coscienza periferica.

Quando questo metodo viene usato in ambiente settario, diviene una forma di manipolazione e coercizione psicologica, perché il leader inculca, su una persona in stato di vulnerabilità, suggestioni che tendono ai propri scopi.

Nella trance ipnotica, il pensiero critico si affievolisce e si va da una modalità di elaborazione mentale attiva, ad una modalità passivo-ricettiva; in questo contesto, l'analisi razionale, il prendere decisioni coscienti su quanto si sta ascoltando o assimilando, è sospesa e viene meno il confine tra ciò che si vorrebbe fosse vero e la realtà.

Ciascuno, in qualche momento della vita, sperimenta normalmente forme di stati di coscienza alterati. Ad esempio ogni volta che si focalizza l'attenzione su un compito, su una preghiera o quando si sogna ad occhi aperti, in questi casi si sperimentano degli stati alterati di coscienza.

⁵¹ M THALER SINGER, *Cults in our Midst- Le Sette tra Noi:Tecniche di Persuasione Fisiologica*, pubblicato nel 1995 da Jossey-Bass Publishers, ISBN prefazione di R: Jay Lifton,

Contrariamente a ciò che si pensa comunemente, non è necessario svuotare la mente per entrare in uno stato di trance; è sufficiente focalizzare il pensiero su qualcosa di tangibile come una voce, un oggetto.⁵²

Pertanto, gli stati di trance possono avvenire durante l'ipnosi, nel completo assorbimento che deriva dal leggere o ascoltare storie, e durante la concentrazione profonda. Quando ci si trova in uno stato alterato, si sperimenta l'assenza del normale orientamento generalizzato alla realtà (GRO)⁵³ vale a dire non si sta attivamente osservando o non si è consapevoli dell'ambiente, e del ruolo che ivi si riveste.

Numerose sette usano tecniche che inducono stati di coscienza alterati⁵⁴, rendendo le persone più compiacenti, impegnando i membri in comportamenti che inducono alla trance, come per esempio facendoli salmodiare o meditare a lungo, o facendo fare comportamenti ripetitivi.

cap. 7 disponibile al sito web xenu.com-it.net/libri/cults/singer04.htm

⁵² Per esempio l'immaginazione guidata è un eccellente metodo di induzione; si può indurre alla trance dicendo, ad esempio, *rilassati e immaginati quando avevi 5 anni oppure immagina che questa persona ti stia dicendo che non ti vuole*. La mente, infatti, è così recettiva da immaginare ciò che le viene suggerito di fare ed una volta portato in trance il soggetto, su quest'ultimo è possibile impiantare qualsiasi suggestione post-ipnotica. Da quel momento in poi, verrà semplice obbedire alle suggestioni ipnotiche all'individuo; la sua condotta apparentemente normale dovrà però essere rinforzata regolarmente tramite suggestioni. Da qui il costante e ripetitivo indottrinamento dei culti sui loro seguaci, quasi come una sorta di fase di mantenimento.

⁵³ Nella normale vita vigile il GRO è il sistema di riferimento che ci serve da background per le esperienze coscienti in atto, per la nostra consapevolezza. Il GRO modella un contesto all'interno del quale interpretiamo ciò che avviene. In certe circostanze questo sistema di riferimento può affievolirsi: ipnosi, meditazione, immaginazione guidata, uso di droghe, fatica fisica e privazione sensoriale. Quando il GRO è indebolito siamo più vulnerabili alle suggestioni delle influenze esterne e a quelle delle fantasie interiori.

Nel mondo professionale della psicologia, queste induzioni indirette alla trance furono messe a punto per aggirare la normale resistenza dei pazienti che cercavano aiuto, ma al contempo opponevano resistenza ai cambiamenti quando ricevevano istruzioni dirette o suggerimenti.

3.2. *Induzione naturalistica alla trance*

Il famoso medico ipnotista M. Erickson⁵⁵, forniva una eccellente compilazione di metodi e tecniche che potevano venire utilizzate per provocare la collaborazione ed abbassare la resistenza al cambiamento dei soggetti in cura.

Erickson ridefinì l'ipnosi vedendola come interscambio tra due soggetti in cui l'ipnotista si "assicura" la collaborazione dell'altro, tratta in vari modi la sua resistenza e promuove il riconoscimento che qualcosa sta avvenendo.

⁵⁴ Gli stati di trance transitoria possono essere prodotti involontari collaterali ai metodi ed esercizi del gruppo o all'uso del linguaggio, oppure essere appositamente indotti, sebbene spesso non vengano identificati come tecniche di induzione alla trance. La procedura più comunemente usata è nota come induzione naturalistica alla trance, utilizzata da molti gruppi.

⁵⁵ Erickson, ricercatore sull'ipnosi e psichiatra esperto, sapeva quanto sia difficile aiutare le persone a cambiare, in particolare quando si devono modificare schemi abituali; egli mise a punto un modo unico per trattare i suoi pazienti, e il suo lavoro offre una delle più chiare spiegazioni su come parole comuni, stile di conversazione, un'attenta conduzione e andatura dell'interazione possono portare la collaborazione del prossimo senza fare uso di pressioni, grandi richieste o ordini.

Attraverso questo procedimento, l'ipnoterapeuta suggerisce indirettamente⁵⁶ i cambiamenti comportamentali che il paziente finisce per assumere.

Il lavoro di Erickson permetteva di capire, momento per momento, il contesto in cui le alterazioni avvenivano e i metodi usati durante il processo di induzione al cambiamento. Ciò che avviene in molte realtà settarie è una induzione naturalistica alla trance.

I membri più anziani di un gruppo, vengono infatti addestrati e fatti esercitare per affinare stili di presentazione e insegnamento, al fine di raggiungere gli effetti desiderati su quanti più ascoltatori possibile⁵⁷.

Un processo di induzione alla trance largamente diffuso, descritto nell'opera di Zeitlin⁵⁸, consiste nella rievocazione di esperienze universali condotta più o meno in questi termini:

⁵⁶ Nelle induzioni naturalistiche alla trance Erickson non annunciava «adesso stiamo usando l'ipnosi», né menzionava il fatto che «questa è ipnosi». Chi si recava da lui conoscendo la sua fama di medico ipnotista, si ritrovava seduto a parlare, lo ascoltava raccontare storie e chiacchierare in modo disarmante, inconsapevole che ciò che accadeva tra loro stava producendo trance a vari livelli di profondità. Risultato di queste interazioni era il cambiamento dell'atteggiamento dei pazienti verso sé stessi e la vita.

⁵⁷ Ad esempio ad un anziano di una setta biblica venivano date conferenze dattiloscritte e istruzioni su come doveva ripetere continuamente le frasi, cantilenandole in un modo particolare. Il leader gli aveva insegnato come far durare per più di un'ora una breve conferenza di citazioni bibliche della lunghezza di appena una pagina. Un'indagine informale condotta su ministri e persone avvezze a tenere conferenze pubbliche ha mostrato come una pagina simile non richiedeva più di tre minuti, anche se letta lentamente. L'anziano del gruppo biblico raccontò di essere a conoscenza del fatto che i membri della sua chiesa, mentre lui parlava, «cadevano in trance», e il gruppo lo considerava con molto prestigio perché seguiva bene l'allenamento e riusciva ad imitare il modo in cui il leader teneva i sermoni.

⁵⁸ H. ZEITLIN, *Cult Induction: Hypnotic Communication Patterns in Contemporary Cults*, in J. Zeig (ed.), *Ericksonian Psychotherapy*, New York: Brunner/Mazel, 1985.

“Chi tra di noi non si è mai trovato in cima ad una collina, con lo sguardo che spazia nella valle sottostante... e ha provato qualche misteriosa emozione scaturire dal cuore?”

Rievocare un senso di universalità aiuta l'oratore a sollecitare la collaborazione di chi ascolta.

A volte il metodo induttivo consiste in un discorso pieno di paradossi e discrepanze vale a dire che non è possibile riuscire a seguire il messaggio perché è illogico, ma viene presentato come se fosse logico. Cercare di star dietro a ciò che viene detto, può di fatto staccare l'ascoltatore dalla realtà.

La lettura delle parole di Rajneesh può dare l'idea di come le parole possono indurre un leggero stato di trance, o di sogno ad occhi aperti.

“Innanzitutto, la foto non è mia. Sembra soltanto mia. Nessuna mia foto può essere possibile. Nel momento in cui uno conosce se stesso, conosce qualcosa che non può essere raffigurato, descritto, inquadrato. Esisto come un vuoto che non può essere illustrato, che non può essere fotografato. Ecco perché posso mettere lì la fotografia ... quanto più conoscerete la fotografia - quanto più vi concentrerete su di essa ed entrerete in sintonia con essa - tanto più sentirete che cosa sto dicendo. Quanto più vi concentrerete su di essa, tanto più lì non ci sarà una fotografia”⁵⁹.

⁵⁹ Citazione da B.S. RAJNEESH, *I am the Gate*, New York: HarperCollins, 1975, pagg. 45-46, di ZEITLIN, *Cult Induction: Hypnotic Communication Patterns in Contemporary Cults.*, op. cit.

Rajneesh⁶⁰ forse era consapevole della comune reazione umana al fare qualcosa in forma ripetitiva: l'azione ripetuta può perdere significato. I bambini, ad esempio, si divertono a ripetere il loro nome finché non perde di significato.

3.3. *Immaginazione guidata*

L'induzione indiretta alla trance si ottiene, inoltre, con la narrazione di storie e di altre esperienze verbali. I leader di setta spesso parlano in modo ripetitivo, ritmico e difficile da seguire, combinando queste caratteristiche con la narrazione di leggende o parabole fortemente visualizzabili.

I leader sono soliti usare parole per creare immagini mentali in cui l'ascoltatore viene spronato a visualizzare la storia raccontata. L'oratore può dire: *“smettete di riflettere, semplicemente fatevi trascinare dall'immagine.”*

Chi smette di riflettere sulle circostanze e si lascia andare all'immagine si sente improvvisamente assorbito, rilassato, concentrato ed è condotto a sperimentare uno stato di coscienza alterato.

⁶⁰ Nella citazione Rajneesh sta capitalizzando il modo in cui le parole perdono normalmente di significato con la banale ripetizione. In relazione allo stato di trance, sta anche inculcando la suggestione che *quanto più vi concentrerete su di essa, tanto più lì non ci sarà alcuna fotografia.*

Il guru di una setta necessita di un numero considerevole di tecniche di immaginazione guidata⁶¹ per distogliere i seguaci dal normale sistema di riferimento.

Una tecnica consiste nel raccontare storie lunghe e dettagliate che assorbono l'attenzione dell'ascoltatore, abbassando al contempo la coscienza sulla realtà circostante. Il risultato, evidentemente, sarà uno stato in cui l'ascoltatore è più in grado di prestare attenzione alle suggestioni, e di assorbire il contenuto di quanto gli viene detto, di quanto non facesse se ascoltasse in modo razionale.

Per molti l'ingresso in stato di trance è un'esperienza piacevole; rappresenta una tregua ai pensieri dolorosi della vita quotidiana (ed è per questo, ad esempio, che circa 60 anni era in uso riunirsi per leggere poesia *da trance*)⁶².

⁶¹ Come forma di immaginazione guidata un leader di una setta biblica ripeteva lunghe e colorite storie sulla sua infanzia. Ex membri hanno in seguito scoperto che i racconti erano per lo più inventati. Il senso principale delle sue storie era sottolineare quanto puro ed innocente fosse da bambino. Spiegava che questi tratti l'avevano condotto alla speciale missione di leader. Gli ex membri hanno ricordato come durante i racconti sognassero ad occhi aperti, e come lasciassero gli incontri sentendosi sottomessi e obbedienti.

È interessante notare come l'immaginazione guidata del leader trattasse spesso il raggiungimento di una forma mentale simile alla sua da bambino ad esempio usando la frase: *riportate la vostra mente a come era una volta, la mente di un bambino, libero e innocente, senza un solo pensiero. Lasciate che sia io a pensare per voi.*

⁶² Questo tipo di poesia era un aspetto del Romanticismo, espressione della reazione al precedente movimento neoclassico incentrato sull'intellettualismo. Tra le influenze della poesia Romantica troviamo il mesmerismo, le allucinazioni da oppio dello scrittore britannico Thomas De Quincey e l'enfasi sull'immaginazione degli autori tedeschi. Studiosi di questo fenomeno hanno elencato sei qualità della poesia induttiva alla trance:

- assenza di rudezza;
- regolarità accentuata di ritmo rassicurante;
- ritornello e frequente ripetizione;
- ritmo armonioso di abbellimento per fissare l'attenzione;

Per indurre stati alterati, alcuni leader combinano l'immaginazione delle storie con grida, battimani ritmici e danze. Questi processi, come si è detto, combinano sia l'iperventilazione che l'induzione alla trance.

Alcune sette psicoterapiche e gruppi a riforma del pensiero, usano l'immaginazione guidata per far regredire all'infanzia. Lo scopo è smuovere il ricordo di dolore e solitudine passati e, allo stesso tempo, indurre i membri ad incolpare i genitori per averli lasciati soli e abbandonati. Il breve esempio di tecnica regressiva che segue proviene da un uomo che aveva fatto parte di un gruppo che utilizzava moltissima visualizzazione. Gli veniva detto:

Chiudi gli occhi e torna al tempo della tua infanzia. Vedi te stesso all'età di sei anni. È come un sogno. Ti vedi in un bosco. Sei giovane e solo. Cammini tra gli alberi verso una radura. Vedi un vecchio muro con un portone di legno che si apre con facilità. Entri e ti guardi intorno. Vedi alcuni giocattoli di quando eri molto piccolo. L'animale di pezza che tanto amavi, ma è gettato in un angolo, tutto solo e abbandonato. Vedi i vestiti che indossavi da bambino. Sono impolverati e logori. Vedi la coperta che ti portavi a letto. Vedi il tuo vecchio letto. Inizi a sentirti solo come ti sentivi da bambino, tutto solo, nel tuo letto.

-
- vaghezza dell'immaginazione e
 - astrusità.

Si tratta precisamente delle stesse qualità che possono essere riscontrate nell'analisi dei discorsi di molti leader di setta, in modo particolare quando si rivolgono a gruppi di membri e simpatizzanti) da: E.D. SNYDER e R.E. SHOR, *Trance-Inductive Poetry: A Brief Communication, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, 1983,31(1), 1-7., E.D. SNYDER, *Hypnotic Poetry: A Study of Trance-Inducing Techniques in Certain Poems and in Its Literary Significance*, Philadelphia: University of Pennsylvania, 1930..

*Chi avresti voluto avere vicino? E venivano? Perché stai piangendo tutto solo nel tuo letto? Ripensa a tutte le volte in cui ti sei sentito solo, a tutte quelle promesse non mantenute. Papà che si dimenticava di venire a casa a giocare, mamma che non ti accompagnava a letto. Tutte quelle promesse non mantenute. Sono ancora lì, nel tuo profondo, ti tirano e tu stai piangendo tutto solo, e non viene nessuno.*⁶³

L'immaginazione guidata può avere qualsiasi contenuto, e il processo di ascoltare gli altri del gruppo piangere e gemere nel ricordare traumi del passato ha un impatto potente, perché induce partecipazione e sentimenti contagiosi.

3.4. Ordini indiretti

Gli adepti che entrano all'interno di una di setta, affermano che “nessuno gli dà ordini, che sono loro che scelgono di fare ciò che “vogliono”, ebbene portare i membri a pensare in questo modo, è una delle manipolazioni in cui i leader di setta sono divenuti abili maestri.

Naturalmente la realizzazione di un tale obiettivo, è più agevole quando il membro è in stato alterato, affaticato o sotto stress con una capacità critica ridotta. L'alterazione della propria identità originaria, può portare

⁶³ Questa immaginazione guidata ha l'obiettivo psicologico di smuovere le emozioni facendo in modo che il membro del gruppo, torni alle memorie dell'infanzia e ne ricatturi la tristezza. Ha inoltre lo scopo di insinuare che dovrà ancora scoprire ricordi addirittura più dolorosi, suggerendo che sono stati i genitori a provocare tutte le miserie della tua vita. Ciò permette al leader di mostrare la via della felicità attraverso l'apprendimento del suo messaggio e modo di vita: *vieni e scoprirai la tua nuova famiglia, qui ti sentirai amato, incolpa quegli orribili genitori e non avvicinarli.*

l'adepto a fare suoi, valori nuovi assimilati in modo inconsapevole e, a tale proposito, si possono verificare situazioni nelle quali ex membri affermano:

«Non mi hanno mai detto direttamente di uccidere mio padre, ma sapevo che se fosse stato necessario per salvare il gruppo l'avrei fatto, senza altre indicazioni se non che sapevo che lo dovevo fare».

Un'altra ex membro riferiva: *«Il nostro leader non mi aveva mai detto di picchiare mio figlio, ma sapevo che se non mi sorrideva quando gli dicevo di stare buono, dovevo sculacciarlo finché non avesse sorriso, e non smettevo finché non era coperto di lividi sulle gambe e sul sedere. Sapevo che lo dovevo fare».*⁶⁴

Dai casi esaminati da Singer, emerge agevolmente quanto la creazione di una nuova identità percettiva abbia raggiunto uno scopo ambito per un manipolatore, che consiste nell' avere nelle sue "facoltà di dominio", il *modus operandi* dei suoi seguaci.

3.5. *Inganni*

Nello studio di certe sette è stato visto che, con l'andare del tempo, il leader affina le sue tecniche e, similmente, leader di gruppi diversi possono usare la stessa tecnica.

Ad esempio, un ex seguace del Tempio del Popolo di Jim Jones, raccontò alla Singer che Jones ordinava a coppie di membri di sesso femminile di andare a casa di chi, in occasione della prima partecipazione

⁶⁴ M.T.SINGER, *Cults in Our Midst- Le sette tra noi: Tecniche di persuasione psicologica*, op. cit. disponibile presso il sito web xenu.com-it.net/libri/cults/singer07.htm

ad un evento del Tempio del Popolo, aveva firmato la cartolina di ingresso ma che poi non era tornato con regolarità.

Mentre una delle due donne parlava con la persona, l'altra chiedeva di usare il bagno, dove prendeva nota dell'abbigliamento o di altre caratteristiche osservate nella casa, in modo particolare faceva annotazioni accurate sui medicinali presenti nel mobiletto del bagno scrivendo il nome di medico, farmacia e farmaco. Poi raggiungeva la compagna proseguendo la conversazione, e invitava la persona a tornare presto al Tempio. Ad ogni evento del Tempio agli esterni era chiesto di iscriversi.

Prima che Jones salisse sul pulpito, uno dei suoi seguaci confrontava le cartoline firmate con le informazioni carpite nelle case e negli armadietti dei farmaci, e collocava i risultati ottenuti su di un leggio posto sul pulpito. A quel punto Jones chiudeva gli occhi, si rivolgeva al cielo e proclamava di avere una visione, o di ricevere un messaggio in cui qualcuno che possedeva un vestito blu con bottoni dorati, o che era paziente del dottor Smith e prendeva farmaci contro il diabete era nei pressi.

Ciò convinceva il neofita che Jones aveva poteri sovranaturali e la capacità di acquisire conoscenze con mezzi che andavano oltre quelli a disposizione dei comuni mortali.⁶⁵

⁶⁵ Altri stratagemmi per convincere i seguaci di essere in possesso di poteri speciali sono semplici trucchi di magia. Sathya Sai Baba, indiano con un grosso seguito che i suoi seguaci descrivono come «incarnazione divina, avatar, dio fatto uomo» HAWLEY, *Reawakening the Spirit in Work*, San Francisco: Berrett-Koehler, 1993, pagg. 84-85, 94, 187-202., viene pubblicizzato per i suoi “miracoli”, che i seguaci interpretano come «simboli convincenti del suo amore». I miracoli di Baba comprendono la materializzazione di oggetti, anelli, ciondoli e, spesso, pietre a forma di pene chiamati lingam, che presenta in modo solenne o scherzoso ai meravigliati devoti. Un'altra delle specialità di Sai Baba è emettere vibhuti, cenere sacra che si dice abbia poteri curativi, dalle dita.

3.6. *Revisione della storia personale*

Nelle sette esiste la pratica diffusa di far raccontare ai membri di lungo corso, le loro storie di fronte al gruppo. Questa revisione biografica viene usata sia dai gruppi che richiedono di vivere all'interno che da quelli che non lo richiedono, e lo scopo generale dell'esercizio è fare in modo che i membri vedano che stare con loro è il posto giusto.

Ex membri hanno affermato di aver appreso velocemente come raccontare la propria vita ascoltando le storie di chi era nell'organizzazione da più tempo; avevano compreso di dover raccontare solo eventi tristi, negativi, illustrando unicamente relazioni disastrose, per avere poi l'apprezzamento del gruppo.

Le famiglie dovevano essere ritratte come abusive, alcolizzate, insensibili, egoiste, borghesi o capitaliste. Considerando che tutti si è propensi ad adattarci all'ambiente in cui ci si trova, non sorprende che i nuovi arrivati ben presto imparino a rivedere le storie personali modellandole su quelle che hanno ascoltato dai compagni.

Esistono diverse ragioni specifiche per cui la revisione biografica è importante. La filosofia del gruppo si basa spesso sull'idea di essere un'organizzazione di élite, il nuovo ordine, formata dagli esseri più evoluti.

Per coloro che guidano è, pertanto, necessario proporre contrasti stridenti tra membri e non membri, in modo da convincere i membri che il mondo esterno è cattivo e quello interno buono.

La revisione della biografia personale è in grado di rafforzare la suggestione ripetuta dal gruppo che il “mondo convenzionale” deve essere

evitato e ridicolizzato. Dimostrare ai neofiti, che il gruppo ha davvero provocato un miglioramento nella loro vita, aiuta il reclutamento.

Numerose persone uscite da gruppi biblici, hanno raccontato che la pratica della “*testimonianza*” sia come tentativo di reclutamento, che come parte del programma iniziale per il nuovo venuto, consisteva nella costruzione di storie su come i membri avessero abbandonato vite di travaglio e ora conducessero esistenze di gioia, cameratismo e beatitudine, storie che finivano per spingere l'ascoltatore ad entrare in questa famiglia felice⁶⁶.

3.7. *Pressione dei pari e modellamento*

Il vecchio adagio “*quando sei a Roma comportati da romano*”, sottolinea che adattarsi è comodo e divertente; ci si guarda intorno, si vedono modelli e ci si comporta in un modo che permette l' omologazione.

La maggioranza delle sette addestra i nuovi membri, sia con direttive esplicite che con un modellamento più implicito, ad agire come il gruppo desidera.

Per aumentare il potenziale di reclutamento, generalmente, i gruppi addestrano i membri a sorridere, apparire contenti, espansivi e prestare attenzione ai nuovi arrivati. La pressione dei pari, è un efficace mezzo per fare adattare il comportamento alle norme della setta.

⁶⁶ Le sette New Age e psicoterapiche sono famose per l'uso della revisione della storia personale affinché membri o "pazienti" sviluppino e accettino una biografia che giustifichi e si adatti agli insegnamenti del gruppo.

Lifton parla del totalitarismo della persona che incontra l'ideologia totalitaria del gruppo, un'idea che suggerisce perché l'adattamento ed il condizionamento filtri fino all'abbigliamento⁶⁷, ai sorrisi, al linguaggio e a tutti quei dettagli del comportamento che possono essere sia approvati che evitati.

Nel precedente paragrafo, si è evidenziata l'importanza della pressione dei pari e del modellamento teso ad ottenere la conformità dei membri. Ex membri raccontano di aver visto compagni scrivere lettere a genitori ed amici basate su facsimili forniti dalla dirigenza. Diverse sette definiscono queste lettere campione, come lettere di “*disconnessione*”.

Il bravo manipolatore mentale, riesce a sfruttare le tendenze di conformità al gruppo che ciascuno possiede e usarle come potente strumento di cambiamento.

La maggioranza delle persone si guarda intorno e capisce come dovrebbe comportarsi. E le sette eliminano i “*cattivi attori*” già al momento del reclutamento: i disobbedienti, gli indisciplinati, i delinquenti, i difficili da gestire e da influenzare vengono rifiutati. Il loro efficace cambiamento richiederebbe troppo tempo, e rovinerebbero l'atmosfera che il leader vuole mantenere.

⁶⁷ Ad esempio numerose donne, in particolare di sette politiche e religiose, riferiscono che, senza esserne consapevoli o senza che addirittura fosse stato loro suggerito, semplicemente erano passate dall'abbigliamento comune a colori scuri, gonne lunghe, tacchi piatti ed avevano smesso di truccarsi.

3.8. Manipolazione emotiva

Si attua una manipolazione emotiva, quando i leaders non intimidiscono i membri affinché si conformino, ma utilizzano le loro modalità di apprendimento attraverso l'osservazione di ciò che gli altri fanno. Come è stato detto più volte da ex membri la frase che ricorre è: “*sono cambiato senza rendermene conto*”.

Questo cambiamento inconscio è, in parte, dovuto al potere contagioso degli stati d'animo del gruppo. Le sette inducono sensi di colpa, vergogna e paura, usando il controllo su sesso e intimità per mantenere i membri dipendenti dal gruppo.

Cialdini, nella sua opera in cui esamina il perché si finisce col dire di sì senza pensare, ha analizzato in che modo sfruttatori, truffatori, leader di setta, venditori ed altri “*professionisti dell'acquiescenza*” riescono a indurre il prossimo a schemi di obbedienza cieca⁶⁸.

Alcune delle tendenze ad usare schemi fissi di azione, il più delle volte, è utile, ma la propensione al comportamento imitativo, può venire usato dai manipolatori per abbindolare e controllare. Secondo Cialdini, la maggioranza delle migliaia di diverse tattiche che i professionisti dell'acquiescenza utilizzano, ricadono in sei categorie⁶⁹ ognuna delle quali, basata su un principio psicologico che indirizza il comportamento umano. Questi sei principi sono:

⁶⁸ R. CIALDINI, *Influence: The New Psychology of Modern Persuasion*, New York, Quill, 1984.

- *Impegno e coerenza*: si cerca di giustificare il precedente comportamento tenuto;
- *Reciprocità*: se qualcuno offre qualcosa, si è spinti a cercare di ripagare la gentilezza;
- *Riprova sociale* (imitazione): si cerca di scoprire che cosa gli altri considerano giusto;
- *Autorità*: si ha un “senso del dovere” verso chi rappresenta l'autorità;
- *Simpatia*: si obbedisce a chi ci piace;
- *Scarsità*: quando si giunge a desiderare qualcosa, si può essere indotti a temere che, se si aspetta, quel qualcosa andrà esaurito. La possibilità di averlo potrebbe estinguersi.

Osservare questo elenco e pensare al comportamento di ciascuno, facilita la comprensione di come il manipolatore può condurre il prossimo lungo un cammino definito a seconda della sua capacità, dello stato dell'essere dell'interlocutore e delle circostanze.

E' opportuno vedere come avvengono le trasformazioni quando questi sei principi sono abilmente posti in essere dai gruppi settari.

- *Impegno e Coerenza*: se c'è stato impegno con il gruppo e poi ci si tira indietro, si può essere indotti a provare colpa;
- *Reciprocità*: se si accettano le attenzioni e il cibo offerti dal gruppo, si sentirà che si dovrà ripagarlo;

⁶⁹ R. CIALDINI, *Le Armi della Persuasione(come e perché si finisce col dire di si)*, Firenze,1989, disponibile presso il sito web ipnosi.interfree.it/persuasione.htm

- *Riprova sociale*: se nel gruppo ci si guarda intorno, si vedranno persone che si comportano in un certo modo, e si imiterà ciò che si vede, ciò che si suppone essere il comportamento adatto, buono e atteso;
- *Autorità*: se si tende a rispettare l'autorità, e il leader afferma di possedere una conoscenza superiore, un potere e una speciale missione nella vita, sarà accettato come autorità;
- *Simpatia*: se si è oggetto della “*bomba d'amore*” e altre tattiche in cui ci si sente al centro dell'attenzione, desiderati, amati, in cui le persone nel gruppo stanno simpatiche, si sentirà di dovere obbedienza a queste persone;
- *Scarsità*: se viene affermato che senza il gruppo si perderà l'opportunità di vivere senza stress, di ottenere coscienza e beatitudine cosmiche, o qualsiasi cosa il gruppo offra che sembra fatto su misura ed essenziale, si penserà che si dovrà “comprarlo” adesso.

Riconoscere simili attività manipolatrici non è sempre agevole, ma una maggiore informazione rende tutti più consapevoli e preparati a far fronte ad episodi che, seppur considerati sporadici, sono in grado di segnare la vita di ciascun individuo.

3.9. *Sette psicoterapiche*

Le sette psicoterapiche forniscono un buon esempio di come i leader utilizzano le tecniche di persuasione psicologica, in modo particolare la

manipolazione emotiva e la pressione dei pari. Alcune di queste sette psicoterapiche nacquero quando alcuni professionisti avevano deviato da relazioni basate su etica professionale, segretezza ed avevano formato gruppi “psicologicamente incestuosi” abusando delle loro tecniche psicoterapiche e manipolando, a proprio vantaggio, la relazione professionale.

In simili contesti; i pazienti diventavano amici, amanti, parenti, dipendenti, colleghi e studenti; al contempo, i pazienti- seguaci diventavano tra loro come fratelli, legati dall'ammirazione e dal sostegno al terapeuta comune. Una delle più importanti derive in questo settore, ruota attorno al fenomeno terapeutico conosciuto come *transfert*.

Il concetto di *transfert* identifica lo spostamento della carica affettiva da una persona ad un'altra; nell'ambito della psicoanalisi, consiste nel processo che porta il paziente a concentrare sull'analista forti pulsioni negative o positive.

Sia gli atteggiamenti negativi che quelli positivi, scaturiscono dalle aspettative del cliente, e non si basano su condotta e atteggiamento del terapeuta. Nell'ambito delle realtà settarie, però, il leader/terapeuta promovendo l'idolatria di se stesso, invece che incoraggiare l'autonomia personale, può con facilità indurre nei pazienti relazioni di sottomissione, obbedienza, di dipendenza fino ad obbedire ai desideri del terapeuta.

L'esperienza d'oltre oceano ha conosciuto vari casi che sono balzati agli onori della cronaca e a questo proposito se ne narrano alcuni a titolo esemplificativo.

I Sullivanians

Questo gruppo nacque nel 1957 dal distacco dal William Alanson White Institute, fondato da Harry Stack Sullivan, rispettato psichiatra influente negli anni '50, di un gruppo di psicologi dissidenti. Ciò che era iniziato come un nuovo centro di terapia, si trasformò prima in un collettivo di psicoterapia, poi in una setta che controllava praticamente tutti gli aspetti della vita di circa duecento cosiddetti pazienti.

La filosofia fondamentale del gruppo sosteneva che il nucleo familiare era la sede di tutto il male, e che i bambini nati o cresciuti nel gruppo non dovevano avere relazioni speciali con i propri genitori, e potevano parlare con loro solo da adulti. I membri dovevano sottoporsi a due sedute settimanali con un terapeuta Sullivaniano.

Anche se sposati, venivano fatti vivere in appartamenti condivisi con oltre dieci compagni dello stesso sesso e venivano incoraggiati a dormire con un membro di sesso opposto ogni notte. Sono state intentate numerose cause tra membri attuali ed ex, soprattutto per questioni di custodia dei bambini. Alla morte del fondatore e leader Saul Newton, il gruppo si dissolse.

Center for Feeling Therapy

Il Center for Feeling Therapy aveva sede a Hollywood, California, ed è durato circa 10 anni. Aveva 350 pazienti che vivevano vicini e condividevano le case. Centinaia di altri erano esterni non residenti, e altri ancora si tenevano in contatto coi "terapisti" per corrispondenza. Pare che i "massimi benefici" toccassero ai residenti, e i pazienti erano indotti a

considerare se stessi come potenziali leader di un movimento terapeutico che avrebbe dominato il ventunesimo secolo.

I leaders sostenevano che, seguendo i loro dettami, i pazienti potevano raggiungere lo stadio successivo dell'evoluzione umana. Ex pazienti hanno raccontato di essere state sedotte dai terapisti, essere state assegnate a compiti sessuali, essere state ridicolizzate e umiliate e poi essersi viste addebitare le parcelle per il trattamento. Sebbene l'importo del risarcimento non sia stato reso pubblico, secondo il *Los Angeles Times* le cause civili furono liquidate con oltre 6 milioni di dollari⁷⁰.

Testimoni hanno descritto il gruppo come una setta che plagiava i membri e costringeva le donne ad abortire, o dare i bambini in adozione perché, dicevano, che erano «troppo pazze» per prendersi cura dei figli. I contatti con le famiglie venivano interrotti, salvo che per richiedere denaro per ulteriore terapia. I terapisti avevano relazioni sessuali con i pazienti, li costringevano a stare nudi davanti al gruppo, li picchiavano e li facevano picchiare da altri pazienti.

Dr. Tim

Un altro gruppo settario che fece storia negli USA, operò fin dal 1971. Il Dott. Tim fondò il gruppo quando aveva quarant'anni, era divorziato ed era psicologo clinico residente negli Stati Uniti orientali. Faceva trasferire i pazienti presso la sua abitazione, addebitando sia una parcella mensile per la terapia che per il vitto e l' alloggio.

⁷⁰ C.L. MITHERS, *Therapy Gone Mad: The True Story of Hundreds of Patients and a Generation Betrayed* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1994), pag. 377.

Assieme ai suoi seguaci, si trasferì quando gli vennero intentate cause legali che lo accusavano di avere avuto rapporti sessuali con minorenni. Il gruppo visse in una comunità all'estero per circa sette anni fino a quando, ancora una volta, accuse simili minacciarono il leader; e si spostò di nuovo.

Il gruppo era composto da una media di circa quaranta persone, compreso qualche bambino. Lasciarlo era comunque abbastanza difficile perché il Dott. Tim inviava gli uomini più corpulenti del gruppo a recuperare chiunque se ne fosse andato e fosse stato in seguito localizzato. Chi cercava di scappare, veniva fisicamente rinchiuso.

Il Dott. Tim "diagnosticava" sintomi di grave malattia mentale ad ogni nuovo membro, sostenendo che soltanto lui poteva curarlo. Tutte le telefonate ai familiari venivano registrate di nascosto, e Tim le usava in sessioni di gruppo per dimostrare quanto i genitori fossero dannosi e gli insegnava a pensare a lui e al gruppo come a una "famiglia".

Rompeva o impediva matrimoni, e faceva allevare i bambini dalla setta e non dai genitori. È stato riferito che una ragazzina di nove anni venne tenuta nella sua stanza per quasi tre anni, i membri del gruppo dimenticavano spesso di portarle da mangiare perché pieni di droga.

Ancora una volta merita porre l'accento sul fatto che, nonostante il contesto del gruppo possa variare, le modalità fondamentali con cui si procurano i membri, le tecniche per "scongellarli", "cambiarli e ricongellarli" affinché facciano ciò che il leader desidera, e i risultati ottenuti sono simili.

Inoltre, non esiste un modo breve e semplice per spiegare come funzioni la riforma del pensiero, o come ci riescano i leader di setta.

Esistono innumerevoli modi in cui linguaggio, fascino personale e determinazione possono essere usati, combinati a numerosi trucchi e manovre psicologiche per acquisire un certo grado di controllo su praticamente chiunque in qualsiasi momento.

Capitolo IV

Il condizionamento e le relazioni interpersonali

SOMMARIO: 1. Nascita di una nuova identità all'interno di un gruppo - 2. Istigazione e determinazione al reato: differenze - 3. Aspetti criminologici dei gruppi settari - 4. Il condizionamento nel rapporto tra coniugi: i riflessi sulla famiglia - 5. Condizionamento psichico nel rapporto con i minori

1. Nascita di una nuova identità all'interno di un gruppo

Da quanto emerge dalla letteratura psicoterapeutica, a questo punto, sembra giunto il momento di porsi domande sul legame che intercorre tra l'instaurarsi di una o più condotte criminose e il venir meno della volontà del soggetto. Detto in altri termini, è possibile parlare di una *totale carenza di lucidità mentale* allorquando il soggetto *risponde* ad un comando criminoso attuato con simili dinamiche persuasive?

Per ciò che concerne la *manipolazione della volontà*, è bene dire che esiste un processo di manipolazione mentale in certe realtà settarie in cui è *in re ipsa* constatare una alterazione di quella che sarebbe la normale volontà del soggetto all'interno di quella determinata situazione.

La stessa Singer dimostra il *potere patogeno della suggestione* fatta a vari livelli e con tecniche combinate. Ebbene in tali casi, come la stessa autrice sottolinea nelle situazioni terapeutiche affrontate, si può parlare di

una alterazione dello stato di coscienza di quel certo soggetto, nel concretizzare ciò che sta effettivamente facendo e perché.

In simili situazioni condizionanti, non è di aiuto il contesto ambientale in cui si trova l'individuo, la cui conformità al medesimo, si deve sovente al desiderio di essere accettati dagli altri. All'interno del gruppo, dice Le Bond⁷¹ l'individuo si mette in determinate condizioni, a sentire, pensare, agire, in modo assolutamente diverso da quello che ci si sarebbe potuto aspettare e tali condizioni sono date dalla sua incorporazione in un gruppo umano che ha acquisito il carattere di una folla psicologica.

Un gruppo di persone che costituisca un *gruppo* o una *folla*, acquisisce dei caratteri collettivi ben precisi come l'impulsività, l'abbassamento del livello di coscienza e una forte de responsabilizzazione verso gli eventi. Scrive Le Bon: *“si definisce folla una riunione di individui che si trovano riuniti per una circostanza più o meno casuale”*.

Da un punto di vista psicologico, un agglomerato di uomini possiede caratteristiche nuove ben diverse da quelle dei singoli individui che lo compongono. Si forma così “un'anima collettiva provvisoria” che sotto l'influenza di certe emozioni violente, può costituire una “folla psicologica”.

Nella folla anche l'intelligenza dei singoli si uniforma in mediocrità. Il singolo individuo acquista un sentimento di potenza invincibile in quanto si trova in un gruppo anonimo e quindi irresponsabile.

⁷¹ G. LE BOND, *Psicologia delle Folle*, (1895) Longanesi, Milano, 1980

In ogni folla, inoltre, ogni sentimento è contagioso ed opera in un contesto di forte suggestione che, essendo identico per tutti gli individui, aumenta esponenzialmente perché viene reciprocamente incrementata.

La folla, inoltre, essendo intellettualmente inferiore al singolo, risulta più facilmente manipolabile, perché risulta incapace di pensare in modo critico.

In tali situazioni, gli autori parlano di *contagio mentale o affettivo*, arrivando a definire tale stato, come una induzione diretta di emozioni. La volontà individuale diviene così collettiva; essa si uniforma e perde tutte le sue peculiarità nell'auto determinarsi: a questo punto la manipolazione del soggetto si è instaurata con lo smarrimento della propria identità.

Pertanto se è estremamente probabile che all'interno di un gruppo si siano sviluppate delle condotte di conformità al medesimo, nel senso appena detto, e contestualmente simili atteggiamenti siano il risultato, più o meno *invasivo*, di tecniche attuate sull'adepto, risulta altamente probabile prendere atto dell'esistenza di condotte istigatorie a commettere reati o di condotte di determinazione all'ipotesi criminosa.

A questo punto il discrimine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, viene rappresentato da quello che il leader di riferimento ha trasmesso e dal gruppo che ha incorporato i comportamenti appresi. Ecco la *nascita di una nuova morale alla quale aderire*, che si pone come antitesi con quella da sempre praticata e riconosciuta come valida.

Con la presenza di nuovi criteri morali di riferimento, non c'è più spazio per considerazioni che attengano alla liceità di condotte, al rispetto delle leggi presenti ed ogni cosa deve essere fatta in nome di quel nuovo sistema

di valori che, in quel momento, è vissuto come totalizzante, assorbente, veritiero e giusto.

2. *Istigazione e determinazione al reato: differenze*

Poiché il confine tra l'illecito e il lecito è mutato sostanzialmente in una realtà percepita nel modo appena detto, un adepto non riconoscerebbe mai le ipotesi che ci si accinge a prendere in esame all'interno del gruppo settario.

Un soggetto può partecipare alla commissione di un reato, dando il suo contributo, nella *fase ideativa del reato* o nella *fase esecutiva del medesimo*. In relazione al primo tipo di contributo (cd. concorso morale) cioè quello di colui che *partecipa alla ideazione della condotta criminosa*, quest'ultima si concretizza in un incitamento, in un *aiuto psichico* a superare i freni inibitori per arrivare alla consumazione del proposito criminoso.

A seconda del contributo offerto, il concorrente potrà rivestire la figura dell'istigatore o del determinatore.

Si ha *istigazione*, in tutti quei casi in cui un soggetto procede a rafforzare l'intento criminoso già presente nell'istigato a compiere un determinato reato. All'istigatore, quindi, è nota la volontà di tenere una certa condotta criminosa da parte del soggetto conosciuto (ad esempio l'istigatore sa che Tizio vuole fare il reato x), gli è noto, ad esempio, che è già stato identificato il soggetto passivo del reato.

Ebbene di fronte a tutte queste informazioni, l'istigatore fornisce quel *quid pluris* ovvero quella spinta emotiva e razionale a far sì che, da mero

proposito criminoso, si passi al reato consumato. Ma nell'ambito di un gruppo settario che procede con le modalità precedentemente descritte, si può affermare pacificamente che l'istigato sia un soggetto che autonomamente è in grado di autodeterminarsi a compiere quella specifica ipotesi criminosa?

Pare abbastanza evidente che tra istigato ed istigatore ci sia un rapporto di *subordinazione psichica* in cui il secondo, quasi sicuramente, riveste una posizione di “*one up*” rispetto all'istigato.

L'ordinamento penalistico prevede l'ipotesi dell'istigazione al reato all'art. 115 c.p.: “*Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino per commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse può essere punita per il solo fatto dell'accordo*”.

Questa norma ha come fondamento, quello di fissare la soglia delle condotte penalmente rilevanti, escludendo la punibilità per la “*mera manifestazione di un intento criminoso*”, se non con le dovute clausole di riserva. Questo sta a significare che il “*mero accordo*” a commettere un reato, se non sfocia almeno nella forma del tentativo, e quindi nella concreta messa in pericolo del bene protetto, non raggiunge la soglia di punibilità.

E' come se l'art. 115cp fissasse il *limite minimo del tentativo punibile*, facendo in modo che non ci sia un'applicazione troppo estensiva dell'art. 56cp. Di fronte, però, ad alcuni interessi che per la loro natura devono trovare una tutela più pregnante, il mero accordo assume una importanza penale e quindi costituisce un reato di per se stesso, come ad esempio in materia di delitti contro la personalità dello stato.

In ogni caso l'istigazione al reato, qualora non rilevasse come reato, può essere considerato un sintomo di pericolosità sociale dei soggetti che lo hanno progettato e questi ultimi possono soggiacere ad una misura di sicurezza.

E', invece, un *determinatore al reato* chi promuove, fa nascere in altri un proposito criminoso prima di quel momento inesistente. Il determinatore è senza dubbio una figura percepita con un grosso carisma dagli adepti, tale da portare non solo all'uniformazione di un sistema di valori del tutto estraneo, ma alla pacifica e, talvolta serena, accettazione di fatti che hanno creato orrore e sconcerto nell'opinione pubblica.

Secondo il senso comune, la responsabilità, quanto meno morale, del determinatore sembra accentuata rispetto a quella dell'istigatore il quale, nonostante rafforzi l'intento criminoso, si muove su una "*preesistente volontà*" a fare un certo crimine da parte dell'istigato.

Ma sebbene si tenti di cercare di graduare le condotte, bisogna dire che questa diversità si scontra con un'ardua dimostrazione processuale sull'esistenza o meno di una *causalità psicologica*, perché non sempre la partecipazione psichica assume connotati così percepibili.

Talvolta può accadere, che la causalità si celi dietro forme subdole come il consiglio o addirittura l'apparente dissuasione volta ad una persuasione. A questo proposito pare interessante la decisione del Tribunale dei minori di Genova⁷² in cui si evince che è responsabile a titolo di concorso morale nella uccisione della propria madre, la minorenni che ha dato un

⁷² Trib Minori Genova 1 Luglio 1996, in *Foro it.*,1998II,68

consapevole apporto al rafforzamento della volontà criminosa dell'autore del delitto al quale era legata da un'intensa relazione affettiva, lamentandosi con lui del comportamento e dei propositi negativi della madre nei loro confronti, manifestando avversione e aggressività verso la stessa ed assumendo un atteggiamento di connivenza circa attività preparatorie del delitto, quali in particolare l'acquisto e la conservazione dell'arma adoperata per l'esecuzione.

Della presenza, quindi, di varie condotte criminali consumate dentro e fuori alle sette si è certi, ma la conoscenza delle quali rappresenta, ancora, la punta di un iceberg e dimostra quanto sia difficile spaccare il silenzio che circonda queste realtà. Le sole informazioni che pervengono sono dovute o ad eventi la cui vastità ed irrimediabilità mettono spalle al muro, oppure da tutti coloro che con coraggio, si ribellano e cominciano a narrare storie di inaudibile sofferenza.

3. *Aspetti criminologici dei gruppi settari*

La cronaca pone spesso in risalto accadimenti di varia e per certi versi nuova gravità, evidentemente il reato stando al passo con i tempi, si adegua a quest'ultimi, strutturandosi nei modi più confacenti ed idonei ad essere realizzato.

Alla modifica delle ipotesi criminose, con la nascita di nuove o l'aumento della loro gravità, non sembra che faccia seguito una presa d'atto consapevole da parte della collettività della pericolosità di un simile

fenomeno. Detto in altri termini, ancora oggi, per alcune ipotesi di reato, manca una corretta percezione comune.

Si cercherà di mettere in luce nel modo più chiaro, quali siano i tipi di reati presenti all'interno di determinate realtà con l'ausilio del lavoro svolto da Strano⁷³.

Nell'ambito di alcuni gruppi pseudoreligiosi (come in quelli definiti culti distruttivi), si possono, di fatto, distinguere due categorie di crimini: i crimini commessi ai danni degli adepti ed i crimini commessi dagli adepti ai danni di altri adepti o di soggetti esterni alla setta sotto il condizionamento da parte del gruppo di appartenenza.

Nella prima categoria vi rientrano le azioni illegali fatte dai leaders carismatici ai danni dei loro seguaci che subiscono simili azioni con diversi livelli di consapevolezza. Questi reati si riferiscono a: truffe, frodi, estorsioni, sequestro di persona di durata variabile, sfruttamento del lavoro e della prostituzione, lesioni provocate nel corso dei rituali, violenze fisiche di vario tipo, spaccio di stupefacenti, pedofilia, abusi sessuali, induzione al suicidio, omicidi.

Nella seconda categoria, troviamo tutte quelle azioni illegali eseguite da adepti di sette ai danni di altri adepti o soggetti esterni alla setta. Questi crimini sono rappresentati da: reati familiari (es. mancato sostentamento, abbandono), violenze e lesioni ad altri adepti durante i rituali, detenzione e spaccio di stupefacenti, abusi sessuali e pedofilia, profanazione di cimiteri,

⁷³ M. STRANO, *Manuale di Criminologia Clinica*, Firenze, 2003 disponibile presso Telematic Journal of Clinical Criminology/www.criminologia.org

maltrattamento di animali, furti ad esempio di ostie consacrate o di altri oggetti nelle chiese, concorso in truffe e frodi, furto di informazioni, danneggiamento di chiese ed altri locali.

Si può affermare, per cercare di raggruppare a grandi linee i diversi crimini, che esistono dei reati ricorrenti in ogni tipo di setta:

- nelle sette transnazionali si trovano truffe, spoliamento economico degli adepti, acquisizione di informazioni;
- nelle sette sataniche i reati sono per lo più quelli di violenza sessuale, pedofilia, lesioni, detenzione e spaccio di stupefacenti, maltrattamento di animali, azioni contro il buon gusto, profanazione di cimiteri, minacce;
- nelle psicose sette emergono l'esercizio abusivo della professione medico/psicologo, truffe.

Di fatto si può ancora agevolmente affermare che la ragione che è alla base dell'esistenza di molte sette italiane ed estere, è che sembra esistere un grande interesse pratico da parte del leader o del gruppo che ha la leadership ad:

- acquisire ricchezze mediante le quote di adesione o con l'espoliamento del patrimonio;
- acquisizione di ricchezze attraverso la vendita agli adepti di materiale bibliografico e rituale, di corsi e seminari;
- soddisfazione di desideri sessuali e perversioni;

- acquisizione di vantaggi provenienti da singole attività professionali degli adepti;
- acquisizione di informazioni sensibili⁷⁴ in campo industriale, finanziario/mobiliare e politico/istituzionale dagli adepti che ricoprono incarichi professionali ed istituzionali elevati.

I reati in cui sono a vario titolo coinvolti gli adepti, sembrano essere uniti ad una modifica della loro percezione della gravità di tali condotte, immersi in un contesto simbolico frastornante⁷⁵.

Inoltre, al fine di una maggiore comprensione, va ricordato che il linguaggio o meglio l'intero sistema comunicazionale, usato all'interno di questi contesti, si presenta criptico, nebuloso e mancante di concretezza.

Esiste una comunicazione interna che ha la funzione di tenere coeso il gruppo: essa ha un linguaggio specifico compreso del tutto solo dall'adepto.

Viene usata una fraseologia che dà significato ad un oggetto o ad un evento usando parole di solito estranee al vocabolario in uso o che hanno, nella consuetudine del discorrere normale, un significato difforme.

Con un'analisi siffatta, è possibile determinare il livello di complessità dei rapporti dentro il gruppo ed il livello di introiettamento della cultura della setta da parte di quei soggetti che giungono all'osservazione clinica.

⁷⁴ Tali informazioni possono essere in seguito usate dalla setta per speculazioni, ricatti ed altro.

⁷⁵ In alcune circostanze, come ad esempio in situazioni di trance nel corso di rituali particolari, è ipotizzabile addirittura uno stato alterato assoluto di coscienza che pone l'adepto in una condizione di gestione totale da parte del leader, avendo il seguace una modestissima consapevolezza.

La comunicazione all'esterno, invece, è costituita dalla modalità espressiva mediante la quale la setta fa proselitismo ed offre una giustificazione comportamentale in ambito sociale.

I canali con i quali si fa riconoscere sono: la produzione letteraria specifica (libri e riviste), la divulgazione “*face to face*” ed ora anche l'utilizzo di mezzi informatici tra cui internet. Quest'ultimo mezzo, anche se può creare allarme per la facilità di accesso, permette agli studiosi nuove comprensioni, ad esempio analizzando la newsgroup ed i forum.⁷⁶

Si può correttamente affermare, stando le cose nel senso fin qui detto, che il condizionamento psichico, che può diventare un processo manipolativo mentale, si trovi solo all'interno delle realtà settarie o che comunque sia relegato in ambienti di sotto-cultura a cui superficialmente si attribuisce la responsabilità?

4. *Il condizionamento nel rapporto tra coniugi: i riflessi sulla famiglia*

Nell'avvicinarsi al tema del condizionamento, il dato importante è stato, non solo il rendersi conto di quanto tutti si è all'interno di dinamiche condizionanti, ma soprattutto lo scoprire che non esistono nuclei relazionali in cui sentirsi del tutto protetti e, come dire, immuni da questo fenomeno.

⁷⁶ Attualmente la newsgroup più rappresentativa, continua STRANO in *Manuale di Criminologia Clinica*, op. cit sulla quale ogni giorno si danno appuntamento tutti i seguaci del demonio è <alt.satanism>., in cui si scambiano informazioni sul satanismo, si discute della cronaca, si danno suggerimenti. In questo momento ,continua l'autore, l'argomento principale è quello centrato sulle pesanti accuse che vengono rivolte ai vari gruppi a cui partecipano i leader delle organizzazioni sataniste, appassionati di magia nera molti dei quali di età giovane

E' chiaro che la famiglia non si può considerare come *entità statica*, ma è in continuo cambiamento per le dinamiche che avvengono dentro e fuori di essa.

La realtà è che l'essere o il divenire membro di un culto o di una setta, è una esperienza talmente assorbente che imprime un marchio indelebile nella esistenza della persona che la vive; ma può capitare, ed accade più spesso di quanto si pensi, che tutto ciò avvenga all'interno di un nucleo familiare in cui un coniuge "*decida*" di percorrere una strada diversa da quella usuale.

Pare evidente che al mutare dell'atteggiamento di uno dei componenti, nel nostro caso di un coniuge, viene a cambiare notevolmente la dinamica familiare fino a quel momento in atto.⁷⁷

In determinate circostanze, un credo religioso, prima inesistente, può far sorgere conflittualità familiare, quando la forma di religiosità che viene *accettata*, propone un sistema rigido di regole, norme di riferimento e sollecita l'adesione acritica, scoraggiando ogni forma di contributo personale di pensiero e relazione.

In alcune occasioni, è stato possibile osservare che l'adesione ad un culto con le caratteristiche già evidenziate, tende a mettere in crisi i rapporti fra i membri di una famiglia soprattutto perché questi non sono più spontanei e

⁷⁷ Il contributo che viene dato trova le sue basi sulle relazioni presentate presso il convegno di studi tenutosi il 24 Maggio 2003 presso il monastero della certosa di Firenze il cui titolo era "*Menti in ostaggio*", *tecniche di persuasione e condizionamento mentale nella società odierna*. Più nel dettaglio sono usate quelle da A.AVETA (circa l'argomento presente) e da S. POLLINA (circa il condizionamento nei minori).

diretti, ma mediati dagli insegnamenti di un capo carismatico o dai discenti del gruppo⁷⁸.

Pare interessante sottolineare, in tale analisi, l'attività compiuta dal CeSAP (Centro Studi Abusi Psicologici) secondo il quale tra le 456 richieste di assistenza arrivate al centro nel 2002, il 23% dei richiedenti aveva problemi di separazione/divorzio a causa dell'adesione di uno dei coniugi ad un gruppo settario; inoltre, il 10% aveva già iniziato le pratiche divorzili, la restante percentuale aveva una condizione di *separati in casa* o si stava apprestando a procedere legalmente.

Da questa analisi, risulterebbe che nell'80% dei casi sono le donne che aderirebbero alla *nuova ideologia* incriminata.⁷⁹ La modalità con la quale si arriva alla rottura del legame con il coniuge non coinvolto, è adottando la tecnica della cd. *profezia che si auto adempie* in base alla quale chi recluta, predice al seguace che sarà messo alla prova, o magari tentato dal demonio, attraverso gli amici, parenti, familiari che lo vorranno ostacolare nel perseguire il cammino della verità.

Puntualmente quando tutto questo si verifica, il seguace già ben istruito e preparato a dovere, vedrà che la predizione si sta verificando ed attribuirà, a questi atteggiamenti, il significato a cui è stato adeguatamente preparato. A

⁷⁸ Nella pressoché totalità dei casi, i precetti del leader si prefiggono la rottura dei legami tra il neofita ed il mondo esterno alla setta, tra cui la famiglia che non accetta

⁷⁹ L.TINELLI, presidente nazionale del CeSAP, fa notare che i dati appena menzionati, sono parziali per difetto poiché trattandosi di un osservatorio permanente sul territorio con lavoro fatto da volontari, può essere suscettibile di qualche "disattenzione" da chi fornisce il proprio contributo continuo.

questo punto il coniuge settario, inizierà a negare la sua affettività al partner, quasi come una sorta di “*disconoscimento amoroso*” .

L'altra via che può essere usata dal gruppo settario per allontanare i coniugi, è il prevedere per il neofita, una esperienza di vita particolarmente importante all'estero, una specie di “missione” in cui, nella maggior parte dei casi, l'altro coniuge non riesce a sapere dove viva il proprio caro che ha aderito alla nuova realtà.

Come pare evidente, l'intero meccanismo avviene lentamente e in modo quasi impercettibile da parte del neo seguace tanto che, da un lato, i suoi *meccanismi di allarme* non si attivano e, dall'altro, è anche corretto dire che l'adepto avendo la necessità di soddisfare un suo bisogno interiore, certamente “*ci mette del suo*” in termini di applicazione e buona volontà iniziale.⁸⁰ Questo *trade union* fa scattare il processo manipolativo del quale si è già accennato in precedenza.

Da uno studio basato sull'analisi dei colloqui e su una ricerca fatta su provvedimenti giudiziari, memorie, relazioni di assistenti sociali, di consulenti d'ufficio e di parte, emerge un dato molto interessante che preme evidenziare. Tra le diverse crisi matrimoniali che hanno, poi, ripercussioni legali, si sta facendo strada la situazione in cui chi chiede la separazione o la subisce da un partner settario, non utilizza la ormai arcinota formula della

⁸⁰ Uno dei parametri che permette di capire quanta adesione ci sia nel neofita al gruppo, è dato dalla capacità di usare con maestria e frequenza il nuovo lessico imparato ed in cui si sente inglobato. Questo è uno dei primi cambiamenti di mentalità che, quasi sempre, si traduce anche in un mutamento del modo di vestire, in un diverso atteggiamento verso la vita; così il neofita diventa fatalista (o per lo meno ha certe tendenze prima inesistenti) nel senso che ha una ridotta motivazione nel voler migliorare, raggiungere nuovi obiettivi sul lavoro, ottenere un titolo di studio superiore o dedicarsi alle proprie passioni durante il tempo libero ecc.

incompatibilità caratteriale, ma “si rimprovera” *una trasformazione della personalità* del coniuge.

La prova dell'avvenuto mutamento, si scorgerebbe nelle nuove regole imposte dal coniuge -adepto all'interno del nucleo familiare, con orari, amicizie diverse e spesso con una dieta alimentare difforme da quella da sempre praticata. La rottura della famiglia in simili condizioni è pressoché scontata data la totale indiscutibilità delle posizioni prese dal coniuge a cui l'altro non aderisce. Ed allora che fare di fronte a tutto ciò?

Si ritiene necessario, inizialmente, un processo di consapevolezza profondo con l'aiuto di esperti ed, in seguito, l'utilizzo dei rimedi giuridici che si conoscono allorquando il desiderio di vivere insieme sia non più attuale. Si sostiene, pertanto, una pluralità di competenze in cui certamente la figura dell'avvocato è quella determinante proprio in tutti quei casi in cui gli interessi in gioco sono così rilevanti che necessitano una soluzione tempestiva.

Ma che cosa accade quando una dinamica condizionante si instaura all'interno di un nucleo familiare con dei figli? Qui, al contrario dell'analisi fatta in precedenza, lo scenario di azione muta sostanzialmente ed allora fino a che punto si può *consentire* ad un coniuge di intervenire in modo così forte all'interno della vita di suo figlio?

5. *Condizionamento psichico nel rapporto con i minori*

Lo scenario che si è appena analizzato, come è ovvio, muta del tutto allorquando uno dei coniugi decida non solo di intraprendere un cammino

all'interno di uno dei *gruppi alternativi* di cui si è tanto discusso, ma quando questo suo comportarsi abbia delle ripercussioni sui figli.

L'ambiente in cui vive e cresce un bambino gioca un ruolo fondamentale per la buona costruzione della propria idea di sé (o senso di identità). Quest'ultima corrisponde a ciò che un soggetto pensa di essere, pertanto una persona, ad esempio, può ritenere di essere molto capace ed invece le persone considerarlo non in grado ecc.

Una buona e realista idea di sé, non solo aiuta ad un migliore inserimento sociale, ma mette in condizione ogni soggetto di conoscere per davvero quali siano i propri punti di forza e le proprie debolezze sulle quali lavorare.

Ci sono vari fattori che condizionano la costruzione dell'idea di sé come:

- il giudizio che il bambino riceve dalla realtà⁸¹: è quest'ultima che “gli dice” se ha le capacità necessarie per una certa attività;
- il giudizio degli altri: quest'ultimo è formato da tutte le valutazioni che il bambino si sente dire all'espletamento delle sue attività. Naturalmente il peso occupato dai genitori o dagli adulti di riferimento, è il punto nevralgico in cui ruota lo sviluppo corretto del bambino, in quanto egli tenderà sempre più a comportarsi secondo ciò che simili figure dicono di lui;
- esistenza di modelli a cui il bambino si identifica o si commisura. Un' impostazione di vita che si differenzia marcatamente dalla vita di altri

⁸¹ GUIDO PETTER *L'Adolescente impara a decidere e a ragionare, introduzione allo studio del pensiero formale e delle condizioni in cui si formano le decisioni*, Giunti, 2002 cap.14 pag.149.

bambini, inevitabilmente lo porterà ad un isolamento attuato dai suoi pari; la situazione peggiorerà ulteriormente allorquando l'esistenza, vissuta all'interno della famiglia, risulterà del tutto in dissonanza con le dinamiche di vita che esistono al di fuori.

In alcuni di questi culti, come si è potuto notare, si devono abbracciare delle scelte alimentari rigide e pericolose quando si tratta della crescita, dello sviluppo dei bambini; inoltre in alcune sette, tra le quali ad esempio quelle dei testimoni di Geova, vige la pratica diffusa dell'astensione di emotrasfusioni ed il rifiuto di emoderivati per curare qualunque malattia.

Nonostante ciascuno abbia il diritto di credere in ciò che ritiene giusto, se non con i limiti già evidenziati, è bene dire che la nostra costituzione afferma con forza all'art.30 il diritto-dovere che ogni genitore ha nel mantenere, istruire, educare la prole anche nata al di fuori del matrimonio e prevede, inoltre, in caso di incapacità dei genitori, che questi compiti siano assolti da altre figure determinate dalla legge stessa.

L'art.147cc. entra maggiormente nel merito stabilendo che:

“il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”

E ,ancora, l'art. 32 della costituzione sancisce la tutela del diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività. A questo punto, quindi, viene da chiedersi che tutela possa essere attuata su dei minori che, non avendo questi ultimi fatto alcuna scelta religiosa di

genere, si vedano, loro malgrado, a subire le conseguenze psico-fisiche innescate da dinamiche comportamentali da parte delle proprie figure di riferimento.

Da quanto detto, pare opportuno, considerare in tutta onestà, che un bambino cresciuto all'interno di un gruppo settario od in un' altra realtà con le caratteristiche di cui si è discusso, non sarà mai "uguale" ad un suo compagno che abbia vissuto all'interno di dinamiche non così fortemente strutturate.

La diversità maggiore, non solo si apprezzerà nei confronti della formazione di un senso di identità dipendente, ma si scontrerà con una chiusura alla normale socializzazione e a tutte le opportunità offerte dal mondo delle comunicazioni in cui la crescita è data dal continuo interfacciarsi con l'altro, in un rapporto di complementarietà. Inoltre, una posizione di rigidità che riconosca nell'altro il "*diverso*" che è sbagliato di per se stesso, quale portatore di valori non veritieri, rende arduo e solitario il cammino nella vita.

Come sembra ovvio, quindi, la risposta è che determinate scelte non debbano influire assolutamente sulla normale crescita di un essere umano in formazione, ma nonostante queste affermazioni la cronaca, ancora una volta, dimostra l'ineludibilità di simili discorsi. Persino gli strumenti giuridici, sebbene esistenti, trovano un certo ostracismo alla loro attuazione per la delicatezza che comporta questa materia.

PARTE SECONDA

Condizionamento psichico: profili penalistici

Capitolo V

Vaglio storico del delitto di plagio: retrosceni di una norma subdola

SOMMARIO: 1. Introduzione storica al delitto di plagio - 2. Il plagio: analisi di una norma discussa - 3. Il concetto di personalità-patrimonio all'interno del plagio: Critiche

1. Introduzione storica al delitto di plagio

Il termine “*plagium*” usato nel linguaggio giuridico dal III sec. a.C, era in grado di designare l'azione di impossessamento, di trattenere o fare oggetto di commercio un uomo libero o uno schiavo altrui.

Il diritto intermedio, si apprestava a ricomprendere in tale delitto, il sottoporre illegittimamente un essere umano in schiavitù o il suo trasferimento contro la sua volontà, in altri luoghi facendolo oggetto di negozi giuridici.

In seguito, con la abolizione della schiavitù nel 1791, il plagio cessava di essere un reato contro la proprietà di esseri umani e veniva concepito come delitto contro la libertà individuale. Nonostante un simile passo in avanti, ugualmente restava in piedi il fatto che questo reato dovesse essere attuato mediante un'azione fisica ed individuato attraverso elementi oggettivi.

Prima dell'unità d'Italia, l'influenza codicistica era ispirata al modello francese ne erano degli esempi i codici penali delle due Sicilie, quello di Parma, il Pontificio Regolamento romano ed il codice degli ex stati estensi.⁸²

Costituì una sorta di eccezione alla situazione storica del tempo, il codice penale toscano del 1859 in cui emergeva una codificazione che identificava una posizione di rilievo alla libertà morale. Si scorgevano ipotesi criminose volte a reprimere i vari e possibili attacchi alla libertà e ne erano un esempio l'articolo 190⁸³ dedicato alla repressione dell'arresto arbitrario da parte di agenti pubblici.

Si trovava invece all'art. 360⁸⁴, un completamento dell'art. 190, in quanto normava il carcere privato ad opera di soggetti privi di alcuna autorità. Ma l'articolo che si reputava maggiormente significativo nella

⁸² T.FERRAROTTI, *Commento teorico pratico al codice penale di Vittorio Emanuele II*, Torino Tipografia Bianciardi, 1860,pag.280 e ss.

⁸³ *“Ogni agente della forza pubblica il quale abusando della sua qualità, ha eseguito per odio, per cupidigia, o per altra privata passione un arresto o una perquisizione, è punito con il carcere da tre mesi a tre anni.”*

⁸⁴ *“Chiunque non rivestito di autorità legittima tiene ingiustamente rinchiusa od altrimenti arrestata una persona è punito come colpevole di carcere privato con la casa di forza da tre a sette anni e nei casi più leggieri colla carcere da sei mesi a tre anni”*

disamina che ci si accinge ad illustrare, era rappresentato dal 358 che recitava:

*“Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito d’una persona, suo malgrado, od anche d’una persona consenziente, che sia minore di quattordici anni soggiace come colpevole di plagio...”*⁸⁵.

Era indubbia la sensibilità del legislatore toscano che scorse, anticipando i tempi, i vari attacchi che poteva subire la libertà con modi e su piani difformi. Il delitto di plagio se da un lato era quindi previsto all’art. 358 del codice toscano, erano d’altro canto evidenti diverse figure di reati contro la libertà personale⁸⁶.

Il codice Zanardelli (1889 in vigore nel’90) elaborò un suo sistema di tutela ispirato dal legislatore toscano, senza però che l’art. 358 vi trovasse posto. Il plagio venne previsto all’art. 145⁸⁷ con il medesimo *nomen iuris*, ma rubricato come una ipotesi criminosa sulla schiavitù.⁸⁸ Questa norma mostrava una elaborazione della tutela della libertà morale con la protezione del singolo soggetto.

Una chiara ricostruzione di questa ipotesi criminosa la troviamo con l’ausilio dello studioso Enrico Pessina⁸⁹, il quale scriveva:

⁸⁵ A. USAI, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, Giuffrè, 1996, Milano, pag 2

⁸⁶ R. TOZZI, *Corso di diritto penale*, Napoli, 1891, II, pag. 231

⁸⁷ art. 145 *“Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni”*

⁸⁸ A. USAI, *Profili Penali*.... op. cit., pag. 3

⁸⁹ E. PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Napoli, 1871, II, pag 153 e ss

“L’impossessarsi della persona di un uomo impedendogli la libera disposizione di se stesso con la possibilità di invocare il soccorso degli altri uomini per recuperare la propria autonomia, è l’essenza di questo reato e costituisce la più grande delle aggressioni alla libertà dell’uomo individuo.

Esso ebbe anticamente due nomi, che rispondevano a due figure distinte l’una dall’altra, secondo che lo scopo immediato dell’impossessamento era il ridurre in schiavitù l’individuo rapito, o il togliergli per maggiore o minor tempo la libera disposizione delle sue forze, cioè il plagio ed il carcere privato.

Col dileguarsi della schiavitù il reato della vendita dell’uomo libero divenne meno frequente, e fu costruita la figura di un plagio improprio, cioè dell’impossessamento dell’uomo non già allo scopo di ridurlo in schiavitù, ma in quello di forzarlo al servizio militare straniero (plagium militare) o in quello di educare i fanciulli ad una data religione od a un qualche mestiere, sia legittimo, sia turpe.

E in generale il plagio non indicò più esclusivamente l’assoggettamento dell’uomo libero allo stato di servitù, ma ogni impossessamento della persona altri anche con parziale privazione di libertà purché intendesse ad una usufruttuazione dell’uomo per un tempo indefinito.”

Con il codice Rocco (del 1930), il legislatore continuò a muoversi all’interno della logica adottata dal codice del 1889 ma cercando di cogliere il più possibile, per quei tempi, l’evoluzione dei fenomeni legati alla suggestione ipnotica. In tal senso, il legislatore si preoccupò di prendere in considerazione la possibilità di instaurare un legame di sudditanza

psicologica tramite l'uso di tecniche che derivavano dalla psicoanalisi⁹⁰, cercando di tutelare la personalità in modo più stringente.

L'articolo 603 evidenziò lo sforzo che il legislatore fece nel codificare una realtà ancora poco conosciuta in Italia. A distanza di anni, sia la giurisprudenza⁹¹ della Corte Costituzionale che della Cassazione, affermarono che l'art. 603 nacque per un errore dei compilatori del codice e che non riguardava ipotesi di schiavitù, non avendo niente in comune con l'art. 145 del codice Zanardelli.

Ma se da un lato l'articolo 603 fu una sorta di codificazione coraggiosa e magari poco illiberale nella formulazione della condotta criminosa, si ritiene ancora oggi che questo articolo costituì comunque l'inizio di uno temi più dibattuti .

2. *Il plagio: analisi di una norma discussa*

L'abrogato articolo 603 del codice penale, delineava il reato di plagio con la seguente formulazione:

⁹⁰ In quegli anni in Italia la psicoanalisi era ai suoi albori e si presentava all'interno di un mondo scientifico ed in un contesto culturale ancora poco preparato a cogliere simili sviluppi legati a delle vere e proprie tecniche di suggestione in grado di influenzare la volontà del soggetto; pertanto lo sforzo che il legislatore fece nel cercare di apprestare riconoscibilità ed una evidenza scientifica non fu cosa di poco conto.

⁹¹ C.Costituzionale 8 giugno 1981, n. 96 in G.U. 10/6/1981, n.158 e C.Cassazione in cui emerge che tutte le ipotesi di schiavitù e simili a quest'ultima ricadono sotto l'art. 600cp vedi Cass.,V,7.12.1989, IZET ELMAZ e altri in Foro it.,1990,II,c.369ss.,vedi nota di R. PEZZANO,c.369ss.

“Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.”

Questa norma si presentava ad una immediata lettura, come una disposizione con una sua precipua caratteristica atta a regolamentare i rapporti inter-soggettivi morali tra persone che, per come erano strutturati, nati, gestiti, presentavano una sorta di *“anomalia relazionale”* meritevole di sanzione penale. Il plagio era pertanto visto, da una siffatta formulazione, come una sorta di *“devianza”* del rapporto interpersonale ritenuto *“normale”*.⁹²

Si riteneva opportuno focalizzare l’esame del tema sulla consapevolezza dell’importanza della fase formativa del volere considerando la sua tutela come un momento irrinunciabile nella protezione complessiva della libertà dell’individuo.

Una simile evidenza, la si trovava già sfogliando uno dei più noti commentari al codice Zanardelli (1889) in cui si leggeva:

“la libertà dell’uomo individuo non è l’injuriae licentia, ma quell’autonomia riconosciuta e protetta dalla legge, in virtù della quale l’uomo deve essere rispettato nel libero determinarsi ai vari atti della vita....

La libertà individuale è la costante facoltà dell’uomo di esercitare le attività proprie, così fisiche così morali, al servizio dei propri bisogni. Senza questo sarebbe inutile l’esistenza e l’integrità personale, le quali non

⁹² M. MANFREDI, *Soggezione interpersonale e reato di plagio*, Adda-Bari,1974, pag 12

*sono beni in loro stesse ma in quanto servono di strumento all'esercizio della attività personale".*⁹³

Il concetto, quindi, della libertà morale si apprezzava con nettezza e rappresentava una sorta di presupposto indispensabile che operava come *prius* logico che rendeva effettiva la concreta attivazione dei vari momenti della libertà individuale fin dalla fase precedente. Fu allora che la dottrina si interrogò su tale fenomeno e sulla sua abrogazione attraverso la pronuncia di incostituzionalità⁹⁴ del reato di plagio.

La Corte, pose in risalto proprio i dubbi, le incertezze, circa una simile formulazione di reato per giungere poi alla sua abrogazione. Analizzando ciò che emergeva dalla sentenza, a distanza di anni l'iter argomentativo seguito, mostrava la difficoltà di normare una siffatta ipotesi criminosa al punto da portare a sostenere taluni che la Corte, non abbia ritenuto più esistente ed attuale un comportamento criminoso simile ed abbia con ciò, colto l'occasione per una sua eliminazione definitiva.

3. *Il concetto di personalità-patrimonio all'interno del plagio: Critiche*

Dalla relazione del guardasigilli⁹⁵ al progetto definitivo del codice penale vigente, si evinceva un rapporto in cui il "colpevole" acquistava sulla "vittima" una completa padronanza, dominio che si attuava nel distruggere la libertà del soggetto passivo, impadronendosi della sua personalità. In un

⁹³ P.BENASSI, *Osservazioni sul delitto di plagio in rivista penale*, 1974

⁹⁴ C. Costituzionale n°96 1981

⁹⁵ Novissimo Digesto, voce Plagio, p.1096

simile contesto, il giudice era tenuto, al fine di verificare la sussistenza del plagio (ex art. 603), ad analizzare se il rapporto tra vittima e colpevole fosse di “*completa soggezione*”.

Appare evidente che di fronte ad una norma formulata in questo modo, la facoltà di liberamente volere costituiva niente di più che una *res* in potere dell'autore del reato. Pertanto la libertà, la personalità e la volontà si presentavano, allora, come qualcosa che ciascuno possedeva e che, in certe circostanze, potevano essere tolte dall'esterno.

Pareva, allora, opportuno constatare che la norma sul plagio fu vista, da una certa dottrina, come una sorta di riduzione di un individuo ad una *res*, poiché, come constatava lo stesso Manfredi,⁹⁶

“è necessario essere coscienti che la reificazione è comunque già avvenuta a livello teorico. Sarebbe quindi, proprio nel pensiero di coloro che considerano la libertà, volontà e personalità come beni in proprietà del soggetto e pertanto suscettibili di sottrazione”.

La personalità è una cosa che l'uomo possiede; quindi può essere sottratta; dunque si deve prevedere un delitto, che chiamiamo plagio, consistente nella sottrazione della personalità. E anche: la volontà è una facoltà dell'anima, una sua funzione; in quanto funzione, può essere impedita; deve esistere un reato consistente nell'impedire di volere liberamente e questo reato è il plagio.”

Un simile modo di porsi, nonostante non si presenti in linea con la trattazione che si sta elaborando, si riteneva giustificato dalla non buona

⁹⁶ M. MANFREDI, *Soggezione Interpersonale e reato di plagio*, op. cit. pg. 73

formulazione che presentava l'art. 603. Tuttavia si ritiene corretto sostenere che, ancora oggi, qualunque bene/interesse che meriti una tutela giuridica nel senso di cui si discute, obbliga, inevitabilmente, lo studioso di diritto ad un procedimento di astrazione logica che serve ad identificare da un lato, il bene meritevole di protezione e dall'altro, a restare entro confini accettabili e quindi non vessatori per il normale vivere di ciascuno.

La “*reificazione*”, pertanto, quale momento di costruzione di una fattispecie criminosa, la cui delicatezza si attua nel prevedere per legge una delimitazione della libertà del soggetto autore di una certa condotta, si ritiene un momento imprescindibile in mancanza del quale risulterebbe oltremodo arduo discernere i già difficili valori ai quali riservare tutela.

G.M Flick discostandosi da simili assunti, seguì l'impostazione che vedeva necessario porsi il problema di come poter rivolgere protezione a beni-interessi-valori ritenuti rilevanti nell'ordinamento alla luce di “*un'ottica dinamica*”, nel senso che l'analisi di questa tematica, considerava che dovesse essere non già di valutazione morale/etica dei contenuti proposti, la cui garanzia trovava (e trova) supporto nella stessa costituzione all'art. 21, ma riteneva che fosse opportuno porsi semmai il quesito da un lato, della liceità o meno dei mezzi usati nelle dinamiche manipolative e dall'altro, dei riflessi negativi che trovavano delle ripercussioni pericolose per l'intera collettività.

Pareva doveroso, con ciò, prendere atto dell'esistenza di nuove tecniche plagianti frutto di un loro affinamento metodologico grazie anche ai progressi delle scienze psicologiche.

Pertanto si riteneva che se ci si limitava a sostenere che *“l’interesse del controllo sociale verso la soggezione interpersonale non riguarda la libertà individuale della persona soggetta, ma il suo indottrinamento in una direzione non congruente con i valori ufficiali”*⁹⁷ forse si rischiava di rimanere vincolati ad una sorta di *“pregiudizio di lettura”* dal quale sarebbe stato inevitabile, a quel punto, sostenere come si evinceva dall’opera di Manfredi *“quanto il plagio sia come concetto che come norma penale solo una congettura inverificabile e riferita ad una situazione immaginabile che non può essere la descrizione di una situazione reale.”*

Si reputava pertanto corretto spostare il punto di vista dell’analisi del fenomeno sugli elementi già evidenziati e cercare di vedere, al contempo, se una siffatto ragionamento potesse essere accettabile per il diritto penale.

⁹⁷ M. MANFREDI, *Soggezione Interpersonale e reato di plagio*, op. cit. pg.84

Capitolo VI

La struttura del delitto di plagio

SOMMARIO: 1. Lo stato totale di soggezione nell'articolo 603 cp: critica - 2. Stato totale di soggezione e capacità d'intendere e volere - 3. Sindacabilità della condotta di plagio - 4. L'evento del reato di plagio - 5. Il consenso quale esimente del reato di plagio: Critica

1. *Lo stato totale di soggezione nell'articolo 603 cp: critica*

La trattazione che la dottrina si accinse a compiere in merito all'abrogato reato di plagio, si muoveva dal concetto di “*stato totale di soggezione*” nella sua accezione negativa; ovvero poiché non era (e non è) possibile tirarsi fuori dalle dinamiche condizionanti in quanto utili all'evoluzione dell'essere pensante (cd. condizionamento buono), in tale contesto ciò che premeva analizzare, era proprio la valenza negativa di questo meccanismo.

Così come sosteneva G.M.Flick “...*in altre parole non può interessare, sotto il profilo giuridico ed in relazione al plagio, la suggestione in quanto semplicemente formazione di un'idea, convinzione o tendenza...*”⁹⁸ pareva opportuno e logico arginare l'ipotesi prevista all'art. 603 ai soli casi di

⁹⁸ G.M.Flick, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano- Dott.A.Giuffrè , 1972, pg.85

suggestione in senso stretto, in ciò che sembrava quasi apparire un “*vero e proprio automatismo*” di condotte.

Era corretto parlare di dinamiche manipolative che facessero nascere una sorta di “*credenza immediata*”⁹⁹ in colui che “*subiva*” un condizionamento nel senso già precisato?

Il risultato di questi processi, come già sostenuto, non era (e non è) uguale per ogni persona ed era indubbio che occupavano un posto importante una serie di variabili che potevano svolgere un “*ruolo agevolatorio*” per quanto riguarda la tempestività o meno dell’instaurazione di una tale dinamica; ne erano (e sono) degli esempi la sottoalimentazione o la mancanza di taluni nutrienti (che, come già sostenuto, privando le strutture cerebrali di alcune molecole essenziali, portano lo stato di vigilanza ad essere alterato o grandemente scemato), una ricerca esasperata di risposte immediate di tipo trascendenti, la mancanza di amore, di affettività.

Nonostante ci fossero delle diversità che caratterizzano ciascuno in termini di “*personale condizionabilità*”¹⁰⁰ rispetto ad una certa tecnica, non

⁹⁹ De VINCENTIIS-SEMERARI, *Contributo medico-legale all’interpretazione della norma giuridica a contenuto psico-patologico*, in G.P, 1966,I, pg.361

si riteneva corretto affermare (ex art. 603cp) che esistesse una sorta di automatismo in virtù del quale con l'instaurarsi di siffatte metodologie, "immediatamente" scattasse lo "*stato totale di soggezione*".

Il legislatore del resto, nell'enucleare l'art. 603, tentò, a suo tempo, di limitare la norma proprio ricorrendo ad una nozione quantitativa quale era appunto "*lo stato totale*"; giacché interpretando la norma *a contrariis*, non ci si sarebbe trovati di fronte ad ipotesi di plagio conclamato (ma semmai ad un tentativo di plagio), allorquando la soggezione summenzionata non fosse stata totale, ma parziale.

Fu opportuno che la dottrina del tempo, si chiedesse se un simile approccio potesse coincidere con lo stato di incapacità di intendere e volere causata da una soggezione totale che avesse "*espropriato la personalità*"¹⁰¹ del soggetto. Se si accettava, però, di asserire, da un lato, la coincidenza tra la perdita della capacità naturale dovuta ad uno stato totale di soggezione, in cui si giungeva a sostenere che colui che era stato sottoposto a pratiche psigagogiche non era in grado di intendere e volere, inevitabilmente, si andava ad allargare troppo il concetto di capacità naturale.

¹⁰⁰ G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità nel delitto di plagio*, op. cit.pg.93 sostiene: "...l'efficacia della suggestione è strettamente connessa e circoscritta a quei contenuti i quali possono trovare adeguata risonanza nel soggetto passivo ed essere trasformati secondo il suo sistema del reale. Nella suggestione non v'è cioè da parte di tale soggetto un atteggiamento inerte, bensì un iter attivo e intenzionale, caratterizzato da una serie di motivazioni- nella recezione o nel rifiuto dei diversi contenuti suggestivi- correlate al rapporto esistente tra le personalità del suggestionante e del suggestionato, nonché alle qualità peculiari di queste ultime. La precisazione appare significativa, anche e direttamente sotto il profilo giuridico, per un duplice aspetto, in certo qual modo consequenziale alla constatazione che l'azione suggestiva non vale comunque a spersonalizzare in senso stretto ed assoluto il soggetto passivo, bensì anzi si innesta proprio – alla stregua dei rilievi precedenti- su una determinata componente (vorremmo dire, in senso improprio, di predisposizione) della sua personalità."

Fu necessario, pertanto, cercare di guardare il fenomeno dei condizionamenti manipolativi, non già riflettendo su “*quanta*” suggestione introdurre in una fattispecie incriminatrice al fine da far scattare la punibilità come era formulato l’art.603, perché un simile approccio era foriero di discussioni, arbitrarietà e si riteneva che creasse delle inevitabili disparità di trattamento tra soggetti, idee proposte. Si reputava importante, allora, un esame che prendesse in considerazione i metodi usati concretamente.

Nella disamina dell’argomento, si apprezzavano le osservazioni esposte da G.M.Flick¹⁰², in cui l’autore sosteneva la difficoltà giuridica- applicativa dell’art. 603 ed inoltre si condivideva quanto fosse fallace una disposizione che venisse interpretata alla luce di una concezione meramente psicologica del reato di plagio, in quanto scorgere una condotta suggestionante che avesse rilevanza penale, era cosa ardua, data la difficoltà di creare evidenze scientifiche in una simile tematica.

Ed ancora, leggere l’art.603 alla luce della soggezione, implicava riconoscere una portata limitata alla disposizione giacché, l’articolo in esame, si sarebbe riferito solo ad un determinato soggetto passivo con caratteristiche psicologiche particolari e non alla tutela della personalità in senso ampio.

¹⁰¹ G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità nel delitto di plagio*, op. cit. pg.88

¹⁰² G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità.....*, op. cit. pg.94 il quale sostiene “ *Da ciò dunque l’altrettanto logica constatazione di ordine giuridico che l’art. 603 cp., se ricostruito nella prospettiva della suggestione, verrebbe a circoscrivere grandemente la propria portata: la norma potrebbe riferirsi soltanto ad un soggetto passivo in condizioni e con caratteristiche psicologiche particolari, riconducibili in definitiva alla deficienza psichica in senso ampio.*”

Visto, quindi, in questa ottica, l'art.603 poteva portare l'interprete a scorgere una sorta di "*ampliamento del concetto di deficienza psichica*" nella quale avrebbero trovato protezione/riconoscimento le "*personalità deboli*"¹⁰³.

Infine, era necessario chiarirsi se per accertare lo stato totale di soggezione, fosse corretto riferirsi alla capacità di intendere e volere poiché, se così non si fosse fatto, non sarebbe restato altro che attuare una sorta di "*comparazione comportamentale*", in sede di accertamento processuale, in cui si sarebbero presi ad esame i propositi, il tipo di condotta precedente al plagio che aveva quel soggetto, con l'esame dell'attuale situazione comportamentale, volitiva in cui versava, a quel punto, l'individuo soggiogato totalmente.

Pareva evidente quanto quest'ultimo modo di porsi, facesse perno su una valutazione di tipo presuntiva¹⁰⁴ che, analizzando le idee, sarebbe stata in grado di discernere una scelta consapevole di adesione, da una che non lo sarebbe stata, dimenticando, che un siffatto paragone di condotte, avrebbe implicato il prendere atto dell'esistenza di un comportamento che si era scostato da quelli che erano i "*suoi sviluppi presumibili ex ante*"¹⁰⁵.

In pratica si sarebbe dovuto sostenere, che a quella condotta, risultante da plagio, non sarebbe mai giunto quel soggetto attraverso una propria

¹⁰³ DE VINCENTIIS-SEMERARI, *Contributo medico-legale all'interpretazione della norma giuridica a contenuto psico-patologico* op. cit. in G.P., 1966,I,pg. 384 in cui si evince secondo gli autori che sono personalità deboli quelle "*scarsamente sviluppate dal punto di vista individualistico e particolarmente recettive ad indirizzi di ordine collettivo*".

¹⁰⁴ G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità...* op. cit. pg.102

¹⁰⁵ G.M. FLICK, *La Tutela della Personalità...* op. cit. pg. 102

autodeterminazione il cui il metro di giudizio, sarebbe stato pericolosamente costituito dall'ausilio di elementi esteriori come *“la evidenza del grande contrasto comportamentale”*.

A questo punto pareva indubbia da un lato, la fallacia dell'accertamento della soggezione attraverso un giudizio presuntivo/di valore e, dall'altro, emergeva con evidenza la discrezionalità, pressoché totale, riservata all'interprete in sede applicativa per un'ipotesi di reato la cui sanzione penale era severa (reclusione da 5 a 15 anni).

2. *Stato totale di soggezione e capacità d'intendere e volere*

A questo punto restò alla dottrina di domandarsi se fosse possibile accertare *“lo stato totale di soggezione”*, ricorrendo alla mancanza di capacità di intendere e volere¹⁰⁶.

L'utilizzo del parametro della capacità di intendere e volere, si reputava però che comportasse un *“non volere”* considerare appieno le varie sfumature presenti nel rapporto tra persone, che, per la loro molteplicità, (sono ed) erano difficilmente inquadrabili in una categoria astratta, unitaria come si presentava, appunto, la capacità naturale.

Si condivideva, a tal guisa, l'opinione di G.M.Flick il quale precisava che *“attraverso il parametro dell'incapacità di intendere e volere l'automatismo conseguente alla suggestione si coglie, in altri termini, nel*

¹⁰⁶ La capacità di intendere consiste nella capacità di rendersi conto del valore sociale dell'atto che si sta compiendo; la capacità di volere, invece, consiste nell'attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo e quindi più precisamente è la facoltà di volere ciò che si reputa di dover fare.

*suo aspetto preliminare, più tipico e macroscopico...*¹⁰⁷ in pratica era come se si scorgesse l'esistenza di "*risposte automatiche*" davanti ad una condotta plagiante, in un momento iniziale, anticipatorio che non aveva ancora una rilevanza per il diritto penale.

Ed ancora, da una disamina codicistica, il binomio "*suggestione-incapacità*" veniva risolto dal legislatore nella valorizzazione delle "*conseguenze negative*" (ovvero l'eliminazione della capacità di autodeterminazione) e non ad esempio l'adesione alle idee come "*conseguenza positiva*".¹⁰⁸

Le norme prese in considerazione da G.M.Flick furono l'art.613 e l'art.603; nello stato d'incapacità procurato mediante violenza (art.613cp), il legislatore prevedendo in modo espresso proprio la suggestione (sia essa ipnotica o in veglia), attuava, al contempo, una delimitazione alle sole conseguenze negative che da quest'ultima scaturivano. Ecco che appariva insostenibile il riferimento alla incapacità di intendere e volere per accertare, in concreto, l'esistenza della suggestione e delle sue conseguenze (ex art. 603).

Andava da sé, inoltre, la grossa confusione che si sarebbe venuta a creare tra l'ipotesi del plagio e quella dello stato di incapacità procurato mediante violenza in cui, si riteneva che l'incapacità di intendere e volere ex 603, avrebbe costituito una sorta di "*sottotipo di incapacità*" che sarebbe nata allorquando un soggetto aderiva alla personalità del soggetto plagiante

¹⁰⁷ G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità...* op. cit.pg.99

¹⁰⁸ G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità...*op. cit. pg. 100

(quindi, un soggetto percepito come superiore) e da ciò ne sarebbe conseguito il subentrare di una nuova personalità, dovuta ad un cambiamento della capacità di discernimento in capo al soggetto passivo.

Una siffatta impostazione non si riteneva da condividere, in quanto si propendeva per una visione del fenomeno “*plagio*” in cui la “*generale imputabilità in capo ad ogni soggetto*”¹⁰⁹ (considerata alla luce dell’art. 85cp II comma), conosceva una limitazione nel caso in cui si fosse riusciti a dimostrare che l’autore del crimine non era, al momento del fatto di reato, in grado di intendere e volere.

Le ipotesi codicistiche che comportavano (e comportano tutt’oggi) una deroga¹¹⁰ applicativa alla regola generale che consideravano “*imputabile ogni soggetto*”, erano specificamente previste e contemplavano un vizio totale di mente (art.88cp) o parziale (art.89cp).

D’altro canto, anche il voler estendere l’applicabilità dell’art. 85cp riservandogli una sua autonomia¹¹¹ in cui far confluire tutte quelle ipotesi non espressamente menzionate dal legislatore ma che attenevano alla capacità del soggetto (come il caso di scuola del selvaggio che si trovi di fronte ad una civiltà della quale non è in grado di apprezzare la rilevanza effettiva di talune condotte, dato il suo stato primitivo), d’accordo con

¹⁰⁹ Art. 85 I comma cp “*E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e volere*”. L’imputabilità si ritiene che debba intendersi come l’attribuibilità, l’addebitabilità di una certa condotta ad un soggetto agente, il quale sarà chiamato a rispondere penalmente (ed anche civilisticamente se ci sarà interesse da parte della parte civile in sede processuale) delle conseguenze causate.

¹¹⁰ Art. 85 I comma cp “*Nessuno può essere punito dalla legge per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.*”

¹¹¹ T.PADOVANI, *Diritto Penale*, Sesta edizione Giuffrè , 2002 pg.172

Padovani, era opportuno affermare che una simile autonomia dell'art. 85cp, non poteva però andare ad *“eludere surrettiziamente le restrizioni imposte dalle norme derogatorie”*¹¹², pertanto usando le parole di Padovani, si evinceva che: *“così ad esempio le deficienze rilevabili nello sviluppo della personalità (c.d. personalità abnormi), di carattere non patologico non possono essere riconosciute quali cause di esclusione dell'imputabilità perché gli stati mentali rilevanti a tal fine sono soltanto quelli patologici”*.¹¹³

3. Sindacabilità della condotta di plagio '

Così come esponeva l'art.603, la mera condotta di plagio secondo questa disposizione, non creava delle difficoltà *“laddove -alla stregua dell'esplicito disposto normativo- essa venga correlata, in termini di idoneità e adeguatezza, all'evento che si è ritenuto di poter considerare tipico della fattispecie.”*¹¹⁴

Occorreva, in pratica, andare ad accertare se aver *“sottoposto al proprio potere”* il soggetto passivo, fosse di per se stesso idoneo, nella sua attuazione, a provocare una situazione di plagio. Fu bene precisare che affinché una simile dinamica si verificasse, risultava pressoché necessario

¹¹² T.PADOVANI, *Diritto Penale* op.cit.pg 173

¹¹³ T.PADOVANI,*Diritto Penale* op. cit. pg. 173

¹¹⁴ G.M.FLICK,*La Tutela della Personalità...* op. cit. pg.156

uno stato di isolamento¹¹⁵ in cui l'individuo era “*nelle mani*” del manipolatore fisicamente e psichicamente.

Il soggetto manipolatore doveva avere pieno potere nel suo comportarsi, nel suo essere nella relazione e diveniva, agli occhi del soggetto passivo, il solo ed unico referente degno di assoluta fiducia.

In pratica si veniva ad instaurare un meccanismo in base al quale, il condizionato si trovava in una posizione di dipendenza totale verso il plagiante(le cui connotazioni potevano essere le più varie e che erano insuscettibili di per se stesse di una loro formulazione giuridica, stante appunto la loro molteplicità. Gli esempi potevano andare dalla dipendenza dalle fonti di approvvigionamento in mano al solo leader, alla possibilità di curarsi.) ed inoltre la sudditanza si intensificava con il divieto di intrattenere rapporti con compagni, familiari (anche in questo caso le modalità erano molte e potevano consistere nel bruciare la corrispondenza, nel non permettere visite con i familiari ed altro).

Si reputava doveroso, a tale proposito, mostrare uno degli elementi essenziali di cui si componeva il reato di plagio, ovverosia creare “*al*” soggetto e “*nel*” soggetto uno “*stato di isolamento*” protratto nel tempo.

Rispetto alla prima modalità comportamentale, ci si riferiva ad una “*segregazione fisica*”¹¹⁶ del soggetto passivo in cui, dappprincipio, l'autore

¹¹⁵ “*L'isolamento*” è da considerarsi come la situazione-limite in cui il soggetto è costretto ad essere solo ; invece quando emerge il concetto di “*solitudine*”, quest'ultima la si può delineare come una situazione affettiva, rivelatrice del senso dell'essere in generale, del senso della vita. La solitudine pertanto è in grado di provocare una maturazione ; la solitudine viene scelta e non comporta almeno teoricamente alcuna degenerazione psicopatologica.

¹¹⁶ G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità...* op. cit.pg 157

non agiva immediatamente sulla psiche altrui, ma impedendo *in toto* il confronto con gli altri, procedeva ad un' inizio di cambiamento delle funzioni psichiche proprie del soggetto.

Rispetto, invece, alla seconda modalità comportamentale, ovverosia creare *nel* soggetto uno stato di isolamento, ci si riferiva ad una sorta di “*isolamento morale*”¹¹⁷ in cui si veniva a trovare il soggetto passivo.

A tale proposito, in linea con G.M.Flick, premeva evidenziare che, alla luce dell'art. 603cp, stante il reato di plagio a forma libera (e quindi appurata una indifferenza nella condotta di attuazione della fattispecie criminosa, da parte del legislatore), ciò che rilevava ex art. 603cp, era il risultato ottenuto e non il fatto di per se stesso irrilevante che il soggetto non avesse più intenzione di vedere i suoi cari a causa di pressioni più o meno intense.

L'art. 603cp, inoltre, recitava: “chiunque sottopone una persona al *proprio potere...*”; il potere quindi era un presupposto indefettibile in mancanza del quale le discussioni svolte, perdevano di significato.

Per agevolare la comprensione, in breve, era possibile d'accordo con Manfredi, fare attenzione al potere che emergeva giacché, come rilevava l'autore, in tale caso si trattava di un particolare tipo di potere interpersonale che era definito come “*soggezione*” e che si differenziava dagli altri tipi di potere come “*il potere del più forte sul più debole nella*

¹¹⁷ G.M.FLICK, , *La Tutela della Personalità...* op. cit. pg.158

*condizione di vita naturale*¹¹⁸, i poteri di *“dipendenza naturale”*¹¹⁹, i poteri nei *“rapporti giuridici di dipendenza”*¹²⁰, la *“sudditanza”*.¹²¹

Per quanto riguardava, invece, la soggezione, come espressione concreta del potere nel suo manifestarsi, se da un lato era evidente l'esistenza di un legame di dipendenza (era indubbio infatti constatare la degenerazione di un rapporto di base dipendente da cui prendeva avvio), meno sfumata era la difformità dei piani sui quali veniva ad attuarsi.

In linea con Manfredi, l'autore affermava chiaramente che *“la sudditanza, la soggezione interpersonale è una forma prevaricatoria, ma di*

¹¹⁸ M.MANFREDI, *Soggezione Interpersonale...* op. cit. pg 18 in cui l'autore sostiene che: *“La superiorità del forte sul debole è la più primitiva ed elementare forma di potere interpersonale; essendo fondata sulla differenza naturale degli individui, non può essere invocata a spiegare nessuna altra forma superiore di potere dell'uomo sull'uomo....Inoltre nella superiorità naturale, il potere è esercitato in maniera talmente diretta e si confonde tanto con l'aggressione che non ha neppure bisogno di passare attraverso l'obbedienza per realizzarsi; è pura forza e imposizione che va direttamente allo scopo senza lasciare a colui che è soggetto l'alternativa tra l'obbedire e il soccombere. E' un potere senza comando e senza obbedienza, una superiorità che non si rivolge né si esercita sull'altro, ma semplicemente lo investe. La legge del più forte non è una legge, ma un fatto.”*

¹¹⁹ M.MANFREDI, *Soggezione Interpersonale...* op. cit. pg.19 che identifica nel rapporto di dipendenza naturale quello tra genitore- figlio quale rapporto anche razionale perché *“è giustificato dal bisogno naturale del figlio ed quindi razionalmente legittimato nella forma generale, restando possibile una sua degenerazione ..”*

¹²⁰ M.MANFREDI, *Soggezione Interpersonale...* op. cit. pg. 19 che scorge nei rapporti giuridici di dipendenza *“il rapporto autorità-cittadino”...* *“in tutte queste situazioni che definiamo di dipendenza, il potere dell'uno sull'altro si esercita nella misura minima indispensabile ed è sempre sostenuto da una ragione riconosciuta da entrambe le parti”*.

¹²¹ M.MANFREDI, *Soggezione Interpersonale...* op. cit. pg. 20 riguardo alla sudditanza sostiene che sia *“una relazione di tipo pratico prevaricatorio, nel senso che il superiore si arroga un diritto ed esercita un potere non legittimati da ragioni naturali, né legittimabili in base all'utilità dell'altra parte, ma imposti dalla propria forza e volontà ed in vista del proprio interesse. Tali sono tutte le situazioni di schiavitù e di sfruttamento, naturalmente anche quando siano garantite e perpetuate da un formale avallo giuridico”,* ed ancora *“nella sudditanza si ritrovano i rapporti di dipendenza con l'aggiunta della sopraffazione, cioè di una dipendenza addizionale, non dovuta ed imposta. Le situazioni di sudditanza risultano dalla degenerazione della dipendenza e possono definirsi di dipendenza repressiva...”*

un tipo che diremo genericamente ideologico”¹²² ed era proprio questo carattere ideologico che la permeava.

Pertanto la soggezione era idonea a far nascere un tipo di subordinazione non tangibile, interiore, apprezzabile solo dall'esterno e da un soggetto già conoscitore del soggetto passivo.

Alla base di questo reato, quindi, c'era la nascita di un rapporto forte, assorbente con un soggetto particolare da cui derivassero delle conseguenze che vedevano mutata-alterata la personalità del soggetto e la sua capacità di autodeterminarsi autonomamente. Il plagio, allora, rappresentava la situazione di massima intensità del proprio potere personale con cui si esplicava il rapporto relazionale tra soggetti.

4. *L'evento del reato di plagio*

Fu necessario da parte della dottrina, data la formulazione dell'art. 603cp, delineare l'evento del reato di plagio costituito “*dallo stato totale di soggezione*”.

D'accordo con G.M.Flick, pareva opportuno evidenziare che per cercare di sfuggire alla censura di indeterminatezza della norma, era necessario cercare di argomentare che cosa volesse significare una simile formulazione. Il legislatore, non a caso, aveva usato dei termini con un forte impatto emotivo per il lettore, non considerando a sufficienza, però, le deficienze della formulazione stessa.

¹²² M.MANFREDI, *Soggezione Interpersonale...* op. cit. pg 20

La “*totalità*” della soggezione, come già evidenziato, scorgeva una linea di demarcazione che il legislatore aveva voluto esplicitare; giacché per avere rilevanza penale, la soggezione non doveva essere parziale (quindi emergeva un concetto che rimandava al concetto di “*quantità*” della soggezione che portava all’incriminazione del plagio) ed al contempo doveva essere appunto totale, ovvero assorbente (ed in tale caso emergeva l’altra caratteristica che doveva avere la soggezione in termini, questa volta, di “*qualità*”). Proprio queste peculiarità, si riteneva che potessero costituire, puntualizzando meglio, l’evento del plagio.

Pertanto lo stato totale di soggezione rilevante, si sarebbe articolato secondo il suo “*aspetto negativo*” dato che la totalità della quale si stava discutendo, necessitava di una relazione assorbente e duratura, in cui, come si era visto, veniva meno lo spazio per avere altri scambi relazionali che si frapponessero tra i due soggetti.

Ne conseguiva che, per contro, qualora il soggetto passivo avesse la possibilità di intrattenere relazioni con altre persone che non fossero l’autore del reato, sarebbe venuta meno la totalità della soggezione che era necessaria ex 603cp.

D’altronde era anche importante sottolineare, che non avrebbe rilevato, ai fini del reato di plagio, una condotta in cui il soggetto passivo fosse stato “*temporaneamente*” tenuto isolato dal resto del mondo, in quanto il reato del quale si discuteva, necessitava comunque per il suo perfezionamento, di un lasso di tempo che fosse idoneo a far maturare le dinamiche manipolative, di influenza profonda nella sfera psichica del manipolato. Era pertanto logico che sarebbe stato inverosimile pensare al plagio come ad un

reato i cui effetti si sarebbero prodotti istantaneamente nel mondo psichico del soggetto passivo.

L'altro elemento formulativo degno di nota, era la scelta da parte del legislatore del termine di “*stato*”; ed in questo caso, condividendo G.M.Flick, si apprezzava la necessità di presentare nella formulazione legislativa, una situazione di immobilità ed anche di permanenza¹²³ in cui versava il soggetto passivo, il quale era in una situazione di staticità in cui non era in grado di scegliere diversamente.

Infine, non restava che soffermarsi brevemente sul verbo “*ridurre*” usato nell'art. 603cp. Quest'ultimo offriva intrinsecamente all'interprete un significato negativo di cui “riempire” la fattispecie di reato e che aveva (ed ha) infatti come sinonimi, termini come asservire, deteriorare, scemare.

Venne ritenuto doveroso, da parte della dottrina, ribadire quanto una lettura del delitto di plagio in chiave psicologica in cui si andasse ad accertare se si fosse verificata una sostituzione della personalità, non pareva da accettarsi data la sua difficoltà attuativa.

Al contempo, invece, dare una lettura del 603cp in cui si fosse scorto l'evento del reato in termini, appunto, di “*stato di isolamento con la valenza negativa*”, offriva la possibilità di avere un delitto che non necessitava di un particolare soggetto passivo con una struttura psichica un “po' più debole” delle altre persone.

¹²³ G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità...* op. cit.,pg.151

5. *Il consenso quale esimente del reato di plagio: Critica*

Pareva doveroso, a tal guisa, aprire una parentesi riflessiva per quanto riguardava il ruolo del consenso all'interno della fattispecie di plagio, giacché attraverso una disamina codicistica, emergevano con evidenza i diversi significati¹²⁴ che il consenso esplicava all'interno di alcune fattispecie. A tal proposito, era possibile sostenere che il consenso dell'avente diritto nel reato di plagio, costituisse una esimente?

Era indubbio che, affinché potesse essere dato validamente il consenso, quest'ultimo dovesse concernere diritti dei quali poter disporre¹²⁵ ed, a tale proposito, la dottrina unanimemente considerava disponibili alcune “*proprietà della persona*” nella sua globalità come, ad esempio, la libertà morale, l'onore.

¹²⁴ A questo proposito per chiarire meglio, il codice penale mostra situazioni in cui ad esempio il consenso di per se stesso non esclude la punibilità del fatto come nel caso dell'art.613II (stato di incapacità procurato mediante violenza: “*Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.....*”); in altre situazioni il consenso ha una funzione che porta ad una “*diminuzione della gravità del reato*”, così ad esempio nell'omicidio del consenziente (art.579)è proprio il consenso del soggetto passivo a “*rendere meno grave il reato*”di omicidio e nonostante si tratti pur sempre della morte di un uomo, l'art. 579 è diverso dall'art. 575; invece ad esempio nell'art. 614 I il consenso porta ad una totale esclusione dell'ipotesi di reato ed è questo il caso di colui che accede all'altrui abitazione con il consenso del titolare di quest'ultima, in tale caso, infatti, è palese la constatazione in base alla quale il consenso esclude del tutto l'ipotesi del reato di violazione di domicilio.

¹²⁵ Nel nostro ordinamento i limiti sono stabiliti dall'art. 5 cc che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che comportino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o che siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

D'altro canto era (ed è) bene, altresì, ricordare che il buon costume¹²⁶ attuava una sorta di “*argine contenitivo di misura*” entro il quale rimanere per proteggere i valori dei quali ogni singolo soggetto era portatore; quindi ciascun soggetto non avrebbe mai potuto dare il suo consenso affinché venisse permessa una “*degradazione*” di se stesso.

Così per chiarire meglio, era del tutto irrilevante il consenso dato da un soggetto che “*decidesse*” di essere schiavo di un'altra persona, così come era privo di rilevanza il consenso prestato in tema di sequestro di persona senza limiti di durata.¹²⁷

Poiché la ratio dell'art.603 era quella di tutelare la “*dimensione sociale della personalità*”¹²⁸, intendendo con ciò il diretto interesse che tutta la collettività aveva a che ciascuno si autodeterminasse liberamente e nel modo più consapevole possibile, pareva indubbia la totale irrilevanza del consenso prestato su interessi che, per la loro natura, sovrastavano il singolo.

Si riteneva che la stessa costituzione si preoccupasse di riconoscere uguale rilievo sia alle istanze individuali, che alla dimensione sociale in cui tali istanze di tutela trovavano il loro referente principale oltre che immediato.

¹²⁶ Ai fini penali il “*buon costume*” viene definito come “*abitudine di vita conforme ai precetti di morale, di decenza, di etichetta e di cortesia*”, così testualmente in Lexikon 2000, I nuovi strumenti di studio,edizioni Simone pg.30

¹²⁷ PEDRAZZI, *Consenso dell'avente diritto*, in Enc.Dir.,IX,pg.143

¹²⁸ G.M.FLICK *La Tutela della Personalità...* op. cit. pg.164

Ne erano degli esempi l'art.2 cost., allorquando il legislatore sancendo l'importanza dei diritti inviolabili dell'uomo, precisa(va) *"...sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità..."* ed ancora all'art. 4 cost. II, allorquando il legislatore metteva, secondo la dottrina, ancora più in evidenza la dimensione sociale che ciascun soggetto rivestiva nella collettività sostenendo che: *"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società..."*.

La collettività nella sua crescita, nel suo divenire dinamico, affermava la dottrina, aveva bisogno di persone che fossero in grado di scegliere ciò che volevano consapevolmente al fine di una propria compiuta realizzazione che comportava, al contempo, benefici per la stessa società di cui si faceva parte. In questo modo alla crescita individuale, faceva seguito una crescita sociale dalla quale era impossibile tirarsi fuori se non, appunto, in caso in cui si fossero attuate delle particolari dinamiche che avendo ripercussioni sulla persona, privavano poi di fatto la società del supporto che il soggetto era in grado di dare.

Di fronte, quindi, a norme di civiltà, pareva assai arduo riconoscere validità ad un consenso che seppur prestato da un soggetto in grado di intendere e volere (consapevolezza che comunque andava verificata da parte dell'avente diritto su quanto realmente conosceva circa le tecniche a

cui si sottoponeva), non soddisfaceva il “*bisogno di reciprocità*”¹²⁹ di cui aveva necessità la collettività stessa, nel ricevere il contributo offerto dalla personalità del singolo.

¹²⁹G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità...* op. cit. pg.165 e pg. 166 in cui testualmente l'autore afferma: “*Laddove per contro possa ipotizzarsi una piena, consapevole e libera, volontà del soggetto di consentire che altri lo sottoponga ad un potere di intensità e dimensioni tali, da giungere alla dianzi accennata situazione di totalità della soggezione dall'agente, entra in un certo qual modo in gioco altresì il contrastante interesse diretto della collettività alla conservazione di quei valori sociali, di cui l'individuo è portatore in senso ampio*”.

Capitolo VII

Considerazioni storico- comparatiste tra il delitto di plagio e i cd. reati “affini”

SOMMARIO: 1. Plagio e Circonvenzione d’incapace - 2. Plagio e stato di incapacità procurato mediante violenza - 3. Plagio e violenza privata

1. *Plagio e Circonvenzione d’incapace*

Al fine di una più compiuta elaborazione dell’argomento si considerava interessante mostrare quale fosse il confine riservato all’abrogato 603 cp con le ipotesi affini di reati cd. “simili”. Ed a questo proposito, pareva opportuno cercare di illustrare seppure per sommi capi, la peculiarità della fattispecie presente all’art. 643cp sulla circonvenzione d’incapace al fine di meglio definire e puntualizzare la difformità degli ambiti applicativi che, talvolta, poteva risultare facile sovrapporre con l’ex art. 603.

L’art. 643cp delinea(va) la circonvenzione d’incapace in questo modo: *“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione...”*.

Dalla lettura e dalla collocazione della norma, si evinceva subito che esisteva un confine con il reato di plagio ex art. 603cp che vedeva inserita la circonvenzione nei “*delitti contro il patrimonio mediante frode*” (al pari della truffa, dell’usura, insolvenza fraudolenta, ricettazione, ed altre ipotesi di reato).

Attraverso una lettura comparata dei due articoli, si era in grado di apprezzare nella circonvenzione d’incapace, la necessaria preesistenza di un requisito importante della fattispecie delineato dalla presenza di incapacità del soggetto passivo del reato; requisito quest’ultimo che non solo non si evinceva dalla lettura dell’art. 603cp, ma che non era affatto un elemento necessario giacché, una dinamica plagiante, invece, presupponeva un preesistente stato di capacità in cui versasse il soggetto passivo.

Ed ancora, nella circonvenzione, l’abuso delle condizioni di sviluppo psichico della persona non era il fine dell’azione, ma rappresentava lo strumento mediante il quale l’azione giungeva al risultato costituito dal compimento di un atto di disposizione pregiudizievole¹³⁰; nel plagio, invece, una simile modalità non emergeva dalla formulazione dell’art. 603cp e qualora si fossero verificati degli atti di liberalità, ad esempio al guru della setta, quest’ultimi erano posteriori al reato che si era già perfettamente integrato e potevano rappresentare (forse) un sentore che

¹³⁰ Per completezza espositiva è bene ricordare che se l’atto dispositivo avesse però delle ripercussioni positive, di guadagno (anche inaspettate) nella sfera patrimoniale del soggetto passivo o di altri, non si potrebbe parlare di circonvenzione d’incapace. Il legislatore, infatti, con la precisazione che offre “...*un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei dannoso o per altri...*” sgombra il campo da ogni possibile equivoco in tal senso.

avrebbe “dovuto” creare sospetto in colui che si avvicinava ad analizzare il fatto storico di reato.

Inoltre, nella condotta attuata dal circonventore, dovevano essere presenti contestualmente sia l’abuso che l’induzione¹³¹, giacché la mancanza di uno dei due, non integrava l’ipotesi di reato ex art.643.¹³²

Ma oltre alle difformità giuridiche tra le due fattispecie, anche sul piano psicologico, si intravedevano le loro peculiarità in quanto il plagio ricopriva tutti quei casi in cui si attuava una soggezione di un individuo al proprio potere ed inoltre l’art. 603 aggiungeva che una simile condizione, dovesse essere “*totale*”; nella circonvenzione emergevano, invece, dei “*diversi meccanismi di coazione della volontà e di cooptazione del consenso*”¹³³ che erano finalizzati al far realizzare al soggetto passivo un determinato atto da cui sarebbero derivati effetti giuridici pregiudizievoli, dannosi per colui che lo compiva (o per altri) ma in grado di produrre un profitto all’agente.

In buona sostanza, la circonvenzione delineava un’aggressione del patrimonio che si concretizzava mediante il consenso del soggetto passivo che nonostante avesse ancora una “propria criticità”, quest’ultima risultava

¹³¹ Cass.,sez.II,29 Marzo 1977, Galletti, in *Cass. Pen.*, 1978, 911

¹³² D DAWAN, *La circonvenzione di persone incapaci*, La biblioteca del penalista collana diretta da Luigi Domenico Serqua, Cedam,2003, pg.73 la quale afferma: “*se la minore età o l’incapacità del soggetto passivo non giocano alcun ruolo nell’opera di circonvenzione, non vi sarà vero e proprio abuso e l’agente potrà, se mai, rispondere, qualora abbia fatto uso di artifizii o raggiri del reato di truffa. Così come non basta la conoscenza, da parte dell’agente, dell’infermità o della deficienza psichica del soggetto passivo, ma occorre la coscienza e la volontà di indurre il medesimo a porre in essere un atto dannoso*”.

¹³³ F. DE FAZIO, *Il plagio: “un vuoto di tutela” nel nostro ordinamento*, tratto da *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, Vol. I, a cura di M. FIORINO, Centro Studi di Psichiatria & Territorio, Forte dei Marmi (LU), 1990-1991

scemata, non in grado di fronteggiare la debolezza psichica nella quale era stato fatto cadere.

Nonostante ci fosse, anche in tale ipotesi di reato, un'attività persuasiva, quest'ultima non era affatto sufficiente di per se stessa al perfezionamento del reato di circonvenzione, se non portava ad una cooperazione attiva (in termini di disposizione patrimoniale) il soggetto passivo.¹³⁴

2. *Plagio e stato di incapacità procurato mediante violenza*

Il secondo raffronto normativo, seppur anch'esso sommario, che si ritenne doveroso analizzare, concerneva l'art. 613cp che ad una prima lettura sembrava, per certi aspetti, attuare una protezione uguale alla abrogata fattispecie di plagio.

L'art. 613cp recita(va): *“Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o volere, è punito con la reclusione fino ad un anno....”*, indubbiamente questa norma era volta a tutelare la libertà morale del soggetto passivo ovvero il sacrosanto diritto di autodeterminarsi liberamente e in coscienza.

Pareva ,quindi, impostato in tale modo, una sorta di duplicato legislativo se non si fosse riconosciuto a quest'ultima fattispecie la peculiarità di

¹³⁴ Vedi Tribunale di Milano, sez. II penale, 17 Luglio 1986, n.23499/86 R.G.

offrire protezione alla libertà morale, in un momento antecedente alla vecchia condotta di plagio.

Si poteva, così, reputare che le due disposizioni fossero da considerare come una sorta di “*continuum di tutela*” apprestata dall’ordinamento a momenti anticipatori alla concretizzazione di quello che era considerato un vero e proprio plagio .

In pratica nell’art. 613cp, non era richiesto “*alcun rapporto di sottoposizione al potere dell’agente per quanto attiene alla condotta, che è suscettibile di esaurirsi in un’azione cd. a senso unico, rivolta all’eliminazione temporanea dell’altrui capacità di intendere e volere. Tanto meno occorre poi, per giungere al risultato previsto dall’art.613cp, in verun modo agire necessariamente ed immediatamente sulla personalità della vittima, in termini di globalità...*”¹³⁵ , l’ausilio per una siffatta impostazione d’analisi, giungeva proprio dal termine presente nell’art. 603cp allorquando il legislatore scorgeva nella condotta il totale “*stato*” di soggezione che realizzava, come già esaminato, una situazione protratta, durevole, stabile.

Ciò a cui si giungeva con l’attuazione del reato di plagio, a differenza dell’art. 613cp, era “*l’immediata e diretta eliminazione del cd. tessuto connettivo necessario all’affermazione e sviluppo della personalità*”¹³⁶ a cui si poteva arrivare, come sosteneva Flick , anche mediante un’iniziale condotta ex 613 che poi divenisse altro (ovvero plagio vero e proprio) ed a

¹³⁵ G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità nel delitto di plagio*, op. cit. pg.172

¹³⁶ G.M.FLICK, *La Tutela della Personalità nel delitto di plagio*, op. cit. pg. 173

questo proposito, l'autore ricordava l'esempio emblematico di un'ipnosi protratta per lunghissimo tempo, che portasse ad ottenere, creare (di fatto) uno stato di isolamento, elemento quest'ultimo che era presente nel reato di plagio.

Ed allora d'accordo con Flick , non solo era possibile scorgere i due momenti di tutela, ma era altresì opportuno punire con maggiore severità la condotta di plagio. Tra le due norme si riteneva che operasse da un lato, quindi, un rapporto di continuazione di tutela ed anche un *rapporto di consunzione*, di assorbimento della fattispecie meno grave in quella che racchiudeva un maggiore disvalore giuridico.

3. *Plagio e violenza privata*

L'ultima comparazione che si decise di affrontare, anche se la materia della quale si discuteva offriva spunti normativi e approfondimenti interessanti, prendeva in considerazione, anche in questo caso, un reato che si percepiva essere vicino al vecchio plagio.

La violenza privata presente all'art.610cp si attua(va) allorquando “*Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa ...*”, scopo del legislatore era di fornire una tutela alla libertà di autodeterminazione della persona di fronte all'uso sia di violenza fisica che psichica o con l'utilizzo di minacce; intendendo con questo termine, la prospettazione di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipendeva dalla volontà del minacciante.

La difformità con il reato di plagio, stava proprio nella summenzionata condotta che, nella violenza privata, vedeva un soggetto passivo in grado di percepire la gravità ed i rischi a cui stava andando incontro. La sua era una consapevolezza che lo portava, se del caso, a subire coscientemente la coazione della sua volontà comunque integra e conscia.

Nel plagio mancava, invece, la corretta percezione di ciò a cui stava andando incontro il soggetto, che cosa stava effettivamente facendo e questo perché era, comunque, avvenuta una ristrutturazione dell'identità personale e morale del soggetto passivo.

Ed ancora, nella fattispecie di plagio, era possibile riscontrare all'inizio della condotta criminosa, una sorta di "*consenso di base*" magari sostenuto da curiosità o dalla voglia di migliorarsi; consenso che, invece, mancava del tutto nell'art. 610cp e che se qualora fosse stato prestato, avrebbe avuto il mero scopo di assecondare l'autore del reato al fine di scongiurare pericoli maggiori.

Inoltre la particolarità della violenza privata, stava nel suo carattere sussidiario, nel senso che un fatto di reato sarebbe stato punito a tale titolo, solo se non si fosse specificatamente previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.

Così se, ad esempio, la violenza era diretta ad ottenere un ingiusto profitto con altrui danno, sarebbe ricorso il delitto di estorsione e non quello di violenza privata.¹³⁷ Pareva opportuno ribadire, ancora una volta, che il reato di plagio si prestava a tutelare l' integrità psichica di ciascuno fin dai

¹³⁷ Così Cass.5 Nov. 1997. n.9958

primi momenti in cui si manifestava, con ciò riconoscendo alla norma un ampio spettro protettivo per un bene che era considerato come il presupposto di base di ogni altra libertà della quale si volesse discutere.

Capitolo VIII

Il contributo giurisprudenziale della Corte Costituzionale: la crisi del delitto di plagio

SOMMARIO: 1. La giurisprudenza e il delitto di plagio prima della sua abrogazione - 2. L'articolo 603: la sua applicazione pratica - 3. Artificiosità del delitto di plagio e sua incostituzionalità - 4. Analisi dell' illegittimità risultante dalla sentenza della Consulta - 5. L'accertamento del delitto di plagio nella sentenza della Consulta

1. La giurisprudenza e il delitto di plagio prima della sua abrogazione

Si è ritenuto importante soffermarsi, a questo punto, su una breve analisi interrogandosi circa l'applicabilità o meno che l'art. 603cp ebbe prima di essere definitivamente cancellato dal testo normativo.

Attraverso gli atti giudiziari del tempo, emergeva con tutta evidenza la difficoltà attuativa che venne riconosciuta al plagio da parte dei giudici. La non felice formulazione e l'interpretazione maggioritaria in voga in quegli anni che leggeva e interpretava questo reato alla luce di una concezione psicologica, non considerarono con successo la fattispecie in esame.

Certamente era indubbio che taluni casi potessero ricoprire agevolmente l'ipotesi di plagio, ma la giurisprudenza di allora si mantenne sempre restia, parsimoniosa nelle sue decisioni che restarono più blande dei crimini stessi.

Pertanto è stato, oggi, possibile asserire che nei primi quarant'anni di vita del codice si ebbero rari processi per plagio, tutti di assoluzione e nei quali non veniva neanche riconosciuta la natura psichica del reato.

Dall' esame giudiziario ci si imbatteva, quindi, in casi in cui si evidenziava certamente una condizione grave di plagio ed, a tale proposito, balzava agli occhi la vicenda di degrado umano perpetrato in ambito familiare da parte di un marito ai danni della moglie con violenze e lesioni fisiche e psichiche durante un arco temporale protratto.

La Cassazione¹³⁸, in tale caso, ritenne che difettesse l'elemento soggettivo del reato di plagio in quanto, veniva affermato, che l'imputato non voleva mantenere la moglie in stato di soggezione ma troncargli, invece, il suo rapporto matrimoniale ed, a tale proposito, egli agiva al fine di farla abbandonare il tetto coniugale. Inoltre, la Corte rilevò che difettesse l'estremo materiale del reato poiché, nonostante tutti i maltrattamenti subiti, la donna, comunque, era riuscita nell'intento di resistere alla volontà del marito diretta ad ottenere il suo allontanamento.

Un caso a parte che però merita di essere menzionato, fu quello che vide "condannato" (anche se in senso atecnico del termine, poiché il reo morì a

¹³⁸Cass. Pen. Sez.III 3 Nov.1949, in *Giust. Pen.*, 1950,II,c.151. "essa era costretta a dormire su un pagliericcio nella stalla o in un vano attiguo alla camera da letto nuziale ove il marito dormiva con l'amante. I vicini di casa non osavano intervenire in soccorso della predetta in quanto il marito impediva ogni intervento di estranei. Tali brutali maltrattamenti ridussero la donna in condizioni fisiche e psichiche minorate. Una volta l'uomo credendo che fosse morta per le percosse ricevute, la seppellì sotto il letame, dal quale venne estratta da uno dei figli. L'imputato aveva ridotto la moglie in uno stato di incapacità mentale di soggezione, sì da disporre a suo piacimento della sua libertà. Tra i coniugi si era stabilito un rapporto tale che la moglie era costretta ad obbedire senza potersi sottrarre a quello stato di abiezione e di annullamento della libertà di potersi determinare".

causa della legittima difesa attuata dalla vittima) un padre, per plagio nei confronti della figlia costretta per anni a rapporti incestuosi. In tale caso, la decisione del Tribunale¹³⁹ ravvisò il delitto di plagio come reato permanente e rinvenne gli estremi della legittima difesa.

Sempre all'interno della giurisprudenza di quegli anni, colpiva una decisione del Tribunale di Torino¹⁴⁰ che dichiarò l'insussistenza del plagio.

Il fatto di reato che si ritiene interessante esporre per sommi capi, riguardava un marito ritenuto responsabile di maltrattamenti verso la moglie incinta per averle fatto indossare delle mutande speciali aderentissime, strettamente legate alla vita da una corda attorcigliata con del filo di ferro i cui capi erano chiusi da un lucchetto. La funzione delle mutande doveva fungere da cintura di castità ed il marito giungeva a questa soluzione dopo i rifiuti esposti più volte dalla consorte di farsi forare le grandi labbra della vulva con lo scopo di chiudere a chiave l'organo femminile ed aprirlo con la chiave, che avrebbe posseduto il marito quando lo volesse.

Il Tribunale rilevò gli estremi dei maltrattamenti e del sequestro di persona in quanto sostenne che “ *anche a voler ritenere, seguendo parte della*

¹³⁹Trib. Minori Potenza, 5 Marzo 1953, in *Giust. Pen.*,1953,II,c.755ss in cui si leggeva “ *a otto anni l'imputata aveva subito il primo contatto immondo con il padre, ma solo a quattordici, e cioè appena cessati gli ostacoli fisici, il primo coito completo. Da allora il desiderio del padre non aveva avuto limiti, era diventato passione morbosa. Egli isolò la figlia al massimo possibile dalle compagne e dai divertimenti per averla tutta per sé e per timore che parlasse con altri della sua sventura. La condizione giuridica della figlia era quella di minore soggetta alla patria potestà del padre. La sua condizione di fatto era uno stato di schiavitù: soggezione imposta dal padre a suo tormento e perdizione. Nell'illecito del padre ricorrono tutti gli estremi del plagio. Ricorre l'elemento materiale, che è l'assoggettamento della vittima al proprio servizio che comporti la negazione di fatto della personalità di costei. Il rapporto di servizio, necessario per distinguere il delitto dal sequestro di persona, va ravvisato nello sfruttamento della vittima in qualità di concubina”.*

dottrina, che lo stato di soggezione si diversifichi dallo stato di completa soppressione della libertà individuale, richiesto dal progetto del codice e possa conciliarsi con una certa libertà di locomozione e di relazione con i terzi, non pare che la restrizione di libertà (in particolare la proibizione di recarsi dai medici, la segregazione non continuativa, il rinchiodamento in casa, l'imposizione di cintura di castità) costituiscano elementi sufficienti ad integrare il delitto di plagio".¹⁴¹

Pareva, così, legittimo asserire che l'art. 603cp non fu mai considerato come un'ipotesi di reato concreta, verificabile se non altro per la grande difficoltà in termini di accertamento probatorio circa la sua esistenza. La giurisprudenza non prese nella giusta considerazione questo reato e, nonostante la fallacia della formulazione, non fu in grado di apprezzare il fenomeno nuovo che una tale norma mostrava seppur in modo scorretto.

2. *L'articolo 603: la sua applicazione pratica*

Di fronte ad un articolo rimasto inapplicato a lungo, la decisione della Cassazione offrì una svolta decisiva in materia. La decisione della Corte affermava, per la prima volta, il connotato psichico del reato di plagio recitando

“il plagio consiste appunto nella instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo da parte del soggetto attivo, in modo che il primo viene sottoposto al potere del secondo con completa o

¹⁴⁰ Trib.Torino 6Maggio 1956, in *Giust. Pen.*, 1956,II, c.873ss

quasi integrale soppressione della libertà e dell'autonomia della persona".¹⁴²

Il ricordo non può non considerare il caso giurisprudenziale che fece balzare agli onori della cronaca il delitto di plagio. Il caso Braibanti¹⁴³ fu l'esperienza pratica che caratterizzò questa ipotesi di reato e con la quale, nella prassi, si tradusse l'art.603 e che portò alla condanna¹⁴⁴ del Braibanti.¹⁴⁵

Per la Corte di Cassazione l'articolo 603, si sarebbe riferito ad una concezione secondo la quale il reato sarebbe consistito nella instaurazione di un dominio psichico¹⁴⁶ indotto mediante suggestione, con conseguente eterodirezione della volontà.¹⁴⁷

¹⁴¹ Trib.Torino 6Maggio 1956, in *Giust. Pen.*, 1956,II, c.873ss

¹⁴² Cass. Pen, 26 Maggio 1961, in *Giust. Pen.*,1962,II,c.151

¹⁴³ Corte Assise Roma,I sez.,14.7.1968,*Arch. pen.*,p.322ss

¹⁴⁴Corte d'Assise Roma,14.7.1968,in *Arch.pen.*,p.309ss. con nota di C. TURSI, *Principi costituzionali e reato di plagio*,p.344ss,in *Foro it.*,1969,II,c.154ss

¹⁴⁵Quest'ultimo si presentava come un personaggio ricco di cultura e capacità comunicativa spiccata da sovrastare, ricoprire di lusinghe due giovani a cui offrì, ad uno per volta, un lavoro come segretario. I giovani dopo aver abbandonato la loro vita, lo seguirono ed accettarono di vivere di espedienti; accettarono la fame, la mancanza di sonno e gli eccessi sessuali a cui il Braibanti li sottoponeva. Da quanto emerse l'erudizione che era posseduta dall'accusato e la contestuale adorazione della propria persona, permettevano al Braibanti di sottoporre i due giovani a lunghi monologhi da lui guidati nei quali con abilità si spingeva ad analizzare i sogni dei due malcapitati fino al punto di vietargli di frequentare altre persone.

¹⁴⁶ Cass., I, 21, 10. 1971, cit., in *Giust. Pen.*, cit., c. 873. La coscienza verrebbe posta " sotto le strutture di controllo dell'agente, restando sacrificata totalmente la personalità della vittima, di cui si sopprimono le facoltà di autodeterminazione, in modo da farla sottostare al dominio esclusivo del sopraffattore...(omiss)...La descritta situazione, che si concreta nello svuotamento psichico della persona coartata, può quindi realizzarsi anche indipendentemente dall'uso di violenze fisiche e dall'azione patogena di droghe, mediante l'impiego esclusivo di mezzi più svariati riguardati non isolatamente ma nel loro insieme e rapportati al livello fisiopsichico della vittima ed alla forza di resistenza in grado di opporre al sopraffattore. Che, poi, la suggestione non sia da annoverare tra le tecniche di cui possa avvalersi l'autore del plagio è altro assunto del ricorrente da respingere. A parte il rilievo che occorre ben distinguere, come poc'anzi si è visto a proposito del rapporto tra maestro e

In pratica, la Corte interpretava la norma, sposando la cd. “*concezione cd. psicologica*”¹⁴⁸. Il plagio, come illustrò in seguito Mantovani ed a cui si rimanda per l’approfondimento, era di difficile collocazione perché si presentava come una norma al confine con l’ipotesi della schiavitù (di diritto e di fatto) e le altre norme già presenti volte a tutelare la libertà individuale, fisica, psichica.

Le concezioni interpretative presenti erano tre: una cd. “*concezione economica*”¹⁴⁹, una “*concezione psicologica*”¹⁵⁰ ed una “*concezione*

discepolo, l'azione persuasiva, volta a provocare solo una convinzione in altri fornendogli unicamente strumenti intellettivi sui quali fondare il convincimento dalla vera e propria suggestione, intesa ad ottenere un'irriflessa ed incontrollata accettazione di idee, riducendo o annullando il controllo personale con vari mezzi come la parola e l'esempio, è certo che la suggestione è una delle forze spirituali che meglio si attagliano alla realizzazione del plagio. Essa, invero, utilizzata in concomitanza di altri fattori, quali l'immaturità, l'ignoranza, la credulità della vittima, è strumento quanto mai idoneo per superare, con l'ausilio delle forme persuasive, la resistenza opponibile da uno scarso senso critico e, ad un tempo, per conseguire quella docile pieghevolezza del plagiato, scopo ultimo e definitivo di una nefasta opera devastatrice dell'altrui coscienza .

¹⁴⁷ NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, Schw.Zeit.Str.,1969,p.346ss

¹⁴⁸F.MANTOVANI, *Diritto Penale Parte Speciale,I, Delitti contro la Persona*, Padova,1995, p. 349

¹⁴⁹ F.MANTOVANI, *Diritto Penale Parte Speciale*, op. cit.p.349 nella sua opera spiegò che “l’iniziale concezione economica che, movendo dal parallelismo tra plagio e schiavitù, ravvisò lo stato di soggezione nell’assoggettamento di una persona all’altrui dominio, con privazione della propria autonomia di vita per quanto riguarda la sfera fisica (liberticidio materiale) e sottoposizione coattiva ad un lavoro produttivo e, quindi, allo sfruttamento economico(cioè anche al fine di differenziare il plagio dal sequestro di persona). Tale tesi, che, richiamandosi alla Relazione ministeriale, fa coincidere il plagio con la schiavitù di fatto, fu ritenuta insostenibile, sia per l’arbitrarietà della manipolazione interpretativa (non facendo l’art. 603 cenno alcuno all’asservimento lavorativo); sia per la difficoltà di rinvenire, nella realtà, relazioni interpersonali caratterizzate dall’integralità di soggezione, richiesta da detta tesi, col risultato pratico dell’assoluzione nei casi concretamente giudicati.”

psicosociale”¹⁵¹. Nella nota sentenza della Corte Costituzionale ebbe un ruolo predominante la concezione psicologica che per il “*diritto vivente*”¹⁵² era da assumere come la più calzante.

3. *Artificiosità del delitto di plagio e sua incostituzionalità*

La declaratoria di incostituzionalità circa l'ex art. 603cp, fu l'esito di una istruttoria formale a carico di padre Emilio Grasso, imputato del delitto di plagio, al quale venne “rimproverato” di aver allontanato, distaccato dalle proprie famiglie di origine, attraverso l'attiva partecipazione alle comunità da lui costituite, dei giovani ed inoltre gli veniva contestato l'uso ricattatorio con il quale, padre Emilio, teneva a sé i suoi “discepoli”.

¹⁵⁰F.MANTOVANI, *Diritto Penale Parte Speciale*, op. cit.p.349 “ *la successiva concezione psicologica, che ravvisò lo stato di soggezione nell'assoggettamento psichico di una persona all'altrui volontà, con privazione della propria autonomia volitiva: non solo di estrinsecare, ma anche di formare la propria volontà (liberticidio psichico). Tesi, anche questa, fortemente criticata, per l'attuale difficoltà di individuazione di tecniche idonee ad espropriare l'individuo della propria personalità e a manovrarlo quale meccanismo cibernetico, tanto meno attraverso le tecniche della suggestione, cui tale tesi fa particolarmente riferimento, ma ritenute scientificamente inidonee allo scopo*”.

¹⁵¹F.MANTOVANI, *Diritto Penale Parte Speciale*, op. cit.p.349 “*la concezione psicosociale, che, ritenendo che il plagio fosse meglio qualificabile sulla base non dei rapporti tra plagiante e plagiato, ma degli effetti di isolamento psicologico e materiale, prodotti dalla condotta dell'agente, ravvisò lo stato di soggezione nell'amputazione della personalità del suo universo di relazioni interpersonali, necessarie allo sviluppo della stessa (anche senza bisogno di pervenire al totale automatismo della vittima: ad es., attraverso la segregazione prolungata). Tesi, pure essa, non esente da critiche, poiché, se da un lato si sottrae alle inadeguatezze della teoria fondata sulla suggestione, dall'altro assume pur sempre, assieme a questa, come oggetto giuridico la personalità individuale nella sua vocazione sociale: entità oscura nella sua consistenza.*”

¹⁵² G. FLORA, *Il Plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica* in atti del Convegno *La Persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, e tratto dal Vol. I, a cura del Dott. M. FIORINO, Centro Studi di Psichiatria & Territorio, Forte dei Marmi (Lu) 1990-1991.

Emergeva dalle accuse altresì, il culto esasperato verso la sua persona e risultava emblematico quanto sostenevano gli atti *“sotto l’influsso di padre Emilio gli adepti diventano inconsciamente degli automi; non sono liberi di elaborare e formarsi un proprio pensiero, né di ricevere da soli una propria identità, anzi costretti ad abbracciare una verità imposta, personificata da Lui, il Padre, l’Assoluto di verità. Se apparentemente insieme, i ragazzi sono in realtà paralizzati mentalmente, perché pendono passivamente dalle labbra del Padre”*.¹⁵³

L’ordinanza di remissione da parte del giudice istruttore, fu la spinta che portò la Corte Costituzionale ad esaminare la fattispecie di plagio e i quesiti, sollevati d’ufficio, delinearono i dubbi entro i quali si era fermato l’operato del magistrato. Il problema dell’incostituzionalità della norma era palese e a tal proposito la sentenza¹⁵⁴, ebbe modo di sancire l’eliminazione del reato di plagio dal codice penale.

Le accuse promosse d’ufficio, erano fondate sulla lesione del principio di legalità per indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, in quanto la norma si presentava vaga, con una condotta non ben definita, un evento indeterminato ed indimostrabile scientificamente in quanto il concetto di “totale soggezione psichica” sarebbe stato fonte di incertezze per la mancanza di sicuri criteri scientifici a cui appoggiarsi, pertanto da ciò sarebbe derivata una non riconoscibilità di tutte quelle condotte che

¹⁵³ Trib. Roma, 2 Nov.1978, Grasso, Ord. di remissione, in *Giur.Cost.*,1978,p.666ss

¹⁵⁴ Corte Costituzionale, 8 Giugno 1981 n. 96 , in *Giur. Cost.*, 1981, p.806ss

creavano, comunque, relazioni interpersonali e che non avevano alcuna rilevanza penale come quelle tra due amanti, maestro e discepolo ecc.

Il rischio, quindi, di un libero arbitrio nel giudizio da parte del giudice era forte dato che, davanti ad indeterminatezza della condotta criminosa, egli avrebbe potuto emettere sentenza secondo le sue personali convinzioni, violando il principio della riserva di legge a cui sottostà il diritto penale.

Così, usando le parole della Corte, si argomentava che *“ora poiché non tutte le situazioni di prevalenza psicologica costituiscono un illecito, il giudice dovrebbe a proprio arbitrio ritenere colpevole di plagio, non chiunque agisca per imporre ad altri il proprio modello, ma chi, secondo i valori culturali propri del giudicante, avrà attuato un rapporto autorità-soggezione, ritenuto illecito e tale da configurare la sussistenza del totale stato di soggezione della vittima. Ma in tal modo il giudice verrebbe a sostituirsi al legislatore, con violazione dell’art. 25 della costituzione”*.

Inoltre emergeva, d’altro canto, un altro pericolo come la violazione dell’articolo 21 della costituzione, perché una norma come il 603, costituiva un limite alla libera manifestazione del pensiero giungendo a *“sindacare la*

forza delle idee”¹⁵⁵, dato l’elevato numero di rapporti tra persone in cui un soggetto subiva di fatto un condizionamento.

Su questo aspetto, la posizione del giudice istruttore giungeva a sostenere che *“per quanto riguarda l’art. 21 cost., ritiene il giudice a quo che la libertà di manifestazione del pensiero incontri un limite nell’interesse della integrità psichica della persona, solo in quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode; ciò stante, l’evento della soggezione psicologica di un soggetto ad un altro soggetto, in quanto risultante dall’adesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente protetto.*

Sarebbe, allora, indispensabile che le idee non vengano giudicate attraverso il filtro di una logica e di giudizi di valore propri dell’interprete, essendo ciò espressamente vietato dal richiamato art.21 della costituzione, sicché, ove si voglia accedere alla tesi che il contenuto della norma

¹⁵⁵ C. TURSI, *Principi costituzionali e reato di plagio* p.353 in Foro it., 1969,II,c.154 *“.....poiché si assume che il plagio possa realizzarsi anche mediante la parola come strumento di suggestione alla libertà di manifestazione del pensiero. Alla manifestazione del pensiero è connotata, infatti, una forza condizionante il pensiero e la volontà altrui, e, del resto, se così non fosse verrebbe(ro) meno i fondamentali fenomeni del proselitismo religioso e politico.....(omissis)...Avviene, quindi, che siano le idee ad essere inevitabilmente giudicate attraverso il filtro di una logica che non riesce a mascherare l’incidenza sul giudizio delle scelte di valore dell’interprete....(omissis)...Col che si esercita un sindacato sulle idee che è vietato al giudice, come al legislatore, dall’art. 21 Cost.” .L’autore continua dicendo inoltre che “ la disposizione del codice non dice nulla sul movente e sullo scopo per cui agisce l’autore del reato, che dunque può essere commesso per qualsiasi motivo e per qualsiasi utilità (materiale o morale). In questa indifferenza legislativa rispetto al movente e allo scopo del delitto di plagio si nasconde una insidia ideologica....(omissis)...Il plagio per scopi buoni non si punisce, quello per scopi cattivi sì, ma il buono e il cattivo dipendono da come uno la pensa, soprattutto quando si entra nel campo ideologico...(omissis)...Qui, in questa fatale selezione moralistica, è il più grave pericolo presentato dal reato di plagio: selezione che si converte in un inammissibile sindacato sulle convinzioni dell’individuo”.*

dell'art. 603cp.si risolve nella tutela della libertà morale, l'ambito della protezione dovrebbe essere circoscritto, in sede interpretativa, nelle dimensioni che ne consentano la compatibilità con l'art. 21 della costituzione.”

Pertanto da ciò che si asseriva, l'art. 603 non era in grado di delineare in modo corretto il confine tra la libertà di esprimersi , diritto che era (ed è) proprio di ciascun essere umano, e la eventuale lesione dell'integrità psichica.

In ultima istanza, veniva quindi sostenuta la totale inverificabilità dell'evento¹⁵⁶ contenuto nella norma, basandosi sul presupposto che uno stato di totale soggezione concretizzato con strumenti psicologici, non fosse attuabile.

La motivazione che la Corte forniva, se da un lato si focalizzava sulla formulazione del precetto, dall'altro lato si spingeva ad indagare il fenomeno presentato dal legislatore in termini di accertabilità della condotta con criteri razionali, scientifici ammissibili allo stato della scienza attuale.

Infatti la Corte pose l'accento sulla evidente impossibilità di riscontrare nella realtà un totale stato di soggezione, tale cioè da sopprimere integralmente ogni libertà ed autonomia di determinazione del soggetto che si assume plagiato.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Sicchè l'art. 603 ha finito per essere o una norma impraticabile, perché configurante un "delitto gigante", caratterizzato da un "macroevento" pressoché impossibile, quale "la totale soggezione". Oppure una norma di contenuto vago ed indeterminato, se sottoposta ad un salvataggio interpretativo della sua praticabilità. Così sostiene F. MANTOVANI, *Diritto penale parte speciale,I,Delitti contro la persona*, Padova,1995 p.350.

¹⁵⁷ A. USAI, *Profili Penali Dei Condizionamenti Psicici*,op. cit.p.17

In pratica, era come se la Corte sostenesse l'impossibilità che, attraverso la suggestione, si potesse giungere alla soppressione della capacità di autodeterminazione di un soggetto "normale".¹⁵⁸

4. *Analisi dell' illegittimità risultante dalla sentenza della Consulta*

Tra i pregi che erano evidenti dalla lettura della summenzionata sentenza, balzava agli occhi (ed ancora oggi offre ai tecnici di diritto un ottimo spunto di analisi) la sentita necessità che la Corte ebbe nel delineare, evidenziando in modo rigoroso, i "sotto-aspetti" di cui si compone il principio di determinatezza.

Il primo aspetto era (ed è) quello meramente ermeneutico in cui la Consulta ribadì che *"onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile.*

¹⁵⁸.C Cost 96/1981, op. cit in cui la corte affermò: ".fra individui psichicamente normali, l'esternazione da parte di un essere umano di idee e di convinzioni su altri esseri umani può provocare l'accettazione delle idee e delle convinzioni così esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica nel senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di un'attività psichica dell'agente e pertanto una limitazione del determinismo del soggetto. Questa limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto tra sacerdote e credente, fra maestro e allievo, fra medico e paziente ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. Ma è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche....(omiss)...l'attività psichica di persuasione da quella anche psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l'una e l'altra attività e per accertare l'esatto confine fra di esse."

Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiono verificabili.”

L'esame che la Corte attuò, delineava bene quanto fosse necessario che la norma mostrasse in modo netto il collegamento tra fatto storico che integrava un certo illecito ed il suo relativo modello astratto, al fine di determinare l'ipotesi criminosa .

A tale guisa, la Corte affermò che “..... nella dizione dell'art. 25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà.”

L'intellegibilità della norma, però, costituiva un aspetto che di per sé non apportava elementi di novità e sul quale la Corte si mostrava in linea con le posizioni dottrinarie; la spinta innovatrice sulla quale, invece, si reputò importante soffermarsi, fu offerto proprio dal proseguo argomentativo con il quale la Consulta esaminò l'illegittimità per indeterminatezza.

La “accusa” di indeterminatezza che la Corte rivolse all'art. 603cp rappresentando una peculiarità interpretativa di valore, fu rappresentata dal secondo aspetto del quale, si “sotto-esplica” il principio di determinatezza. A parere della Consulta, infatti, l'articolo 603cp, seppur concettualmente chiaro, si presentava come una norma costruita in modo artificioso, non in grado di permettere un accertamento del reato stesso.

Se, quindi, da un lato era evidente il ricorso all'intellegibilità che una qualunque norma doveva (e deve) possedere, in tale caso, la Corte denunciava che “ *sarebbe assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intelligibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili.*”

Si apriva, così, una riflessione circa la assunta “impossibilità” di compiere un accertamento sull'esistenza o meno del delitto di plagio, in base alle scienze presenti.

5. *L'accertamento del delitto di plagio nella sentenza della Consulta*

Il problema dell'accertamento del reato di plagio emergeva nella sentenza in modo forte ed a tale proposito, nell'ultima parte delle argomentazioni addotte dalla Corte, si apprezzavano con nettezza le difficoltà di accertamento probatorio.

Le posizioni che prese il supremo Collegio, attenevano a vari aspetti in cui veniva messo in luce che “*non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può effettuare l'azione psichica del plagio né come è raggiungibile il totale stato di soggezione che qualifica questo reato, né se per l'esistenza di questo stato sia necessaria la continuità dell'azione*

plagiante nel senso che, se la volontà del plagiante non si dirige più verso il plagiato, cessa lo stato di totale soggezione di questo.

Non è dato pertanto conoscere se l'effetto dell'azione plagiante sia permanente e duraturo o se può venire meno in qualunque momento per volontà del plagiante.....Nemmeno si conosce se il sorgere della facoltà di determinismo del plagiato possa essere la conseguenza di un mutamento del determinismo del plagiante o di una diversa direzione data al determinismo di questo.”

Ed inoltre sostenne la Corte, che anche a volere distinguere tra persuasione e suggestione scorgendo il discrimine nell'essere costituita la prima come quella situazione in cui “...il soggetto passivo (ha) la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile, profittando dell'altrui impossibilità di critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non solo dell'intensità dell'attività psichica del soggetto attivo ma anche della qualità e dei risultati di essa”, si ignorava, sempre, a parere della Corte, la possibilità concreta di graduare, da un lato, le varie condotte ed altresì di accertare in modo concreto fino a quale punto l'attività psichica del soggetto che esternava le sue idee, fosse idonea ad impedire ad altri di esercitare la propria volontà.

D'altro canto, ribadì la Consulta, che anche qualora si avesse voluto riconoscere rilevanza alla valutazione dei risultati, scorgendo quest'ultimi in modo negativo piuttosto che positivo, il parametro di riferimento sarebbe stato legato, comunque, a comparazioni comportamentali che avrebbero

deviato da condotte, comunque, “eticamente accettate”, dando, con ciò, arbitrarietà al giudizio emesso.

La scienza, inoltre, non era in grado di dimostrare se potessero esistere dei soggetti in grado di ottenere, mediante l’ausilio di mezzi psichici, l’asservimento totale di un’altra persona.

La Corte ebbe, infine, modo di fugare ogni altro dubbio residuo giungendo ad argomentare che anche qualora si fosse dovuto considerare all’interno del 603cp, un elemento esteriore consistente nell’allontanamento del soggetto (supposto plagiato), ed un elemento interiore consistente, invece, nel senso di deprivazione psichica in cui avrebbe dovuto versare il plagiato una volta interrotto il rapporto con il plagiante, la mera

“deprivazione psichica che si identifica con il senso di avere bisogno di qualcuno, è essenzialmente quantitativo, instaurandosi in qualsiasi rapporto affettivo una sorta di quello che gli psicologi chiamano transfert o anche rapporto psicologico reciproco.

Ma per valutare se l’interruzione del rapporto con altri faccia arguire la preesistenza di uno stato totale di soggezione, è necessario conoscere l’intensità dolorosa dell’interruzione. Quesito questo a cui può darsi solo una risposta soggettiva e quindi di per sé convalidante l’arbitrarietà di una simile soluzione concettuale”.

Pertanto, poiché non era assolutamente possibile scindere “l’eventuale” allontanamento da terzi, dall’elemento interiore (di per sé indeterminato), come il concetto di deprivazione, a quel punto, la tipicità del delitto stesso veniva meno.

Così la Corte giunse ad affermare che “ *la formulazione letterale dell’art. 603 prevede pertanto un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata.*”

Capitolo IX

La causalità psichica: una debole linea di confine difforme dalla causalità generale?. Il problema della sua verifica empirica

SOMMARIO: 1. Il problema della causalità psichica e suo accertamento - 2. Il Ragionamento Controfattuale nella Causalità Psichica - 3. Il problema penalistico del plagio: attualità o falso problema? - 4. Il ripristino del reato di plagio: analisi del progetto Pagliaro - 5. Il rapporto del dipartimento di pubblica sicurezza italiano

1. Il problema della causalità psichica e suo accertamento

Con il termine “*causalità*”, si intende un nesso di dipendenza che deve esistere affinché si possa sostenere che esiste un reato, in grado di “*legare*” una determinata condotta ad un certo evento che si è verificato; l’art. 40cp espone chiaramente questa necessità secondo la quale “*nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione*”.

Emerge quindi, da subito, la necessità di trovare un collegamento, un’unione tra una condotta ed un certo evento al fine di imputare al soggetto agente, quella condotta criminosa tenuta.

E' possibile, allora, sostenere che il rapporto di causalità esplica una “*funzione di imputazione*” della condotta criminosa, in cui sarà appunto attribuibile all'agente quell'evento che è conseguenza della sua azione od omissione.

La causalità però affinché possa correttamente attuarsi, necessita di una certa “*regolarità*” tra l'esistenza di un determinato antecedente ed il verificarsi dell'accadimento in cui quest'ultimo risulta effetto di quell'accadimento.

E' indubbio che questo tipo di causalità psichica, sia quella che emerge “*dalle relazioni interpersonali*”¹⁵⁹, che di per se stesse non presentano delle sequenze comportamentali regolari, stabili e riscontrabili in delle legge scientifiche di copertura.

Pertanto, secondo Hart-Honorè, se da un lato si può riconoscere un'influenza psicologica, dall'altro lato però operare un legame tra “*indurre*” e “*causazione*” di un certo accadimento fisico, ha senz'altro il limite della impossibilità di scorgere una regolarità tra condotte umane¹⁶⁰.

Detto in altri termini, non è possibile sostenere che la stessa persona nella stessa situazione “*ceteris paribus*” avrebbe agito di nuovo così, ovvero che chiunque altro avrebbe fatto lo stesso nelle medesime condizioni¹⁶¹ stabilendo, quindi, un rapporto di causa-effetto.

¹⁵⁹ HART H.L.A.-HONORE' A.M., *Causation in the Law*, Oxford, 1985, pg. 51

¹⁶⁰ Pertanto l'affermazione “*A ha pagato il pizzo perché il racket lo ha minacciato di uccidere suo figlio*” può non verificarsi in tutti i casi ed è impossibile stabilire che in una situazione del genere la conseguenza che ne discende sia uguale per tutti, così HART-HONORE', *Causation in the Law*, op. cit. pg.201

¹⁶¹ HART-HONORE', *Causation in the Law*, op.cit.pg.52

Gli argomenti principali che sono contrari ad uniformare la causalità psichica al paradigma della causalità in generale, vertono su tre obiezioni come la “irripetibilità”¹⁶² del sinallagma causa psichica-effetto indotto; la “non predeterminabilità”¹⁶³ delle azioni umane e “l’internità”¹⁶⁴ della causa psichica.

La tematica della causalità psichica ha, di fatto, diviso gli studiosi su due fronti difforni in cui si sostiene da un lato, la validità di un solo modulo esplicativo¹⁶⁵, ovvero quello delle scienze naturali trasportabile anche alla causalità psichica; dall’altro, invece, si trovano tutti i sostenitori della

¹⁶² S.CANESTRI e G.FORNASARI, *Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona*, Sezione di Scienze Sociali, parte scritta da L. CORNACCHIA su il tema intitolato *Il problema della causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali* pg.200 Clueb, Bologna, 2001.

¹⁶³ In quanto al momento la scienza non dispone di leggi psicologiche in senso stretto di copertura.

¹⁶⁴ Con questo termine si intende riferirsi al processo motivazionale interiore non apprezzabile dall’esterno, che è insito in ciascuno e che in alcuni casi, come per l’ipotesi di reato della quale si discute, può assumere una certa rilevanza. Va da sé che il motivo che spinge un soggetto ad agire, ad obbedire è comunque “suo”, in quanto è a lui legato ed appartenente; pertanto si sostiene che poiché un simile processo motivazionale interiore è intangibile, non potrà essere dimostrato processualmente.

¹⁶⁵ D.DAVIDSON, *Handlungen, Grunde und Ursachen*, in Pothast M. (hrsg.), *Seminar: Freies Handeln und Determinismus*, Frankfurt a.M., 1978, pg.79ss. Per questo autore sussumere i processi psichici dentro il modello di causalità generale è possibile attraverso l’utilizzo del cd. “criterio della supervenienza” in cui le qualità di un sistema A supervengono quelle di un sistema B quando è impossibile che due oggetti relazionati alle qualità del sistema A si differenzino senza che tra essi sussista una differenza anche se relazionati alle qualità del sistema B. Es. le qualità estetiche di un quadro sono in rapporto di supervenienza rispetto alle sue qualità fisiche, nella misura in cui un raffronto estetico di valori tra due quadri sia possibile in quanto sussista anche una differenza fisica tra gli stessi: peraltro due quadri di uguale valore estetico possono differenziarsi dal punto di vista fisico. In questo senso DAVIDSON colloca le qualità mentali in rapporto di supervenienza con quelle fisiche, brano tratto da un riepilogo di L. CORNACCHIA *Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona* op. cit. pg.202 su un lavoro di DAVIDSON

estraneità della causalità psichica al tema della causalità generale e che propendono per trovare normativamente soluzioni più adatte.

In tema di causalità, è ben nota la teoria condizionalistica a cui è ispirato il nostro codice penale, anche se è importante sottolineare quanto quest'ultima, recepita senza alcun correttivo, abbia in sé il grosso problema di espandere a dismisura il concetto di causa.¹⁶⁶

F. Stella¹⁶⁷ è l'autore che ha proposto un correttivo alla teoria condizionalistica (pura) attualmente presente ed accettato dai tecnici di diritto che identifica il concetto di "*causa nomologico-funzionale*";¹⁶⁸ in pratica affinché una condotta sia effetto di un evento, dovrà esserci un rapporto di successione costante ovvero quando dato l'uno, l'altro segue ineccepibilmente e questo rapporto dovrà essere supportato da leggi scientifiche di copertura.

Si ritiene che una tale impostazione, seppur ineccepibile per quanto concerne la causalità in generale, non possa trovare accoglimento nell'ambito della causalità psichica.

¹⁶⁶T. PADOVANI, *Diritto penale*, sesta edizione, Giuffrè, 2002, pg.116 Pare opportuno l'esempio di PADOVANI in cui "*se Tizio ferito leggermente da Caio viene fasciato da Sempronio con una benda che gli infetta la ferita e, ricoverato all'ospedale muore nell'incendio appiccato da Mevio, condizioni dell'evento letale sono ad un tempo le condotte di Caio, Sempronio e Mevio. Già da questo esempio appaiono chiare le virtualità espansive della teoria condizionalistica: il numero delle condizioni senza le quali l'evento non si sarebbe verificato è praticamente infinito, e risalendo a ritroso porterebbe a identificare come condotta causale la serie di comportamenti che ha determinato l'esistenza stessa dei protagonisti della vicenda, la costruzione dell'ospedale, la natura infetta della benda e così via senza limite alcuno*".

¹⁶⁷F.STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1975,pg.101

¹⁶⁸G.GULOTTA, *Ipnosi aspetti psicologici, clinici, legali, criminologici*, Collana di psicologia giuridica e criminale diretta da Gulotta, Giuffrè, 1980, pg.543.

Il tema del quale si discute, se analizzato con i parametri della causalità generale, purtroppo, non offre alcuna via d'uscita se non quella di riconoscere una totale parificazione alle leggi psicologiche ammettendo, con esse, la loro relatività e la loro impossibilità di racchiudere le condotte umane in paradigmi stretti, altamente probabili, costanti come lo sono le leggi scientifiche nella causalità generale.

Detto in altri termini, si ritiene doveroso ragionare in termini di causalità psichica in modo difforme dal ragionamento necessario per la causalità generale, proprio per la presenza di quella peculiarità della quale si è discusso che permea le relazioni umane; peculiarità quest'ultima che, nonostante sia unanimemente riconosciuta da tutti gli studiosi, ancora oggi, stenta a trovare un suo posto nell'ambito della causalità penale.

2. *Il Ragionamento Controfattuale nella Causalità Psichica*

Secondo Otto¹⁶⁹, la mancanza di leggi scientifiche di copertura, non può fermare un'analisi compiuta sul nesso di causalità psichica ed, a tal proposito, egli sostiene che sia sufficiente accertare che una certa condotta sia stata "*congrua*" a produrre un determinato evento.

Va da sé che un simile modo di porsi, si ritiene che sia in grado di attuare una mera imputazione del fatto¹⁷⁰ di reato. D'accordo, invece, con la critica mossa da Cornacchia, i motivi visti da Otto come "*condizione efficiente*"

¹⁶⁹H. OTTO, *Die objektive Zurechnung eines Erfolgs im Strafrecht*, Jura, 1992, pg. 90ss.

¹⁷⁰L. CORNACCHIA, *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, op. cit. pg 209

per alcune condotte, mostrerebbero la mera efficacia dell'accadimento, come motivo dell'azione ricostruibile attraverso massime di esperienza aventi ad oggetto la dinamica di processi motivazionali e non già leggi scientifiche.

Si ritiene che una svolta interessante in tema di causalità psichica sia delineata da Puppe¹⁷¹, la quale contesta l'esistenza e l'illusorietà di un concetto unitario di causalità da poter applicare ad ogni fattispecie.

Pertanto, constatata la difformità e la peculiarità del tema, la Puppe sostiene che *in subiecta materia*, si possano accettare delle “*mere affermazioni di probabilità*”¹⁷² in cui sarà bastevole l'accertamento che il soggetto agente abbia “*probabilmente*” causato l'evento¹⁷³.

Ed allora il metodo dell'eliminazione mentale con il quale si accerta nei reati commissivi il nesso di causalità generale, non sarà in grado di essere d'ausilio nell'ambito della causalità psichica.

Si pensi, ad esempio, al seguente caso in cui “*A non avrebbe deciso di agire in un certo modo se B non lo avesse spinto, istigato a farlo*” ebbene in questa situazione, il metodo dell'eliminazione mentale ha senso solo se l'istigazione di B è l'unico motivo che ha spinto A ad agire perché se ci fossero stati altri motivi all'azione delittuosa, l'eliminazione mentale non permetterebbe di accertare alcunché.

¹⁷¹PUPPE, in *Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch* (NK), Baden Baden, (Grundwerk) 1995, Vor§ 13/116, pg. 87.

¹⁷²L. CORNACCHIA *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, op. cit. pg. 210

¹⁷³PUPPE, *Zurechnung und Wahrscheinlichkeit. Zur Analyse des Risikoerhöhungsprinzip*, ZStW, 1983, pg.299.

Pertanto il valore del ragionamento controfattuale, risulterebbe applicabile ai soli casi, assai rari, in cui si riuscirebbe ad escludere ogni altra dinamica motivazionale presente.

La Puppe risolve l'analisi controfattuale (secondo la quale se non ci fosse stato il motivo x, A non avrebbe agito) sostituendola da una "*inferenza empirico-induttiva reale*"¹⁷⁴ che risulterebbe così strutturata: "*essendoci stato il motivo x questo ha/non ha esercitato un peso sulla decisione di A, poiché quest'ultimo lo ha/o non lo ha assunto a motivo della sua condotta commissiva*".

In pratica, per la Puppe sarà sufficiente capire se al momento del reato, tra i motivi presenti nel soggetto, ci fosse anche quello fornito dall'istigatore e allora, di fronte ad un siffatto modo di porsi, sarebbe inutile, secondo l'autrice, attuare un'indagine in cui si vada a verificare che cosa avrebbe fatto il soggetto agente senza il motivo offerto dall'altro soggetto, mediante il procedimento dell'eliminazione mentale.

Naturalmente questa soluzione riduttivistica si presta ad una critica forte in cui il rischio a cui si può andare incontro, è costituito dall'assumere come parametro di riferimento l'esperienza psichica del soggetto, poiché solo quest'ultimo sarebbe il solo ed unico in grado di mettere a conoscenza l'autorità competente sul fatto che quel "*motivo sia uno di quelli assunti a fondamento della sua azione*"¹⁷⁵.

¹⁷⁴L. CORNACCHIA, *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona* op. cit. pg. 211.

¹⁷⁵L. CORNACCHIA, *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona* op. cit. pg. 211

Negli anni '90, Dencker¹⁷⁶ recuperando il modello causale sostiene che, al contrario di quanto possa sembrare, anche per i fenomeni psichici è possibile scorgere delle “*generalizzazioni nomologiche*”¹⁷⁷.

Per Dencker, infatti, tra le due causalità, ci sarebbe solo una differenza che atterrebbe al fatto che i fenomeni di influenza psichica fanno riferimento a delle cd. “*regole morbide*”¹⁷⁸ costituite dalle regole comunicative.¹⁷⁹

Secondo l'autore, laddove queste regole vengano rispettate, si può parlare di una “*certa regolarità*” poiché si può ragionevolmente presupporre che chiunque in quelle situazioni identiche (intendendo con ciò anche il contesto linguistico, le convenzioni) si sarebbe comportato nello stesso modo.

Così come espone testualmente Dencker: “*La differenza tra le esplicazioni fondate su tali regolarità e quelle dei processi fisici è, appunto, al più quantitativa -in termini di maggiore esattezza delle spiegazioni dei fenomeni fisici- ma non qualitativa*”.¹⁸⁰

Si ritiene opportuno, a tale proposito, soffermarsi su una sorta di “*equiparazione*” che l'autore attua scorgendo nelle leggi che regolano la

¹⁷⁶F. DENCKER, *Kausalitat und Gesamttat*, Berlin, 1996, pg. 29ss.

¹⁷⁷L. CORNACCHIA *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, op. cit. pg.215

¹⁷⁸F. DENCKER *Kausalitat und Gesamttat*, op. cit. pg. 39.

¹⁷⁹Queste ultime sarebbero costituite secondo DENCKER da 3 livelli: 1- consiste nella adozione di segnali convenzionali; 2- il loro utilizzo a dati precostituiti; 3- la volontà che si traduce in comportamento corrispondente.

¹⁸⁰F. DENCKER *Kausalitat und Gesamttat*, op. cit. pg. 36

comunicazione, così come le leggi psicologiche, una “*pari dignità*” in termini di generalizzazioni, con le leggi “*propriamente*” scientifiche.

Secondo un simile modo di porsi, in cui si prende atto di tutte le condizioni comprese quelle ambientali/culturali, diverrà possibile “*prevedere*”¹⁸¹, in un certo qual senso, le condotte dei soggetti per ciò che concerne le loro reazioni e le loro azioni.

Attualmente la dottrina non riconosce validità universale alle leggi psicologiche nel loro insieme, perché carenti di “*misurabilità razionale*”.

E’ indubbio che la peculiarità del fenomeno obbliga lo studioso di diritto a rivedere il concetto di causalità generale valevole per le altre fattispecie di reato, magari cominciando ad accettare la non produttività e la limitatezza del ragionamento controfattuale in questo argomento.

Così i tecnici di diritto dovrebbero, quindi, “*accontentarsi*” di accertare il reato di plagio per il “*solo*” fatto che si giunga a dimostrare che si è verificato un condizionamento psichico analizzando la natura, la valenza degli accadimenti posti in essere nella fattispecie, il loro significato.

¹⁸¹DENCKER in *Kausalität und Gesamttat*, contesta l’argomento dell’assenza di necessità dei processi psichici, smascherando l’ambiguità del termine “*necessario*” che è passibile a due significati: a- *la necessità di un determinato decorso*: in questo caso necessità significa “*inevitabilità*” cioè la necessità che da quelle premesse seguano quelle conclusioni (*ergo* necessità *ex ante*: se assumo A, sono sicuro che ne consegue B). Si tratta di un giudizio prognostico ma con pretesa di certezza ed in questo primo senso la necessità è difficilmente pensabile nei fenomeni psichici; b- *la necessità di una condizione perché si dia un decorso*: necessità della condotta come condizione della verifica dell’evento (necessità *ex post*). Questo concetto che sta alla base delle assunzioni nomologiche, vale sicuramente anche per i fenomeni psichici, così testualmente L. CORNACCHIA *Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona*, op. cit. sull’analisi da lui compiuta su DENCKER pg. 216.

Non importerà, allora, andare a verificare che cosa sarebbe accaduto se non ci fosse stato il condizionamento psichico, perché comunque ciò che preme rilevare è che, di fatto, l'evento del reato si è verificato *hic et nunc* e che, senza quella dinamica manipolativa, sarebbe stato, forse, un evento diverso o assente da quello in esame.

Stante la difficoltà entro la quale districarsi pare opportuno, a questo punto, che il mondo scientifico-giuridico si interroghi su quanto realmente voglia combattere il fenomeno dell'assoggettamento dell'integrità psichica altrui anche accettando di "pagare" un "*minor rigore*" scientifico rappresentato dall'inesistenza di leggi di copertura universali "*altamente misurabili*" le quali, se da un lato costituiscono una garanzia, dall'altro hanno offerto spazi vuoti a tutti coloro che intendano ledere la libera e consapevole autodeterminazione di ciascuno.

3. *Il problema penalistico del plagio: attualità o falso problema?*

Pare opportuno, a questo punto della disamina, affermare che il quesito evidenziato da correnti dottrinarie se ci fosse, o meno, una volontà da parte della Corte Costituzionale di abrogare il reato di plagio reputato "*inutile normativamente*", non trova conferme.

Come già analizzato, dall'esame della sentenza, si ritiene inesistente una simile volontà negatoria circa la sussistenza fenomenica di situazioni plagianti nell'ambito delle relazioni, ma nonostante ciò la Corte ha offerto critiche concrete in ambito probatorio, presentando quesiti che, per quella formulazione di reato, sarebbero privi di una soluzione certa, basata su

evidenze scientifiche. Si reputa invece doveroso precisare che l'art. 603, per la sua costruzione, non poteva avere altre sorti se non quella riservatagli dalla Consulta.

Paiono pertanto condivisibili le critiche riservate da tutti gli interpreti a questa disposizione ed, ancora oggi, si è unanimemente concordi nel ritenere che l'eventuale ripristino del reato di plagio, si debba costruire necessariamente in un modo difforme dalla vecchia previsione legislativa.

A distanza di anni, è quindi corretto parlare della reintroduzione di una norma sul plagio volta a colmare il vuoto lasciato dall'art. 603 o ci si trova di fronte ad un falso problema?

Se da un lato è stato proficuo il lavoro di critica che la Corte ha dispensato, si ritiene altresì opportuno evidenziare che la abrogazione del suddetto reato dal codice penale, in linea con Meduri, *“non può essere intesa come la negazione del plagio sul piano fenomenico”*.¹⁸²

E come ha illustrato Flora nella sua relazione : *“E' proprio l'esperienza a dimostrare che l'identità personale può essere calpestata e distrutta (...da una condotta...) dolosamente indirizzata a determinare un vero e proprio stato di isolamento dagli altri del soggetto passivo con impedimento ad attingere a fonti diverse da quelle imposte dallo stesso soggetto attivo e con deterioramento della capacità di autodeterminazione.*

Infine è appena il caso di sottolineare che del tutto privo di efficacia esimente sarebbe l'eventuale consenso dell'offeso, trattandosi di bene

¹⁸²Così R MEDURI, *Plagio: tra realtà e diritto*, Atti del Convegno di studi del 24 Maggio 2003 “Menti in Ostaggio” tecniche di persuasione e condizionamento mentale nella società odierna, presso il monastero della certosa di Firenze.

indisponibile ed essendo normalmente il consenso viziato (violenza, minaccia, inganno, suggestione o preesistente stato di minorazione).

Come pure è appena il caso di sottolineare che altro è procedere ad un auto-isolamento o ad una auto-distruzione consapevoli, altro è consentire che altri vi proceda.”¹⁸³

Ci si trova purtroppo di fronte ad un problema, invece, quantomai attuale che tocca ogni realtà e del quale si conosce ancora molto poco sia per la scarsa collaborazione degli ex seguaci, in caso di plagio all'interno dei gruppi settari o di altra natura, sia per la loro poca credibilità come testimoni all'interno delle aule di giustizia .

Il plagio quindi non solo esiste, ma si è evoluto, come già visto, utilizzando tecniche combinate tra loro atte a soddisfare da un lato, la crescente spinta dell'uomo verso una sorta di “*interiorità preconfezionata da altri*” e dall'altro, il forte e non sufficiente bisogno d'amore che circonda tutte le civiltà del benessere.

La sentenza della Consulta, nonostante fosse necessaria, si ritiene che possa aver contribuito a creare, però, la falsa illusione che simili dinamiche manipolative, in realtà, non esistano più. La dimostrazione concreta di questo possibile pensiero, sarebbe data dal vuoto di tutela normativa che da anni caratterizza il diritto penale odierno.

E' pertanto credibile che la lacuna legislativa abbia creato nell'opinione pubblica la convinzione fallace che il plagio non sia più attuale e per

¹⁸³G. FLORA, *Plagio: tra realtà e negazione, la problematica penalistica*, tratto da *La Persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, Vol.I, a cura del Dott. M FIORINO, Centro Studi di psichiatria & Territorio, Forte dei Marmi (Lu), 1990-1991.

converso abbia fornito la possibilità ai “*manipolatori della mente*”¹⁸⁴ di continuare ad agire indisturbati con l’assoluta certezza di non incorre nella scure del diritto penale.

Attualmente si condivide l’opinione di Santovecchi la quale, nella sua relazione,¹⁸⁵ sostiene: “*Questi culti si celano dietro quella libertà di fede, di coscienza e d’associazione che sono garantite in tutti i paesi democratici.*

Sfruttano l’area effettivamente non regolata dal diritto in riferimento alla manipolazione mentale fino al limite estremo.

E’ proprio da questo che deriva la difficoltà di far luce dietro la facciata.

Si ha così un paradosso: le stesse norme e le stessi leggi che sono state emanate per la tutela della libertà dell’uomo, consentono ai culti distruttivi di indottrinare i loro membri e ridurli in schiavitù.”

4. *Il ripristino del reato di plagio: analisi del progetto Pagliaro*

Il progetto stilato dalla cd. commissione¹⁸⁶ Pagliaro nel 1988¹⁸⁷, costituì, senza dubbio alcuno, un modello adeguato con il quale attuare una riforma

¹⁸⁴R. MEDURI, *Plagio: tra realtà e diritto*, op. cit.

¹⁸⁵P. SANTOVECCHI, *Dinamiche Psicosociali e Culti Distruttivi*, Atti Convegno del 24 Maggio 2003 presso la Certosa di Firenze, op. cit.

¹⁸⁶ RIFORMA DEL CODICE PENALE- *Schema di delega legislativa per l’emanazione del nuovo codice penale*, in *Documenti Giustizia*, 1992,c.305ss.

penal-codicistica su un testo che si presentava (e si presenta ancora oggi) invecchiato e distante dalla realtà sociale.

Dalla mera lettura del testo proposto dalla commissione, emergevano i principi entro i quali si sarebbero mossi i professori; l'intento di base, quindi, era costituito dall'enunciare, da subito, i principi¹⁸⁸ ispiratori a cui era ispirato il lavoro della commissione, andando in seguito a rimodellare tutte le parti che ne avessero necessità.

Era innegabile la difficoltà di un simile lavoro e, come prevedibile, non furono risparmiate critiche all'intento riformistico; una delle quali era

¹⁸⁷ Nel 1988, con l'insediamento della commissione presieduta dal prof. Pagliaro, incaricata dall'allora ministro della giustizia Vassalli e composta inoltre dai professori Bricola, Mantovani, Padovani, La tagliata, Fiorella fu provveduta l'emanazione dei principi e dei criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega per l'emanazione di un nuovo codice penale sia nella parte generale che in quella speciale. Nel 1992 la commissione completò i suoi lavori rassegnando al ministro Martelli un elaborato munito di articolato e relazione.

¹⁸⁸ L'art. 2 sotto la rubrica *Principi di codificazione*, enuncia che "il codice penale deve: 1) conformarsi ai principi e ai valori della Costituzione della Repubblica e del diritto internazionale; 2) armonizzare, a tutela dei beni giuridici, funzioni e limiti della sanzione penale; 3) porsi come testo centrale e punto di riferimento dell'intero ordinamento penale, in modo da contrastare il pericolo di decodificazione; 4) impiegare, se necessario, norme definitorie per garantire una maggiore certezza; 5) evitare le tecniche del sistema casistica e del rinvio".

L'articolo 3 raccomanda l'affermazione del principio di stretta legalità in tutte le sue implicazioni, avendo cura di precisarne il profilo relativo alla tassatività delle previsioni di reato che devono essere rese "in forma chiara e determinata con l'indicazione espressa di tutti i presupposti della punibilità, nonché delle pene, del loro livello minimo e massimo, delle altre conseguenze sanzionatorie e degli altri effetti penali."

Un altro articolo da menzionare è l'art. 4 che introduce, in materia di interpretazione della legge penale, un canone ermeneutica ispirato al principio di offensività "la norma sia interpretata in modo da limitare la punibilità ai fatti offensivi del bene giuridico."

evidenziata dall'utilizzo dello strumento della delega legislativa¹⁸⁹ scelto dal ministro Vassalli.

Lo schema del disegno di legge-delega, come spiegava Pagliaro nella sua relazione, doveva avere un giusto livello di determinatezza, differenziato a seconda della materia trattata.

Per la parte generale, che conteneva i principi e i criteri direttivi della legislazione penale, la legge delega sarebbe stata formulata in modo più analitico; per la parte speciale, si sarebbe deciso caso per caso, a seconda che le soluzioni prospettate apparissero più o meno differenziate dalla normativa vigente.

All'interno del progetto, fu prevista la necessità che venissero introdotte delle nuove fattispecie criminose tra le quali la reintroduzione del vecchio delitto di plagio.

I compilatori optarono per una totale riformulazione del plagio, cogliendo elementi che non solo erano mancanti nella vecchia formulazione, ma che al contempo si riteneva che offrirono, al tecnico del diritto, delle coordinate entro le quali muoversi.

Il plagio fu introdotto tra i reati contro l'integrità psichica, all'art. 61 che lo descriveva come *“nel fatto di chi, al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a comprometterne l'integrità psichica.”*

¹⁸⁹ La scelta della delega legislativa fu dettata dalla lentezza dei lavori parlamentari e dallo stato in cui versava l'attività legislativa delle Camere che non avrebbe reso possibile un'approvazione in tempi ragionevoli di un testo così lungo e complesso.

L'elemento che colpiva, stava proprio nel prevedere l'ausilio del dolo specifico quale strumento di per sé idoneo ad attuare una sorta di "vaglio di concretezza" in termini di rilevanza penale per una norma altrimenti troppo evanescente; inoltre i commissari ebbero modo nel prevedere il "*mero vantaggio per sé o per altri*", di includere ogni ipotesi che delineasse una qualsiasi forma di utilità, di convenienza direttamente legata all'autore del reato o indiretta.

Si ritiene importante evidenziare che la formulazione, sebbene perfettibile, abbia colto, con la compiuta descrizione dei mezzi con i quali instaurare delle dinamiche plagianti, l'esigenza segnalata dalla stessa Corte Costituzionale di rendere omaggio al principio di determinatezza e tassatività della norma penale.

Indubbiamente la sensibilità dei commissari nei confronti di questo fenomeno, fu forte e fu coraggioso il tentativo, che sebbene pregevole, giace, ancora oggi, stagnante in qualche ufficio parlamentare.

Purtroppo il processo di innovazione da tutti gli operatori del diritto così fortemente auspicato, si è scontrato (e si scontra) con un divario esistente tra una matura elaborazione teorica e un insufficiente sviluppo del sapere empirico che, secondo Fiandaca, porterebbe con sé il rischio che l'attività di ricodificazione rimanga un mero sforzo intellettuale raffinato.

Il diritto penale risulterebbe esposto, così, ad una sorta di "trappola epistemica": da un lato, esso si vede costretto a produrre categorie autonome, dall'altro non può non confrontarsi con il linguaggio delle scienze sociali e di quelle scientifiche. In caso contrario, concludeva Fiandaca, "*il diritto penale degraderebbe a mondo chiuso e isolato, non*

*comunicante con le altre sfere della realtà sociale potendo, così, difficilmente aspirare a raggiungere un minimo di effettività”.*¹⁹⁰

5. *Il rapporto del dipartimento di pubblica sicurezza italiano*

Dopo un oblio durato dieci anni, ancora una volta, il tema delle dinamiche plagianti, riaffacciandosi alla cronaca per delitti efferati compiuti su donne, minori, animali, portò l'esigenza di attuare quantomeno un'indagine conoscitiva del fenomeno.

Il rapporto denominato “Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia” del Febbraio 1998, fu stilato dalla Direzione centrale di polizia di prevenzione del dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno e pervenne alla commissione affari costituzionali della camera dei deputati il 29 Aprile dello stesso anno.

La sua particolarità, oltre che dai termini stringenti entro i quali fu attuato, stava proprio nell'architettura che mostrava le sue peculiarità su come fu impostata l'analisi conoscitiva.

Fu interessante soffermarsi sul “*ruolo preventivo*” che un simile lavoro costituiva, in cui veniva monitorato il territorio ed , al contempo, si metteva all'occorrenza l'opinione pubblica che lo stato era attento, vigile, quasi come una sorta di monito verso tutti coloro che “*vogliono essere un po' più fanatici del solito*”.

¹⁹⁰ G. FIANDACA, *Relazione introduttiva in Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiane, spagnola e francese a confronto*, Padova, 1995, pg.19ss.

Ci si riferiva evidentemente ad una funzione informativa, di verifica ed anche penal repressiva che costituì lo spirito entro il quale si muoveva il rapporto.

La prima parte del lavoro, descriveva il fenomeno in generale in termini numerici, di impatto sociale, classificatorio; nella seconda parte , venivano descritti i nuovi movimenti che il rapporto distingueva tra “*nuovi movimenti magici*” (nmm) e “*nuovi movimenti religiosi*”(nmr).

I limiti del rapporto secondo Ferrari¹⁹¹ erano da ricondurre alle stime che non evidenziavano, con precisione, la presenza del fenomeno sul territorio che risultava quindi sottostimato¹⁹² ; inoltre l’altro punto nevralgico era costituito, secondo l’esperto, da alcune imprecisioni ed errori .

Fu, comunque, meritevole l’opera compiuta su dinamiche sociali così difficili da cogliere ed, a parere di tutti gli studiosi, il rapporto ebbe alla base, la volontà di verificare se nei messaggi che venivano propagandati, ci fossero per i fini perseguiti o per i metodi adoperati, aspetti antiggiuridici o antisociali da denunciare.

La rilevanza penale del fenomeno settario delineata nel documento si poteva manifestare:

¹⁹¹Di GIUSEPPE FERRARI è il segretario generale del GRIS (gruppo di ricerca e informazione sulle sette) e nel suo elaborato “*I nuovi movimenti religiosi: un fenomeno in crescita*” tratto da Jesus- mensile di cultura e attualità religiosa N. 9, Settembre 1998 espone le sue analisi. Il documento è consultabile sul sito web xenu.com-it.net/txt/jesus2.htm

¹⁹²Così Di GIUSEPPE FERRARI nel suo elaborato ,op. cit. in cui sostiene testualmente: “*Per fare un esempio, in esso si afferma la presenza di 3 movimenti di matrice cristiana con 45000 aderenti e di 28 movimenti neopagani e New Age con 3000 aderenti. Ebbene i movimenti di matrice cristiana presenti sul nostro territorio superano il centinaio, inoltre all’interno di questa categoria non possiamo trascurare la presenza dei Testimoni di Geova, il cui numero di aderenti si attesta intorno alle 220000 unità....*”

- con l'uso di *“meccanismi subliminali di fascinazione e del cd. lavaggio del cervello o altri consimili metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo”*¹⁹³;
- *“ L’interesse più che all’arricchimento spirituale degli adepti è per quello materiale dei capi carismatici...che si realizza attraverso l’esazione di contributi, condotta con metodiche aggressive e la vendita di merci...e servizi vari (in genere sedute psicoterapeutiche e “corsi di perfezionamento”)”*. Era questo il caso di tutti coloro che usavano *“strumentalmente la fede per conseguire un utile con ciò abusando della credulità altrui.”*¹⁹⁴ ;
- *“Il celare dietro un’apparenza talora rispettabile al di là dei fini dichiarati, comportamenti immorali o condotte illecite”*, era questo il caso in cui, come si evinceva dal rapporto, venivano posti in essere degli atti criminosi in nome del culto stesso che si consideravano alla

¹⁹³A questo proposito il rapporto evidenzia le varie tappe della riforma del pensiero che sono: l’isolamento, l’indottrinamento ed il mantenimento. Il primo si ha allorché il soggetto si allontana dal proprio ambiente familiare attraverso l’uso della cd. bomba d’amore che lo porta a vedere come nemici i suoi cari, a donare i propri averi e nel perdere la privacy; il secondo consiste nello studio continuo delle dottrine, nell’uniformarsi totalmente al gruppo, all’obbedienza cieca ed a usare formule ripetitive che diminuiscono il senso critico; infine il terzo si attua mediante forte attività fisica, mancanza di ore per dormire, da una alimentazione scarsa con delle deficenti nutrizionali cospicue che portano al soggetto affaticamento fisico e mentale in grado di inibire la sua ribellione.

¹⁹⁴ Così il Rapporto, op. cit.

stessa stregua di qualsiasi altra condotta criminosa meritevole di sanzione penale.¹⁹⁵

- “ *La propugnazione di dottrine connotate da elementi fortemente irrazionali, che potrebbero obnubilare gli adepti e spingerli a comportamenti devianti e pericolosi per la sicurezza pubblica*” erano questi gruppi che creavano una forte preoccupazione da parte dei relatori del rapporto insieme ai satanisti.¹⁹⁶;
- “*Il perseguimento di obiettivi diversi da quelli dichiarati se non addirittura di piani eversivi o destabilizzanti dissimulati dal pretesto religioso*”.

Si reputava significativo, altresì, il contributo riflessivo nel quale il rapporto cercava di identificare una organizzazione come una “confessione religiosa”; secondo i relatori i criteri disponibili sarebbero stati da riscontrare nella esistenza di “*un’intesa con lo stato*”, nel “*riconoscimento pubblico*”, nella “*autoqualificazione espressa nello statuto*” e nella “*comune considerazione*”.

¹⁹⁵A questo proposito si considera interessante l’appunto di R. DI MARZIO del GRIS di Roma nella sua recensione al rapporto summenzionato. Ella giustamente afferma: “*Lascia perplessi la noticina che il rapporto riserva a questo aspetto quando afferma che certi gruppi....si distinguono per il pervicace rigetto di numerose regole e convenzioni che ne accentua il distacco dal restante corpo sociale....facendo riferimento nella nota 9 ai Testimoni di Geova che non consentono donazioni di sangue anche tra congiunti. Ci chiediamo se non sia troppo poco segnalare un simile divieto come una bizzarria di una organizzazione se, a causa di esso, muoiono persone innocenti tra cui bambini.*”

¹⁹⁶ Il Rapporto (op. cit.) continua nel modo che segue: “*...i cui affiliati, ritenendosi degli eletti o comunque gli unici degni di salvarsi, tendono a radicalizzare la propria separazione da tutti gli altri e per evitare contaminazioni potrebbero organizzare con maggiore probabilità gesti anticonservativi*”. Esiste in somma la possibilità che “*qualche esaltato, inserito in una formazione dell’uno o dell’altro tipo decida di commettere un atto eclatante per lanciare un massaggio a tutta l’umanità.*”

Pertanto, affidandosi alla definizione proposta dal rapporto stesso, ci sarebbe stata religione allorquando fosse stata posta in essere “*una relazione esistente tra l’uomo e il sacro, inteso come realtà trascendente che supera il mondo fisico*”.

L’aspetto che pareva venire meno in una simile identificazione, stava proprio nella presenza di una struttura stabile che era costituita da una gerarchia ed un rituale che si trasmetteva storicamente.

Nel rapporto, non furono considerati “religione” tutti i gruppi magici in cui emergeva “*un significato quasi strumentale al rapporto con la dimensione trascendente*”¹⁹⁷ quindi gruppi satanisti, ufologici, di spiritismo, new age, di magia.

Fu lodevole lo sforzo compiuto dai relatori nel tentare di definire che cosa intendere per “religione” in tempi in cui, non essendo più presente alcuna religione statale ufficiale, si assiste(va) sempre più “all’introduzione” di nuove credenze frutto di un mondo che vede, al suo interno, nuovi cittadini di altri continenti.

Il fenomeno del plagio continua a tenere acceso un dibattito mai sopito nell’ordinamento italiano, in cui si vedono schierate tesi contrastanti circa la sua effettiva possibilità sanzionatoria .

Nei paesi d’oltralpe, è bene affermare che sono sempre più sentite le tematiche legate alla conoscenza delle tecniche manipolative ed a tale

¹⁹⁷Così R. DI MARZIO nella sua recensione al sopraccitato rapporto, op. cit. recensione disponibile al sito web xenu.com-it.net/rapporto/raprec.htm

proposito risulta interessante analizzare, per sommi capi, le posizioni scelte da alcuni paesi europei.

Capitolo X

Considerazioni comparatistiche del delitto di plagio in Europa

SOMMARIO: 1. Aspetti rilevanti nell'ordinamento tedesco. - 2. Aspetti di rilevanza giuridica e alcune applicazioni di norme contro le sette nell'ordinamento tedesco - 3. Il rapporto Guyard e la svolta francese - 4. Legislazione vantaggiosa e NMR - 5. La legge del 1905 sulla rivendicazione dello statuto di culto - 6. La nascita del delitto di manipolazione mentale in Francia

1. Aspetti rilevanti nell'ordinamento tedesco.

La difficile disamina su un tema oltre che discusso anche arduo da identificare e definire, non ha scoraggiato anche altri ordinamenti, oltre a quello italiano, dal porre in essere delle indagini conoscitive volte ad una maggiore comprensione di simili dinamiche e quanto quest'ultime si trovino radicate nella propria realtà sociale.

Nell'ordinamento tedesco, il forte allarme sociale creato dai nuovi movimenti religiosi, in particolare da Scientology, ha dato una scossa alla coscienza politica che di fronte ad un fenomeno così vasto e sconosciuto, è stata costretta a prendere in considerazione il quesito di chiarezza ed informazione su che cosa stia accadendo nel paese.

Nel Giugno 1998 (dopo due anni di lavoro¹⁹⁸) il parlamento federale tedesco, ha ricevuto la relazione¹⁹⁹ finale denominata “Sette e Psicogruppi” redatta dalla commissione d’inchiesta in cui emerge un’analisi del fenomeno strutturato in questo modo:

- descrizione del problema, costituzione ed incarico della commissione d’inchiesta;
- analisi degli scopi, delle attività e delle pratiche delle cd. sette e psicogruppi attivi in Germania;
- motivi per l’affiliazione ad una cd. setta o psicogruppo e la diffusione di simili organizzazioni;
- problemi nell’affiliazione e nel distacco;
- elaborazione di proposte in considerazione dei contrasti politico-sociali verificatesi finora.

Preme evidenziare il fatto che la commissione non ha offerto giudizi di valore etico/morale sui contenuti proposti e nemmeno si è comportata attuando delle “*liste di proscrizione*”; il principio ispiratore che emerge dalla lettura dei lavori, è stato quello della neutralità e tolleranza statale.

E’ bene precisare che la mole di lavoro ed i tempi stretti entro i quali muoversi, hanno portato la commissione a non essere in grado di svolgere

¹⁹⁸Il parlamento federale tedesco ha deliberato in data 9 Maggio 1996 con i voti della CDU/CSU, FDP e SPD...l’insediamento della commissione d’inchiesta cd. “Sette e Psicogruppi” protocollo del BT 13/4477 recependo la raccomandazione espressa del 25 Ottobre 1995 dal comitato d’istanza parlamentare che chiedeva l’insediamento di una commissione con il compito di chiarire alcune questioni giuridiche presentate al comitato d’istanza da alcuni cittadini preoccupati da questo problema.

¹⁹⁹Relazione finale della Commissione d’inchiesta con traduzione e prefazione a cura di Altea e disponibile al sito web xenu.com-it.net/txt/enq.htm

tutti i punti espressi, pertanto verranno sottolineati solo alcuni degli sviluppi svolti.

Tra i vari aspetti, la commissione sottolinea che il termine “setta” non comprende più solo movimenti religiosi, ma anche altre e diverse comunità ideologiche, psicologiche, filosofiche e politiche.

E’ possibile sostenere che risulta determinante al fine di definire una “setta” un gruppo di persone che si riunisce, la presenza (o meno) di determinati e potenziali conflitti.

Compito “supremo” della commissione, è quello di attuare la presenza statale allorquando si debba tutelare l’incolumità del singolo ed anche la stessa società da aggressioni nei diritti fondamentali propri di ciascuno.

2. *Aspetti di rilevanza giuridica e alcune applicazioni di norme contro le sette nell’ordinamento tedesco*

Al fine di tenere circoscritto all’ambito giuridico il tema del quale si discute, si reputa utile ispirandosi alla relazione della commissione, evidenziare che se si va ad osservare i casi in cui un soggetto cerca di affermare i suoi diritti, così come insegna il diritto processuale, quest’ultimo è sottoposto (come richiedente) all’obbligo di provare i fatti dichiarati.

Ebbene una simile dinamica, diventa estremamente difficile allorquando non esistono documenti e quelli che esistono, sono ineccepibili giuridicamente; quando non ci sono testimoni in quanto per coloro che sono ancora nell’organizzazione, vige il rispetto più assoluto fino alla concreta

possibilità di asserire il falso pur di non ledere il gruppo ed, invece, per coloro che ne sono usciti, la testimonianza rischia di esporli a minacce ritorsive ed alla vergogna sociale.

E' indubbio che il terreno si presenta, quindi, scivoloso ed anche la prassi applicativa soffre di una casistica pressoché scarna. I possibili ambiti entro i quali la giurisprudenza tedesca si è mossa, sono da ricondurre da un lato, alla discussione se riconoscere o meno lo *status* di comunità religiosa senza l'obbligo di registrare un'attività commerciale²⁰⁰; dall'altro, ad aspetti legali circa il lavoro, l'assicurazione sociale, l'usura, la libertà di esprimersi²⁰¹.

²⁰⁰ Alla questione delle attività commerciali è legata anche la problematica se i gruppi in questione, nel contattare i passanti per strada al fine di reclutare nuovi membri, seguano un'attività che necessita di un regolare permesso. Già alla metà degli anni '80 la corte suprema tedesca, riferendosi ad un gruppo che rivendicava per la propria attività la protezione della libertà di religione, ha deliberato che il contattare passanti per offrire loro, dopo aver eseguito un test della personalità, libri e servizi dietro pagamento non viene più coperto dal concetto costituzionale della pratica di una religione (BverfG, sent. 29 Luglio 1986, 1BvR 476/86).

²⁰¹ In una discussione con un'associazione collegata per i suoi contenuti a Scientology, che si era posta come fine di portare alla luce gli abusi della psichiatria e non aveva rivendicato la protezione dell'art. 4 della costituzione, la corte costituzionale federale (BverfG) ha deciso che la distribuzione di lettere informative su medicinali e simili ai passanti è sotto la protezione dell'art. 5 costituz. Un'infrazione contro la costituzione avviene quindi se si vuole che questa attività abbia un'autorizzazione specifica quando il regolamento stradale locale non ne prevede la concessione. Un'interpretazione ed un uso di questi regolamenti che lasci all'esecutivo la libertà di autorizzare l'esercizio della libertà di esprimere e diffondere senza restrizioni il proprio parere è inconciliabile con l'art. 5 della cost. (BverfG, sent. 18 Ottobre 1991, i BvR 1377/91).

Esistono poi dei procedimenti penali conosciuti singolarmente che spaziano dalle ingiurie²⁰² alle minacce²⁰³, all'evasione fiscale²⁰⁴, alla violazione sulla legge sui guaritori.²⁰⁵

Per concludere, non si può impedire a nessuno di avere idee disapprovate dalla maggioranza; se questo però riguarda posizioni e insegnamenti che contraddicono i valori e le norme della costituzione od il consenso etico basilare della società, allora diventa necessario un confronto offensivo da parte dello stato.

3. *Il rapporto Guyard e la svolta francese*

Nell'esaminare il rapporto del quale ci si accinge ad illustrare, balza subito all'attenzione la particolare sensibilità e la ricerca di un approfondimento che l'ordinamento francese ha sentito il bisogno di attuare. Per brevità, si andrà a considerare il rapporto più recente del

²⁰² Si riporta la condanna di un seguace di Scientology di alto livello per gravi ingiurie ad un pastore protestante vedi Tribunale regionale di Amburgo sent. 16/12 1994, Az.701 Ns 151/94.

²⁰³ In un ulteriore procedimento sempre un seguace di Scientology è stato condannato per minacce, dopo che egli aveva avvertito un critico che lo avrebbe assassinato vedi Pretura di Rostock, sent. 29/08 1994, II KLs 13/94 (Hi).

²⁰⁴ Si fa riferimento alla condanna di due scientologi per evasione fiscale i quali non avevano dichiarato imponibili dell'importo di milioni di marchi ed avevano per contro pagato somme ingenti a Scientology vedi Pretura di Rostock, sent.29 Agosto 1994, II KLs 13/94 (Hi).

²⁰⁵ Le attività dell'organizzazione scientologa "Narconon" sono state oggetto di una condanna per violazione delle leggi sui guaritori perché presso di essa erano state svolte pratiche terapeutiche senza i necessari permessi vedi Pretura di Miesbach, sent.12 Gennaio 1995, Cs 65 Js 21802/90.

1999²⁰⁶, tralasciando l'analisi dell'omonimo rapporto del 1995 riguardante "Le sette in Francia".

L'esame del rapporto Guyard 1999, si compone di più parti che sono schematizzate in:

- organizzazione delle sette: strutture che assicurano l'opacità e la redditività di un fenomeno instabile (questo aspetto comprende molteplici sottopunti in cui si concretizza come la forte instabilità ed il continuo movimento dei gruppi);
- organizzazione opaca (in questo aspetto il rapporto si sofferma ad esaminare le strutture che hanno le sette evidenziando, altresì, gli impianti giuridici più rappresentativi ed ancora si illustrano gli scopi perseguiti);
- utilizzo di statuti vantaggiosi (in ciò andando ad esaminare il ricorso all'associazione dichiarata e la contestuale deviazione dalla legge del 1901, la rivendicazione dello statuto di culto ed il ricorso alla legge del 1905 ed anche l'utilizzo della legislazione relativa alla vita politica);
- organizzazioni di facciata umanitarie delle sette e il ricorso allo statuto di organizzazione non governativa.

²⁰⁶Rapporto Guyard 1999-Francia: Le Finanze delle Sette doc. N.1687, redatto a nome della Commissione di Inchiesta sulle Sette e riportato alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale il 10 Giugno 1999 disponibile al sito web xenu.com-it.net/txt/guyard02.htm, traduzione della prima edizione a cura di Martini.

L'introduzione che il rapporto riserva al fenomeno settario, colpisce per la sua oculatezza terminologica mostrando al lettore quanto simili dinamiche sociali si “nutrano della miseria umana”²⁰⁷ in cui hanno sempre più corpo da un lato, i timori esistenziali che da sempre accompagnano l'essere pensante e dall'altro, tutte quelle paure che la civiltà del benessere ha “gettato addosso” agli individui senza rendersi conto della condizione alienante che molti soggetti pagano quotidianamente.

Ed ecco che, come evidenzia il rapporto nella sua introduzione, la crescente complessità nel vivere la vita in un mondo in cui le tecnologie rendono tutto “*prêt a portér*”, immancabilmente, si scontra con una realtà sempre più sola.

Per dirla con le parole dei relatori francesi: “*L'assemblea nazionale il 15 Dicembre 1998 ha deciso che era venuto il momento di rimettersi all'opera per completare e proseguire il lavoro svolto nel 1995.*

Poiché se, in una sola frase, dovessimo caratterizzare l'evoluzione del fenomeno settario negli ultimi anni, dovremmo mostrare quanto ha perso in spiritualità e acquisito in mercantilismo, e quanto la sua nocività sia altrettanto cresciuta. E' perciò stato necessario mettere l'accento su aspetti più precisi dell'attività delle sette, vale a dire la loro dimensione e il loro intervento in ambiti economici e finanziari.....

Tuttavia se la ricerca di mezzi materiali e addirittura del profitto non ha, in sé alcunché di riprovevole, è perciò necessario che ciò avvenga nel rispetto delle regole e delle libertà fondamentali dell'individuo.

²⁰⁷Così il rapporto Guyard del 1999 nell'introduzione dell'argomento, op. cit.

Analizzare il potere finanziario ed economico delle sette, far luce, se necessario, sulle derive rilevate in modo da poter suggerire misure correttive è perciò diventata una missione di interesse pubblico, la cui esigenza è sentita da tutti i gruppi politici rappresentati nell'assemblea nazionale.”²⁰⁸

Nello svolgimento del suo compito, preme evidenziare che la commissione ha deciso di applicare la “*regola del segreto*”²⁰⁹ per fare in modo che i testimoni avessero la protezione massima sul loro narrare.²¹⁰

Obiettivi della commissione sono stati quello di non giudicare, ma di informare il parlamento e la pubblica opinione, di non essere esauriente (data la portata così vasta del fenomeno) ma di essere conclusivi ed illustrativi al fine di poter contribuire alla comprensione dei meccanismi complessi in cui ciò che non è conosciuto, viene usato come una forma di protezione.

Il rapporto Guyard quindi mostra che, al di là di contenuti di ispirazione religiosi, esoterici, psico-filosofici , il fenomeno settario “*si alimenta*” su

²⁰⁸Così l'introduzione al rapporto Guyard 1999, op. cit.

²⁰⁹Questa regola è prevista dall'art. 6 dell'ordinanza N.58.1100 del 17 Novembre 1958 e relativa alle operazioni delle assemblee parlamentari, ma in tale caso la commissione ha esteso la sua applicabilità per i motivi già menzionati.

²¹⁰La commissione ha tenuto 48 udienze che le hanno permesso di ascoltare persone di opinioni molto diverse, in modo da fare precisa luce sull'oggetto dell'indagine come responsabili amministrativi, magistrati, accademici e ricercatori, protagonisti della vita economica (sia responsabili di imprese che dipendenti), oltre che rappresentanti di organizzazioni di assistenza alle vittime delle sette e leader di movimenti settari. Inoltre la commissione si è appoggiata alle informazioni fornite direttamente dalle sette, quando queste erano utili. Si è inoltre avvalsa della collaborazione dei ministeri più interessati al fenomeno come: Difesa, Economia e Finanza, Educazione nazionale, Occupazione e solidarietà, Interni, Giustizia.

una organizzazione che ha, o che è improntata ad acquisire, un peso economico-finanziario e che si basa su dinamiche di frode diffuse.

Non sorprende, allora, constatare quanto questo fenomeno si sia “*despecializzato*”²¹¹, abbia cercato un riconoscimento pubblico per ripristinare l’involucro esteriore, si sia avvalso di statuti vantaggiosi (con regimi fiscali privilegiati) anche rivendicando lo statuto di culto sfruttando la legislazione francese odierna, abbia costituito sedi internazionali e federali nei vari paesi delegando a strutture apposite di attuare investimenti di grossa portata (nella maggior parte nell’ambito immobiliare).

Data la vastità dei temi, si reputa opportuno, a questo punto, cercare di mettere in rilievo, seppur in modo sommario, l’utilizzo da parte dei nuovi movimenti religiosi della legislazione presente nel paese d’oltralpe.

4. *Legislazione vantaggiosa e NMR*

La legge del 1^o Luglio 1901 all’art. 1 definisce l’associazione come “*la convenzione con la quale due o più persone mettono in comune in modo permanente le loro conoscenze o la loro attività ad uno scopo diverso di quello di condividere vantaggi.*”, l’impianto normativo, come si apprende, è ispirato a libertà e alla presunzione dell’ assenza di lucro.

²¹¹I movimenti settari hanno conosciuto negli ultimi anni un processo di relativa despecializzazione o di mancanza di differenziazione in cui i confini tra le categorie sono diventati meno rigidi: Sempre più spesso si incontrano, dentro la stessa setta, componenti diverse. E’ agevole affermare che il prototipo della setta moderna è quello che rende possibile l’integrazione del maggior numero di temi diversi, vedi rapporto Guyard, op. cit.

Lo spirito del legislatore d'oltralpe, è quello di garantire il “*libero associazionismo*” ed l'applicazione pratica di un simile principio, viene ad essere toccata con mano proprio con l'art.5²¹² in cui viene riconosciuta la capacità giuridica ad ogni associazione che la voglia con una dichiarazione all'amministrazione.

La capacità giuridica viene praticamente accordata in quanto così come espone il rapporto “ *si tratta di un diritto che il giudice, da parte sua, si è impegnato a consolidare negando all'autorità amministrativa ogni competenza per apprezzare il carattere legale dell'associazione o la legalità dei suoi statuti.*

Inoltre il legislatore ha riservato all'autorità giudiziaria il diritto di pronunciare la dissoluzione dell'associazione in caso di scopi illeciti²¹³ , opposti alla morale, alle leggi o se c'è il pericolo di sovvertire il modello repubblicano.”

Come emerge agevolmente, ci si trova davanti ad obblighi minimi previsti per legge a cui dover ottemperare, ma in grado di offrire, al

²¹²L'art. 5 della legge 1^a Luglio 1901 recita: “*qualsiasi associazione che vorrà ottenere la capacità giuridica prevista dall'art. 6 dovrà essere resa pubblica a cura dei suoi fondatori.*” Sempre questo articolo lega il beneficio della capacità giuridica ad una dichiarazione preliminare alla prefettura del dipartimento o alla sotto-prefettura della zona in cui l'associazione avrà la sua sede sociale. Caratteristica di questa dichiarazione è che quest'ultima deve comprendere oltre alla comunicazione dello statuto anche il titolo ed oggetto dell'associazione, la sede dei suoi locali, nome professione nazionalità e domicilio delle persone incaricate della direzione e dell'amministrazione.

²¹³Limiti questi ultimi presenti all'art. 3 della sopraccitata legge del 1901

contempo, autonomie²¹⁴ ampie, agevolazioni fiscali (in quanto opera concretamente la presunzione dell'assenza di lucro).

Ma allora è significativo, per esemplificare, enucleare che cosa può porre in essere un'associazione dichiarata utilizzando le parole della stessa commissione

“essa può:acquistare beni mobili e tutti gli edifici necessari al raggiungimento del fine che si propone , può beneficiare dei contributi sia da parte dei soci che dai terzi sia alla sua costituzione che nel corso dell'attività, è autorizzata a ricevere donazioni siano esse questue, o in natura o contanti, ha capacità di stipulare tutti i contratti di diritto civile (quindi contratto di acquisto/vendita,locazione, affitto, mandato, di lavoro, partecipazione in una società civile o commerciale), può presentarsi in giudizio.”²¹⁵

²¹⁴Nel senso che non esiste alcuna norma che garantisca il funzionamento dell'associazione in modo democratico od anche una informazione verso i membri della gestione da parte dei dirigenti. In pratica l'associazione in questo modo, come sottolinea bene la commissione, può avere attività e bilancio paragonabili ad un'impresa commerciale importante, senza che i suoi responsabili abbiano mai convocato un'assemblea generale, risposto ai membri sui conti, presentato un bilancio economico- finanziario.

²¹⁵Non esistono altro che due restrizioni alla capacità delle associazioni dichiarate, continua la commissione, quella di possedere edifici che non siano necessari al raggiungimento del loro scopo (anche se questa condizione è interpretata in senso lato dall'amministrazione visto che, ad esempio, è ammessa l'acquisizione di locali destinati ad abitazione del personale), non sono autorizzate a ricevere legati ed eredità sia direttamente che per interposta persona, eccetto quando siano riconosciute di pubblica utilità o quando per statuto siano associazioni a scopi di beneficenza e a questo titolo abbiano richiesto specifica autorizzazione all'amministrazione.

5. *La legge del 1905 sulla rivendicazione dello statuto di culto*

La rivendicazione dello statuto di culto, presenta un regime autorizzatorio con caratteristiche definite dal paragrafo III della legge 1901, che organizza la liquidazione dei beni delle congregazioni presenti.

E' importante affermare che lo statuto d'associazione religiosa, è un regime particolare di associazione dichiarata che, per certi aspetti, stride con il principio della separazione tra stato e chiesa.

Alla base di questa rivendicazione, emerge con evidenza la "voglia" di essere riconosciuti ufficialmente; infatti la qualifica di "*congregazione religiosa*"²¹⁶ viene riconosciuta con decreto del Consiglio di stato.

Da quanto si evince dal rapporto Guyard, la confusione della quale si discute, si origina dal fatto che dapprima la legge del 1905, non prevedeva alcun riconoscimento ufficiale e d'altro canto le stesse associazioni religiose non avevano alcun beneficio rispetto alle associazioni dichiarate; tuttavia la legge del 1905 ha conosciuto varie modifiche che hanno portato a concedere benefici fiscali alle associazioni religiose.

²¹⁶Dal rapporto Guyard emerge il fatto che il ministero dell'interno ha ricevuto da diverse organizzazioni settarie in particolare da Mandarom e dai Testimoni di Geova, domande di riconoscimento del loro statuto di congregazione religiosa. E' bene, altresì, evidenziare che "*la principale offensiva giuridica condotta dalle sette sul terreno del riconoscimento religioso riguarda proprio il regime di associazione religiosa.....Il passo è il seguente: molte associazioni settarie chiedono all'amministrazione di beneficiare dei vantaggi, in particolare fiscali, legati allo statuto d'associazione religiosa e si basano sul rifiuto opposto per rivendicare presso il giudice, e a volte ottenere, il riconoscimento del loro carattere religioso.*" ,così il rapporto,op. cit.

Si è quindi venuto a creare un “*regime giuridico di diritto comune*”²¹⁷ che se dapprincipio era “*destinato ad organizzare la separazione tra stato e chiesa, è divenuto poi un regime di deroga*”.²¹⁸

L’analisi che potrebbe proseguire su molti ed interessanti aspetti che il rapporto compiutamente analizza ed al quale si rimanda, riguarda oltre all’entrata in politica di alcuni movimenti religiosi, anche la loro “*trasformazione*” in organizzazioni non governative (ONG), la cui facciata umanitaria offre un nuovo volto all’intero movimento che è in grado di rinascere sotto altre spoglie.

6. *La nascita del delitto di manipolazione mentale in Francia*

Il 30 Maggio 2001 l’assemblea nazionale francese, su proposta del deputato Catherine Picard, ha riformato l’art. 313 del codice penale introducendo il delitto di manipolazione mentale, prevedendo con la reclusione fino a 7 anni e la multa di 5 mila franchi

“ Le fait, au sein d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d’exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, d’exercer sur l’une d’entre elles des pressions graves et répétées ou d’utiliser des techniques

²¹⁷ Così rapporto Guyard, op. cit.

²¹⁸ Vedi rapporto Guyard, op. cit. E’ significativo il contributo giuridico che il rapporto fornisce, e che è impossibile in tal sede considerare, circa le associazioni in regime di separazione, l’esercizio di un culto in regime concordatario ed in particolar modo sui vantaggi legati allo statuto di partito politicoi .

propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable»

E' indubbio che il paese d'oltralpe abbia colto con estrema preoccupazione i risultati prodotti dai due rapporti Guyard già menzionati e con essi abbia voluto dare, da un lato, una risposta forte a tutti coloro che attuano soprusi ricorrendo a mezzi subdoli, artificiosi volti a carpire la buona fede altrui ed inoltre, abbia voluto offrire risposte concrete all'opinione pubblica allarmata per il fenomeno settario.

E' opportuno ricordare che la classificazione delle caratteristiche che una cd. "setta" deve avere, risale al già citato Rapporto Guyard in cui si evince che: allorquando esiste una dottrina che permea la vita intera di un soggetto, supportato da un sistema comportamentale assorbente che propone elementi di rottura con valori e le abitudini del vivere ordinario, in cui viene riservata una fede cieca ad un leader (a cui si attribuiscono anche poteri divini) ed è presente, al contempo, un alto livello di coesione di gruppo, suffragato dall'isolamento dei soggetti dall'ambiente esterno in cui sono presenti coercizioni in grado di stimolare il timore di sanzioni, ci si trova di fronte ad un gruppo settario.

Ammettere l'introduzione di una norma penale all'interno di un ordinamento promotore storico della libertà di ogni individuo, induce ad una compiuta riflessione sulla corretta percezione di un tale fatto di reato nell'ordinamento francese.

Ciò che colpisce, ad una immediata lettura della norma, è il ricorso nella disposizione al dolo specifico, in quanto il delitto di manipolazione mentale, come formulato, richiede che la compromissione del volere sia

finalisticamente diretta al compimento, da parte del soggetto passivo, di un atto o di un' astensione che gli rechi un grave pregiudizio.

E' come se la sensibilità legislativa francese, necessitasse di un punto fermo a cui "*attaccarsi*" al fine di dare concretezza, oggettività ad una norma altrimenti percepita come evanescente.

Del resto l'ausilio del dolo specifico non sorprende e cerca di identificare meglio la condotta del reato con rilevature che cercano di permeare la manipolazione, di per se stessa quasi inafferrabile, a connotati di materialità necessari.

Capitolo XI

Le prospettive de iure condendo in tema di plagio: rischi formativi e processuali

SOMMARIO: 1. L'ambiente settario e la difficoltà a produrre evidenze probatorie - 2. I gruppi settari e il loro inquadramento nell'ambito dell'associazione per delinquere: necessità di un'equiparazione? - 3. Lo spirito riformistico italiano: un cammino stentato - 4. I movimenti sedicenti religiosi e le associazioni segrete: la nascita di un'equiparazione - 5. Gli ultimi intenti riformistici nell'ambito della manipolazione mentale - 6. La tutela del minore da manipolazione mentale nel disegno di legge Russo-Iervolino: cenni - 6.

1. L'ambiente settario e la difficoltà a produrre evidenze probatorie

Le complicazioni maggiori ad ottenere conferme in termini probatori, riguardano proprio il contesto dei gruppi settari in cui per la loro strutturazione, formata da regole proprie a cui si deve obbedienza, risulta arduo spaccare il muro dell'omertà.

Indipendentemente dal fatto che attualmente è mancante il delitto di plagio, ci si chiede, però, come possa essere possibile produrre un'accusa credibile in sede giudiziaria anche nell'eventualità futura, che una simile condotta di reato venisse normata.

I problemi che si porrebbero, sarebbero quelli di trovare dei testimoni a cui dare credito, attendibili; uno dei temi di ardua soluzione concerne proprio lo stato psicologico in cui i seguaci di una setta si trovano.

Lo stress psichico che comporta un processo, è molto elevato e nel caso di ex adepti, che possono avere subito dinamiche plagianti di varia natura ed intensità, essi con probabilità saranno dei soggetti provati, deboli la cui credibilità è gravoso difendere in un aula giudiziaria.

A tale proposito si condivide l'analisi di Zappalà ²¹⁹“*molti dei testimoni ascoltati dall'accusa, nel caso della Mandato*²²⁰ *per esempio, alternavano momenti di assoluta lucidità, in cui raccontavano in maniera credibile vicende e segreti della setta, a momenti di veri e propri stati deliranti, con visioni e divagazioni assolutamente fantastiche e fantasiose.*”

Al di là di qualunque valutazione clinica, il fatto che un testimone durante un esame o un controesame, possa improvvisamente iniziare a parlare di streghe, demoni, fatture e maligno porterà qualsiasi collegio giudicante a valutare il testimone inattendibile o incapace a rendere testimonianza.”

Pertanto le difficoltà principali sono in quadrabili per un verso, nel fatto che mancando ancora oggi una norma specifica volta a riservare protezione all'integrità psichica, viene poco sentita la necessità di attuare

²¹⁹ A.ZAPPALA', *Delitti rituali*, Torino, 2004, pg.166-167

investigazioni con pressione e controlli verso i leader ; e l'altro scoglio da affrontare, è rappresentato dal difficile reperimento di testimoni che siano in grado di sorreggere le posizioni dell'accusa in un processo complesso.

Una soluzione per il momento attuabile, potrebbe consistere nel potenziamento delle investigazioni andando a considerare, valutare ogni elemento che potrebbe costituire un indizio, quantomeno degno di approfondimento.

E' indubbio che un tale modo di porsi nei confronti di dinamiche normalmente poco evidenti e percepibili, necessiterebbe, d'altro canto, di una specifica e dettagliata formazione professionale di veri e propri "addetti ai lavori"; ci si riferisce all'instaurazione di specializzazioni nell'ambito della polizia giudiziaria, da parte dei pubblici ministeri che dirigono le indagini, anche ricorrendo all'ausilio di professionisti del settore in grado di cogliere, con più sensibilità, ogni segnale indicatore di un malessere altrimenti non avvertito

Ed allora , sempre nell'ambito delle indagini, sarebbe opportuno avere le capacità di cogliere chi possa essere un teste in grado di fornire forza all'accusa e, di conseguenza, porre in essere su questo soggetto, un programma di protezione ad esempio sulla falsariga di quelli già usati per i collaboratori di giustizia nei processi per mafia..

²²⁰ A.ZAPPALA', *Delitti rituali*, op. cit. pg. 154, in tale caso l'autore si riferisce al caso di cronaca e al forte dispendio di energie investigative che furono compiute per tentare di incriminare la "Santona di Melito" con un procedimento che iniziò nel Marzo del 1994 a carico di Rosa Mandato e che non produsse molte incriminazioni ed ancora oggi restano sconosciute molte informazioni di reato dovute a sparizioni improvvise di testi in grado di fornirle e grazie a molta omertà.

Un altro forte rischio processuale a cui si troverebbe di fronte l'accusa, starebbe proprio nel fatto che poiché il soggetto passivo è stato oggetto di dinamiche manipolative nel senso già precisato, egli avrebbe con difficoltà la percezione (immediata) di essere “una parte lesa”.

In buona sostanza, non sarebbe affatto da sottovalutare il caso in cui un soggetto, già provato per le vicissitudini manipolative subite all'interno di un contesto alterato, negasse di aver subito alcuna forma di condizionamento magari affermando che lui ha scelto in libertà e coscienza, in quanto, se di manipolazione si tratta, la percezione dei sistemi di valori di riferimento, si presenterebbe alterata .

In ciò starebbe quindi una difficoltà la cui gestione comporterebbe dei rischi; forse l'ausilio di esperti che con più perizie riescano ad analizzare lo stato psichico in cui versa il soggetto, potrebbe essere una delle carte esperibili in tale reato.

Il rischio di un ricorso così pregnante a strumenti peritali starebbe, però, nel fatto che le sorti “psichiche-giudiziarie-incriminative”, sarebbero tutte dipendenti da un “pool di esperti nel settore” che avrebbero, gioco forza, un ruolo probatorio enormemente elevato rispetto agli altri soggetti processuali.

Ecco che si arriverebbe ad una sorta di “paradosso giudiziario” in cui, per “incapacità giudiziale” di fronte ad un ben specifico reato (come lo sarebbe quello di plagio), la scienza giuridica impotente, diverrebbe null'altro che un burocrate garantendo uno “schermo di legalità” a dinamiche giudiziarie di cui non sarebbe la protagonista.

2. *I gruppi settari e il loro inquadramento nell'ambito dell'associazione per delinquere: necessità di un'equiparazione?*

Da quanto osservato, purtroppo, ci si trova di fronte all' assenza di un reato specifico che avanzi una protezione peculiare nell'ambito della libera autodeterminazione. Se quindi, da un lato, si riscontra una sorta di "sofferenza" che la realtà empirica presenta e che non trova la propria conferma in una sottostante realtà normativa a cui appoggiarsi, inevitabilmente la necessità di inquadrare le condotte entro ambiti categoriali già previamente definiti, delinea una necessità irrinunciabile che offre certezza .

Il reato che attualmente permette, di fatto, il rimprovero maggiore ai gruppi settari è, senza ombra di dubbio, l'addebito di associazione per delinquere ex art. 416cp il quale recita: *"quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che ne promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni...."

Nonostante ci siano delle similitudini tra l'associazione per delinquere e i gruppi settari, ciò non esime l'operatore del diritto ed anche colui che investiga, ad un arduità di riscontri insidiosa giuridicamente.

L'associazione per delinquere offre delle sue problematiche ad eccezione dei casi in cui l'imputazione del reato, si presenti, oltre che palese, evidentemente appropriata; a questo proposito ci si riferisce al noto caso, ad

esempio, di “mamma Ebe²²¹” in cui ci si trovava di fronte ad una vera e propria organizzazione criminale facilmente inquadrabile.

Allo stesso esito, però, non si ritiene che si possa giungere allorché si tratti non già di organizzazioni criminali *tout court* nel senso precisato, ma di gruppi settari in cui i problemi, di una loro inquadrabilità nell’ambito dell’associazione a delinquere, aumentano.

Va da sé che, affinché possa essere contestato il reato di associazione a delinquere, deve esistere un accordo materiale che abbia il carattere della continuità (quindi è necessario che non ci sia una volontà a delinquere temporanea) volto finalisticamente ad attuare un progetto criminale, prevedendo i mezzi necessari per raggiungere l’obiettivo.

Insomma, nell’associazione a delinquere, è evidente uno scopo accurato affinché le condotte criminose siano in grado di attuare una serie di delitti (la norma parlando dei soli delitti esclude la possibilità che esista un’associazione che ponga in essere condotte contravvenzionali).

Dunque da quanto risulta dall’art. 416cp, affinché possa esistere un’associazione a delinquere è sufficiente che ci sia “ quel minimo” di organizzazione, sebbene rudimentale, per poter prestare permanenza-continuità al programma delinquenziale da attuare.

Una tale struttura organizzativa nell’ambito delle sette religiose, risulta difficile da riscontrare; in parte i comportamenti omertosi e poco credibili

²²¹ Il caso di Gigliola Ebe Giorgini nacque quando negli anni '80 la Giorgini nota come “mamma Ebe” fondò una comunità non riconosciuta dalla chiesa a San Baronto nei pressi di Pistoia, accogliendo giovani che venivano poi “ordinati” suore e sacerdoti. Si rimanda alla narrazione del caso fatta da A.ZAPPALA', *Delitti rituali*, op. cit. pg.151.

danno un alone alla struttura nella quale si trovano, di un'apparente legalità in nome dell'esercizio della libertà di culto e d'altro lato, nella prassi giudiziaria, riuscire a dimostrare processualmente che all'interno della setta religiosa opera, invece, una simile organizzazione con le caratteristiche sottolineate, non è cosa di poco conto stante le peculiarità ed i limiti di cui sono caratterizzate queste aggregazioni.

Alcuni studiosi, dunque, volendo attuare una "sorta di equiparazione"²²² tra gruppi- sette religiose (e non) con l'associazione per delinquere, al fine evidentemente di offrire una inquadrabilità del fenomeno quantomeno all'interno di un'ipotesi di reato già presente nell'ordinamento, non mettono al contempo in luce come poter risolvere il tema della difficoltà probatoria processuale che deve essere affrontata, memori del fatto che non si potrà mai giungere ad una sanzione penale perché si professano idee di culto stravaganti ed anomale.

Ecco che allora invocare una equiparazione tra i due fenomeni, non solo delineerebbe delle evidenti violazioni della legge penale stante appunto il divieto di analogia in malam partem unanimemente condiviso dalla dottrina, ma non coglierebbe, inoltre, la peculiarità a cui fanno fronte le comunità settarie in cui, in taluni casi, la del tutto alterata percezione delle condotte poste in essere, crea un tale obnubilamento di pensiero, da non essere in grado di apprezzare realmente la drammaticità dell'agire.

²²² Si consideri a tale proposito il pensiero di A. ZAPPALA', *Delitti rituali*, op. cit. pg.170

3. *Lo spirito riformistico italiano: un cammino stentato*

Nell'oramai distante 2001, su iniziativa del senatore Meduri ed altri²²³ senatori, veniva proposto un disegno di legge²²⁴ per contrastare la manipolazione psicologica.

Balzava agli occhi la presentazione dell'argomento che il senatore esponeva mediante una riflessione sui recenti atti terroristici negli Usa, in quanto, ad una tale dissertazione, si giungeva poiché l'essere umano aveva (ed ha) in sé un istinto di conservazione, nel caso dei kamikaze che andavano (e vanno) alla morte con determinazione, una tale condotta era il frutto dell'opera di manipolatori mentali.

Nonostante si comprendesse il momento storico in cui la proposta di legge si venne a creare, e quindi lo stato di paura che circondava ogni persona in quei mesi dopo "l' undici Settembre", si ritiene ancora oggi che il tema della volontaria autodistruzione dei kamikaze, seppur si avvalga di tecniche manipolative e dall'utilizzo di mezzi chimici influenti sulla volontà, non fosse stato possibile unirlo *tout court* al fenomeno manipolativo del quale si stava discutendo.

Le motivazioni, sommarie, della differenziazione attengono da un lato, ad un difforme sistema di valori e credenze che hanno, gioco forza, una rilevanza che è difficile da comprendere se non si è mai vissuti in simili

²²³Oltre al sen. Meduri i firmatari furono: Cozzolino, Crinò, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Semeraro, D'Ippolito Vitale, Pellicini, Curto, Demasi, Grillotti, Zappacosta, Tofani, Gentile, Degennaro, Trematerra e Nocco.

²²⁴ Ci si riferisce al disegno di legge n°800 della XIV Legislatura comunicato alla Presidenza il 6 Novembre 2001.

realtà ed, inoltre, è evidente che più che un sistema manipolativo che si instaura sul singolo soggetto in senso stretto, forse è invece riscontrabile una intera collettività che, dai primordi di vita, presentando altre modalità con le quali evidenziare i problemi ai propri discententi, è in grado, di per se stessa, di costituire un *humus* certamente fertile a cui far attecchire una politica di autodistruzione.

La interessante tematica riflessiva che non è possibile trattare in questa sede a causa della sua vastità, si ritiene che non debba, però, distogliere dalla trattazione riformistica delineata nel disegno di legge.

La norma recitando “*chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo condizionando e coartando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.*”

Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria o per l'altrui integrità fisica o psichica.....”, evidenziava più aspetti meritevoli di riflessione.

Colpiva il ricorso alla determinazione dei mezzi con i quali porre in essere una dinamica manipolativa fino a giungere con la formula “*con qualunque altro mezzo*”, ad una categoria volutamente ampia al fine da far confluire ogni altra pratica, seppur sconosciuta al momento, in futuro comunque possibile a delinarsi.

La condotta criminosa si presentava, dalla formulazione, anch'essa interessante in quanto era palese la voglia di offrire una tutela a trecento

sessanta gradi al soggetto passivo, il quale risultava protetto sia per la sua “*libertà di agire*”, in ciò intendendo una libertà da vincoli ostativi (ovvero la libertà di movimento), sia veniva riservata tutela “*alla capacità di autodeterminazione*”, quindi era riconosciuta la libertà di formarsi un pensiero libero, sia infine la protezione qualora il soggetto passivo avesse voluto “*sottrarsi alle imposizioni altrui*”, in ciò giungendo a tutelare il diritto di scegliere diversamente (o meglio il diritto di ripensamento a ciò che non si vuole più).

In tale ipotesi di reato, è da notare che lo stato di soggezione sarebbe stato il risultato di un condizionamento, con i mezzi detti, od anche con l’ausilio di una coazione della formazione della volontà che avrebbe portato il soggetto passivo ad una “*esclusione o limitazione*” delle libertà delle quali di è accennato.

Si ritiene che rappresentasse un problema la “quantificazione” che la norma introduceva in termini ad esempio di “*limitazione*” alla capacità di autodeterminarsi od anche una limitazione nella libertà di agire, in quanto qualora si fosse presentato il caso di un soggetto con una compromissione ad autodeterminarsi non assorbente e da ciò ne fosse subentrata anche una limitazione al suo libero movimento, come poter sindacare l’avvenuta parziale compromissione che, in quanto tale, farebbe residuare, per contro, una “restante” capacità ad agire, ad autodeterminarsi ed a sottrarsi alle imposizioni altrui?

Il 16 Ottobre 2002, la senatrice Alberti Casellati si fece promotrice di una proposta²²⁵ di legge riguardante “disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale”²²⁶.

La formulazione dell’ipotesi di reato, si muoveva sulla falsariga di quella del senatore Meduri ma con una sua particolarità che la distingueva. La senatrice ritenne di ricorrere all’ausilio del dolo specifico, rimasto non utilizzato nella precedente proposta.

Emergeva, pertanto, una condotta uguale a quella esaminata, ma con un *quid pluris* normativo “*al fine di fargli compiere un atto o determinare un’omissione gravemente pregiudizievoli*”, offerto proprio dal dolo specifico quale elemento soggettivo del fatto tipico.

Anche a distanza di anni, si ritiene che il punto nevralgico, in tale caso, fosse da riscontrarsi sulla genericità dei termini impiegati giacché allorquando si parla di “atto”, non emergerebbe la caratteristica di quest’ultimo; non sarebbe chiaro se di atto dispositivo- patrimoniale si tratti od un atto che riguardi la disposizione della propria persona e alla medesima critica sottostarebbe anche il termine “omissione”.

²²⁵ Ci si riferisce al disegno di legge n°1777 riguardante disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale ad iniziativa della senatrice A. Casellati., con annesso il testo della proposta di legge del senatore Meduri.

²²⁶ Recante la seguente formulazione: dopo l’articolo 613cp è inserito il seguente:

“Art.613-bis-(Manipolazione mentale)- *Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un’omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni.*

Infine, l'aggettivo "gravemente" sposterebbe il contenuto della norma su un aspetto meramente quantitativo, apprezzabile con discrezionalità e con difformità da parte di ogni interprete.

4. *I movimenti sedicenti religiosi e le associazioni segrete: la nascita di un'equiparazione*

Prese avvio una singolare proposta²²⁷ di legge presentata alla Camera dei Deputati l'11 Marzo 2003 ad iniziativa dell'onorevole Alboni ed altri onorevoli, in tema riguardante le "misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed i seguaci del <culto di Satana>".

La particolarità di questo disegno di legge sta non solo nella sua formulazione della quale si dirà appresso, ma anche per le argomentazioni di presentazione addotte .

Ci si riferisce alla difficoltà probatoria, della quale si è molto discusso, per ciò che riguarda le sette in sede processuale; pertanto per eliminare questa sorta di "inconveniente" all'art. 1 venne fatto di pensare al propositore, di instaurare una equiparazione tra sette ed associazioni segrete che preme evidenziare nel modo che segue:

“sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla legge 25 Gennaio 1982 n.17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed i seguaci

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano lo scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo.”

²²⁷ Proposta di legge n° 3770 della XIV Legislatura i cui firmatari furono gli onorevoli: Alboni, Airaghi, ed altri.

del <culto di Satana> che, operando clandestinamente, o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli associati, perseguono le proprie finalità con riti e atti contrari al buon costume, con atti di vilipendio alle religioni e abusi rituali satanici, lesivi della dignità e dei diritti della persona.”

All’art. 3 della summenzionata proposta, inoltre, parve opportuno introdurre un’ulteriore ipotesi di reato a seguito dell’art. 609-*decies* cp in cui, di fatto, sarebbe stato introdotto un nuovo crimine denominato “*abuso rituale satanico esoterico*” che avrebbe recitato in questo modo:

“l’abuso rituale esoterico consiste in ogni atto di violenza fisica o psichica, compiuto nell’esercizio di pratiche esoteriche-sataniche, singolarmente o da parte di più persone riunite, in un contesto di assoggettamento della vittima.

Chiunque commette abusi rituali satanico-esoterici è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.”

Andando in ordine; per ciò che concerne l’asserita equiparazione tra sette ed associazioni segrete, se questo fosse possibile, qualora ricorressero i criteri tipici espressi nella legge, ovvero quello della segretezza (interna ed esterna) che sia connessa a “*finalità o atti o ritualità contrari alla legge e al buon costume od anche lesivi della dignità e dei diritti della persona*”, si potrebbero applicare le sanzioni presenti nella legge n.17 del 1982 ovverosia: reclusione fino a 5 anni per i promotori del movimento, scioglimento e confisca dei beni, interdizione dai pubblici uffici, sospensione dal servizio per i pubblici dipendenti in attesa della definizione del procedimento.

Inoltre, come si sarebbe delineato dalla norma che avrebbe introdotto il reato di abuso di rituale satanico- esoterico, la formulazione vaga ed onnicomprensiva con cui si presenterebbe l' "abuso " , non sarebbe in grado di determinare alcunché se non il mero fatto che pregare Satana nell'ordinamento italiano risulterebbe vietato per legge.

Inevitabilmente, quindi, opererebbe come legame indissolubile con tale reato, la natura satanica della setta che, di per se stessa, sarebbe meritevole di sanzione penale, in quanto legata, da come si apprende dalle argomentazioni della presentazione della proposta di legge, "*al sovvertimento e alla rinnegazione dei valori della società e soprattutto del Cristianesimo ..*".

Da come si apprende, non è con il ricorso a tempi di remota memoria in cui si celebravano i processi a carico delle "cd. streghe" che si possa disciplinare normativamente fenomeni che creano delle ammissibili difficoltà emotive; ciò non esime, però, il legislatore a conservare ogni volta una chiara lucidità mentale sempre auspicabile per chi svolge un compito così importante per la collettività intera.

5. *Gli ultimi intenti riformistici nell'ambito della manipolazione mentale*

L'anno 2004, ha messo in luce la voglia, da parte dei parlamentari, di tentare di creare una norma che sia in grado di contrastare il fenomeno della manipolazione mentale.

Gli interventi che ci sono stati per ciò che riguarda l'iniziativa di disegni di legge, sono stati diversi anche se il contenuto dei quali, sostanzialmente, si presenta uniforme, senza elementi di innovazione.

Un primo disegno²²⁸ di legge ad iniziativa dell'onorevole Guido Milanese esorta, nella sua presentazione, la necessità di fare fronte ad

“una condotta criminale che dovrà assumere i caratteri della vessatorietà o fraudolenza e della continuità, giacché è predisposta a determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione tale da modificarne in senso negativo la capacità di giudizio e da ottenere, di conseguenza, un mutamento nell'indirizzo della volontà.”

La proposta formulata dall'onorevole Milanese, si presenta identica a quella formulata dalla senatrice Casellati, pertanto si rimanda a all'esame precedente.

Con la fine dell'anno, ci sono state due proposte di legge rispettivamente nel mese di Novembre²²⁹ e Dicembre²³⁰, in cui si alterna il ricorso all'ausilio del dolo specifico (nella proposta di Dicembre) al dolo generico, ritenuto bastevole nella proposta di Novembre.

Le variazioni delle proposte attengono anche alla delineatura della cornice edittale che, a seconda del propositore, risulterebbe difforme.

²²⁸ Disegno di legge n°4718 ad iniziativa dell'on. Guido Milanese presentato in data 18 Febbraio 2004 recante “introduzione dell'art.613-bis cp, concernente il reato di manipolazione mentale.”

²²⁹ Disegno di legge n°5440 della XIV Legislatura ad iniziativa dell'onorevole Antonio Serena presentato il 23 Novembre 2004.

²³⁰ Disegno di legge n°5511 ad iniziativa dell'onorevole Aldo Perrotta presentato il 22 Dicembre 2004

Pertanto per l'on. Perrotta, sarebbe adeguata la reclusione da 4 a 8 anni; invece l'on. Serena propenderebbe per la reclusione da 5 a 10 anni; infine per il sen. Meduri, sarebbe necessaria la reclusione da 6 a 12 anni.

Nel disegno di legge ad iniziativa dell'on. Serena, preme rilevare che *“chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o qualunque altra pratica di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare gravemente la capacità di autodeterminazione, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.*

Se il fatto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito nell'intento di commettere un reato, la pena è elevata da un terzo alla metà....”

Colpisce il punto in cui si precisa che, se l'attività condizionante è commessa all'interno di un gruppo che abbia lo scopo di sfruttare la dipendenza psicologica o fisica degli individui, la pena è aumentata.

Al gruppo, quindi, con le sue dinamiche già analizzate gli verrebbe così riconosciuta “una voce dirompente” all'interno della psiche di ciascun uomo; sarebbe proprio, infatti, il contesto gruppale che fornirebbe il reciproco incitamento e rafforzamento ad avere rilievo penalistico.

In seguito, poi, si ribadisce che è ugualmente aumenta la pena qualora il colpevole avesse agito con lo scopo di commettere un reato.

In quest'ultimo caso, sembrerebbe, a questo punto, verosimile intravedere una somiglianza che una setta pseudo religiosa avrebbe, con la già citata associazione per delinquere, dato che, in tale caso, non di mera

spiritualità, si tratterebbe, ma della progettazione-attuazione di condotte di reato sotto una parvenza di religiosità.

Anche davanti ad un tale progetto di legge, se la formulazione restasse quest'ultima, si reputa che la norma possa presentare dei rilievi di incostituzionalità da parte della Consulta per la violazione del principio di determinatezza-tassatività.

Quale, infatti, sarebbe la prova da esperire in un processo in grado di giungere alla dimostrazione, stando la lettera della disposizione, che un gruppo pseudoreligioso “promuove attività volte a creare la dipendenza psicologica”?

Non solo l'accusa si troverebbe di fronte ad una *probatio diabolica* da fronteggiare, risolvibile, restando in tale modo le cose, con l'ausilio di presunzioni che assumerebbero una valenza probatoria tale da creare certezze od addirittura “evidenze” pericolose; inoltre non sarebbe in grado il cittadino medio di percepire il confine entro il quale dover arrestare il proprio agire al fine di scongiurare il reato del quale si discute.

6. *La tutela del minore da manipolazione mentale nel disegno di legge Russo-Iervolino: cenni*

Preme, per completezza di trattazione, analizzare seppur per sommi capi, l'iniziativa proposta a tutela del soggetto passivo minore d'età allorquando su quest'ultimo si vengano a porre in essere delle dinamiche plagianti.

Colpisce subito il fatto che al fine di prevedere una tutela da riservare al soggetto passivo minorenne, lo spirito legislativo si emancipi da quel *quid pluris normativo* rappresentato dal dolo specifico.

Si giunge, in linea con la proposta Russo-Iervolino, a punire con la reclusione da due a otto anni sostenendo che “ *Chiunque mediante violenza, minacce o suggestioni pone il minore in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare grandemente le libertà personali e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui....Alla stessa pena soggiace chi induce il minore a compiere singoli atti gravemente lesivi della sua salute fisica o psichica.*”²³¹

Nel disegno di legge del 2002²³² volto ad aggiungere l’art. 613 bis²³³ cp all’odierna disciplina per la tutela del soggetto passivo da dinamiche manipolative, si evinceva il ricorso al dolo specifico allorquando si affermava “*al fine di fargli compiere un atto o determinare un’omissione gravemente pregiudizievoli*” ; in questo modo si è sostenuto che era come

²³¹ Disegno di legge RUSSO IERVOLINO, art. 549, *Indice Penale* 1988, pg. 305.

²³²Vedi disegno di legge n° 17777 presentato in data 16 Ottobre 2002 presentato dalla senatrice M.E. ALBERTI CASELLATI sull’introduzione dell’art. 613 bis cp.

²³³La proposta dell’art.613 bis cp recita: “*Chiunque, con violenza,minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un’omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni. Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo.*”così M. DEL RE “*L’adesione al culto emergente: Conversione e/o plagio?*” , tratto da “*La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*”, Vol.I a cura di. M.FIORINO, Centro Studi di Psichiatria & Territorio, Forte dei Marmi (LU), 1990-’91.

se fosse possibile stringere al massimo il fenomeno condizionante altrimenti incontenibile.

Il dolo specifico, pertanto, avrebbe operato come una sorta di “*argine contenitivo*” necessario a fare la differenza nell’economia di reato.

Ebbene, sembra interessante sottolineare che nel caso della tutela minorile, la norma si occuperebbe della “*sola*” de- personalizzazione del soggetto passivo minore che permeerebbe l’intero reato; mentre nella tutela da riservare al soggetto maggiorenne, emergeva con forza il bisogno di incanalare l’ipotesi legislativa verso una strada più oggettiva, concreta rappresentata appunto dal “*fine di far compiere un atto o determinare un’omissione gravemente pregiudizievoli*” su cui basare l’agire criminoso.

La ratio della scelta, seppur embrionale, sarebbe da addebitare alla “qualità” del soggetto passivo che, nel caso di minore d’età, presenterebbe una struttura psichica in formazione e quindi particolarmente vulnerabile, influenzabile, la cui delicatezza per il momento storico –evolutivo da lui vissuto, esporrebbe il soggetto a rischi di formazione- consolidamento di un sostrato psichico labile, alterato, scisso.

E’ come se, dunque, si presumesse una sorta di “pericolosità” che sarebbe implicita, proprio in virtù del particolare soggetto del quale si sta discutendo

Si reputa, pertanto, importante la sensibilità dimostrata dall’iniziativa legislativa nell’ambito minorile anche se, purtroppo, resterebbero ancora aperti molti quesiti sui quali riflettere che vedono coinvolti minori all’interno di comunità in cui manca il “diritto all’infanzia” suffragato,

talvolta, da posizioni rigide e preconette dettate dal credo genitoriale la cui rimproverabilità si presenta lontana.

Considerazioni conclusive

Ribadita più volte la necessità di una norma che garantisca protezione all'integrità psichica di ogni essere umano quale bene che, si ritiene essere, la priorità da cui partire al fine di avere una tutela dell'individuo nella sua totalità, attualmente, nonostante gli sforzi interpretativi che esperti del diritto effettuano affermando la tutela dell'integrità psichica in disposizioni affini, il panorama normativo resta ancora incompleto.

La ricerca di spazi che siano ricoperti da un supporto giuridico, sono da ritenersi essenziali ed, a tale proposito, si condivide l'opinione di Del Re il quale testualmente sostiene: *“Come si è dovuto ampliare la sfera di protezione nel campo della riservatezza dopo che la scienza moderna aveva fornito mezzi elettronici di invadenza, così si tratta di creare altri strumenti per la protezione della libertà contro le manipolazioni, i lavaggi mentali, il modellamento psichico.*

*Si deve riuscire a salvare paradossalmente il diritto all'errore, cioè il diritto di ciascuno di noi a determinarsi anche in maniera sbagliata giorno per giorno.”*²³⁴

E' indubbio che la condotta di una futura norma incriminatrice dovrà presentarsi con caratteristiche che per il loro manifestarsi (idonee in concreto) in modo fraudolento, subdolo, opprimente, vessatorio mostrino il

²³⁴M. DEL RE, *“L'adesione al culto emergente: Conversione e/o plagio?”*, tratto da *“La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello”*, Vol.I a cura di M.FIORINO, Centro Studi di Psichiatria & Territorio, Forte dei Marmi (LU), 1990-'91.

proprio significato di disvalore alla luce delle particolari condizioni in cui versa il soggetto passivo.

Pare condivisibile la tesi di Flora per quanto concerne la condotta “...questa non potrà che assumere veste di continuità ed essere dolosamente indirizzata a determinare un vero e proprio stato di isolamento dagli altri del soggetto passivo con impedimento ad attingere a fonti diverse da quelle imposte dallo stesso soggetto attivo e con deterioramento della capacità di autodeterminarsi. A mio avviso sarà indifferente che la condotta provochi prima una condizione di deterioramento psichico e conseguentemente un isolamento dagli altri o viceversa.”²³⁵

Ed ancora poiché il principio di determinatezza impone la comprensibilità della norma da parte di tutti, appare inadeguato ricorrere a concetti vaghi frutto della vecchia formulazione censurata dalla Corte Costituzionale.

Purtroppo una disposizione tranquillizzante ed esaustiva al contempo, è difficile da inquadrare ed aprire la strada della formulazione introducendo il dolo specifico per offrire maggiore determinatezza alla norma , ad esempio scorgendo un “vantaggio economico” o ricorrendo ad “un generico profitto”, nonostante riporti la norma a schemi ottocenteschi, potrebbe essere d’ausilio.

²³⁵G. FLORA, “Plagio: la problematica penalistica”, tratto da “La persuasione socialmente accettata.....”, Vol. I a cura di M.FIORINO, Centro Studi di Psichiatria & Territorio, Forte dei Marmi (LU), 1990-'91.

L'utilizzo del dolo specifico, infatti, non scoraggia taluna dottrina²³⁶ che, con forza, propone di inserire nella nuova norma, un dolo specifico “*più evoluto*” delineando il “*fine di modellare*” un soggetto.

Si ritiene che, un simile modo di porsi, potrebbe offrire il rischio, in fase interpretativa, “*di far rientrare*”, nel dolo, il dolo specifico “*con una connotazione accentuatamente soggettiva*”²³⁷ della disposizione.

Certamente le obiezioni mosse, seppur in parte condivisibili, sottolineano la necessità di attuare, però, una scelta drastica nel formulare una norma così difficile da delineare, rendendosi conto anche del rischio di un possibile arbitrio applicativo.

La strada che si reputa più appropriata, nelle more di una corretta formulazione *ad hoc* della nuova norma incriminatrice in tema di manipolazione mentale, sarebbe quella di prevedere un procedimento alternativo di tutela penale.

A tale proposito, si ritiene stimolante la tesi di Flora il quale propone

“ che di fronte a condotte costituenti un serio e concreto pericolo per l'integrità della personalità individuale, determinati soggetti legislativamente indicati (tra i quali a nostro avviso il pm presso il tribunale) possano ricorrere al giudice civile (presidente del tribunale o presidente del tribunale per i minorenni, in caso di soggetti passivi minorenni) il quale, con provvedimento d'urgenza, sentite le parti ed

²³⁶Vedi M. DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica*, Scritti in memoria di G. delitala, Milano, 1984, I, pg.349.

²³⁷ Così G .FLORA, “*Plagio: la problematica penalistica*” op. cit.

esaminata la persona indicata come vittima, sia legittimato ad inibire il comportamento pericoloso contestato.

La sanzione penale, poi, in questa prospettiva, dovrebbe essere ricollegata all'inosservanza del provvedimento del giudice civile, sulla traccia di quanto già previsto dall'art. 388cp.”²³⁸

Questa tutela potrebbe costituire un primo passo in termini preventivi ed anche se andrebbe rimodellata la normativa per proteggere i soggetti passivi maggiorenni, questo meccanismo avrebbe il grande pregio di non aspettare la compromissione *in toto* della personalità dell'individuo.

Infine, per ciò che riguarda la futura enunciazione di una norma in tema di manipolazione mentale, si ritiene utile la specificazione dei mezzi impiegati (nell'ambito della manipolazione) dai quali derivi uno stato di soggezione che porti ad una esclusione della capacità di libero movimento e/o ad una esclusione ad autodeterminarsi (quindi il diritto a rivedere le proprie opinioni), laddove venga perseguito, da parte dell'autore del reato, un vantaggio (in ciò comprendendo qualsiasi utilità di sorta).

La previsione, inoltre, di aggravanti renderebbe più completa la disciplina al fine di prevedere una maggiore severità per le condotte manipolative che vengano poste in essere all'interno di gruppi, i quali per i motivi esposti, creano delle “sottoculture” di riferimento a cui riservare una valenza di soggezione imponente.

Una possibile formulazione può essere la seguente:

²³⁸ Così G. FLORA “*Plagio: la problematica penalistica*”, op. cit.

ART. 613-bis

Manipolazione Mentale

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità praticate con violenza, minacce, suggestione, mezzi chimici, interventi chirurgici o con qualunque altro mezzo, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di agire, la capacità ad autodeterminarsi liberamente e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
2. Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria o per l'altrui integrità fisica o psichica.
3. Costituisce aggravante se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che propone, pratica, attività finalizzate con l'ausilio dei mezzi al comma 1 a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica.
4. Costituisce aggravante se il colpevole ha agito al fine di commettere o di far commettere un reato.

Le pene di cui ai commi 2, 3, 4 sono aumentate da un terzo alla metà.

Bibliografia

- AA.VV., Convegno di studi presso la Certosa di Firenze 24 Maggio 2003 “*Menti in ostaggio*” *Tecniche di persuasione e condizionamento mentale nella società odierna*.
- P. BENASSI, *Osservazioni sul delitto di plagio in rivista penale*, 1974.
- E. BISHOP, *Niacin used for cholesterol called toxic*, Wall Street Journal 2 Marzo 1994.
- S. CANESTRI e G. FORNASARI, *Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona*, Sezione di Scienze Sociali, Bologna, 2001.
- R. CIALDINI, *Influence: The New Psychology of Modern Persuasion* (New York, Quill, 1984).
- R. CIALDINI, *Le Armi della Persuasione (come e perché si finisce col dire di sì)*, Firenze, 1989 (ipnosi.interfree.it/persuasione.htm).
- JG. JR CLARK, *Cults*, in *Jama*, 1979.
- L. CORNACCHIA *Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona* op. cit. pg.202 su un lavoro di DAVIDSON.
- D. DAVIDSON, *Handlungen, Grunde und Ursachen*, in *Pothast M.(hrsg.)*, Seminar:Freies Handeln und Determinismus, Frankfurt a.M., 1978.
- D. DAWAN, *La Circonvenzione di Persone Incapaci*, La biblioteca del penalista collana diretta da Luigi Domenico Serqua, Padova, 2003.
- F. DE FAZIO, *Il plagio: “un vuoto di tutela” nel nostro ordinamento*, tratto da *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, Vol. I, a cura di M. FIORINO, Centro Studi di Psichiatria & Territorio, Forte dei Marmi (LU), 1990-1991.
- M. DEL RE, *Culti emergenti e Diritto Penale*, Camerino, 1982.

- M. DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica*, Scritti in memoria di G. delitala, Milano, 1984.
- F. DENCKER, *Kausalitat und Gesamttat*, Berlin, 1996.
- DE VINCENTIIS-SEMERARI, *Contributo medico-legale all'interpretazione della norma giuridica a contenuto psico-patologico*, in G.P, 1966.
- G. FERRARI, "I nuovi movimenti religiosi: un fenomeno in crescita" tratto da *Jesus-* mensile di cultura e attualità religiosa N. 9, Settembre 1998 (web xenu.com-it.net//txt/jesus2.htm).
- T. FERRAROTTI, *Commento teorico pratico al codice penale di Vittorio Emanuele II*, Torino Tipografia Bianciardi, 1860.
- G. FIANDACA, *Relazione introduttiva in Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiane, spagnola e francese a confronto*, Padova, 1995.
- G.M. FLICK, *La Tutela della Personalità nel Delitto di Plagio*, in *Studi di diritto penale*, Milano, 1972.
- G. FLORA, *Il Plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica in atti del Convegno La Persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, e tratto dal Vol. I, a cura del Dott. M. FIORINO, Centro Studi di Psichiatria & Territorio, Forte dei Marmi (Lu) 1990-1991.
- G. GAGLIARDI, *I Condizionamenti psichici nell'espansione di nuovi movimenti religiosi*, in *Atti del XI Congresso Nazionale sul tema Quarant'anni di ipnosi in Italia: presente e futuro*, Firenze, 1998.
- M. GALANTER, *Cults and New Religious Moviments. A Report of the American Association*, Washington, 1989.
- J.R. GASCARD, *Neue Jugendreligionen. Zwischen Sehnsucht und Sucht*, Freiburg im Breisgau 1984, trad. it. *Le nuove religioni giovanili. Tra anelito e patologia*, Cinisello Balsamo 1986.

- G. GULOTTA, *Ipnosi aspetti psicologici, clinici, legali, criminologici*, Collana di psicologia giuridica e criminale, Varese, 1980.
- HART H.L.A.-HONORÈ A.M., *Causation in the Law*, Oxford, 1985, pg. 51.
- S: HASSAN, *Mentalmente Liberi*, 1999, Roma.
- HAWLEY, *Reawakening the Spirit in Work* (San Francisco: Berrett-Koehler, 1993).
- HEIDE e BORKOVEC, *Relaxation-Induced Anxiety: Mechanisms and Theoretical Implications*, Behavioural Research Therapy, 1984.
- E.R. HILDGARD - G.H.BOWER, *Learning Theories*, Appleton- Century-Crofts, New York (trad. It. *Teorie dell'apprendimento*, Milano, 1987).
- KANT, *Critica della Ragion Pura*, 1963.
- G. LE BOND, *Psicologia delle Folle*, trad. it. Milano 1970.
- Sv. LEVINE e N. SALTER, *Youth and contemporary religious moviments: psychological findings*, Lan Psychiatr. Assoc. J 1976.
- LEXIKON 2000, *I nuovi strumenti di studio*, edizioni Simone.
- M. MANFREDI, *Soggezione Interpersonale e reato di Plagio*, Bari, 1974.
- F. MANTOVANI, *Diritto Penale Parte Speciale, I Delitti contro la Persona*, Padova, 1995.
- V. MASTRONARDI, *Le strategie della comunicazione umana, La persuasione, le influenze sociali, I mass media*, Milano, 2003.
- J.M. McKENNEY, J.D.PROCTOR, S.HARRIS e V.M. CHINCHILL, *A comparison of the efficacy and toxic effects of sustained vs immediate-release niacin in hypercholesterolemic patients*, Journal of the American Medical Association 1994.
- C.L. MITHERS, *Therapy Gone Mad: The True Story of Hundreds of Patients and a Generation Betrayed* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1994).

- NOVISSIMO DIGESTO, voce Plagio, p.1096.
- NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, Schw.Zeit.Str.,1969.
- H. OTTO, *Die objektive Zurechnung eines Erfolgs im Strafrecht*, Jura, 1992.
- T. PADOVANI, *Diritto Penale*, 6^a, Milano, 2002.
- I.P. PAVLOV, *Uslovnij rflex*, M.G.U., Mosca (trad. It. *I Riflessi Condizionati*, Torino, 1966).
- PEDRAZZI, *Consenso dell'avente diritto*, in Enc.Dir., IX, pg.143.
- E. PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Napoli, 1871.
- G. PETTER, *L'Adolescente impara a decidere e a ragionare, introduzione allo studio del pensiero formale e delle condizioni in cui si formano le decisioni*, Giunti, 2002.
- D. PREMARCK, *Reinforcement Theory*, in M.R.JONES (a cura di) *Nebraska Symposium on Motivation*, University of Nebraska Press, Lincoln.
- PUPPE, in *Nomos-Kommentar zum Strafgesetzbuch (NK)*, Baden Baden, (Grundwerk) 1995, Vor§ 13/116, pg. 87.
- PUPPE, *Zurechnung und Wahrscheinlichkeit. Zur Analyse des Risikoerhöhungs-prinzip*, ZStW, 1983, pg.299.
- B.S. RAJNEESH, *I am the Gate* (New York: HarperCollins, 1975, pagg. 45-46), di Zeitlin, "Cult Induction: Hypnotic Communication Patterns in Contemporary Cults".
- M. T. SINGER, "*Cults in our Midst*"- *Le Sette tra Noi:Tecniche di Persuasione Fisiologica*, pubblicato nel 1995 da Jossey-Bass Publishers, ISBN prefazione di R: Jay Lifton.
- S. SIRIGATTI, *Manuale di Psicologia Generale*, Collana di Psicologia, 5^a, Torino, 2001.

- B.F. SKINNER, *Two Types of Conditioned Reflex and a Pseudo Type*, Journal of General Psychology.
- E.D. SNYDER, *Hypnotic Poetry: A Study of Trance-Inducing Techniques in Certain Poems and in Its Literary Significance* (Philadelphia: University of Pennsylvania, 1930).
- E.D. SNYDER e R.E. SHOR, *Trance-Inductive Poetry: A Brief Communication*, *International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, 1983.
- F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1975.
- M. STRANO, *Manuale di Criminologia Clinica*, edizioni Firenze, 2003.
- SWARZ e KASLOW, *Religious cults, the individual and the family*, in *Journ of marital and fam. Therapy*, 1979.
- E.L. THORNDIKE, *Animal Intelligence*, Psychological Monograph, New York, 1911.
- R. TOZZI, *Corso di diritto penale*, Napoli, 1891.
- C. TURSI, *Principi costituzionali e reato di plagio* p.353 in *Foro it.*, 1969,II, c.154.
- A. USAI, *Profili Penali dei Condizionamenti Psicici*, Milano, 1996.
- A. ZAPPALA', *Delitti rituali*, Torino,2004
- H. ZEITLIN, *Cult Induction: Hypnotic Communication Patterns in Contemporary Cults*, in J. Zeig (ed.), *Eriksonian Psychotherapy* (New York: Brunner/Mazel, 1985).

Giurisprudenza

- Trib. Minori Genova 1 Luglio 1996, in *Foro it.*, 1998II, 68.
- C. Costituzionale 8 giugno 1981, n. 96 in *G.U.* 10/6/1981, n.158 e C. Cassazione in cui emerge che tutte le ipotesi di schiavitù e simili a quest'ultima ricadono sotto l'art. 600cp vedi *Cass.*,V,7.12.1989, *IZET ELMAZ* e altri in *Foro it.*,1990,II,c.369ss.,vedi nota di R. PEZZANO.
- Sent. C. Costituzionale n°96 1981.
- *Cass.*,sez.II, 29 Marzo 1977, Galletti, in *Cass. Pen.*, 1978, 911.
- Sent. Tribunale di Milano, sez. II penale, 17 Luglio 1986, n.23499/86 R.G.
- *Cass.* 5 Nov. 1997. n.9958 .
- *Cass. Pen. Sez.III* 3 Nov.1949, in *Giust. Pen.*, 1950,II,c.151.
- Trib. Minori Potenza, 5 Marzo 1953, in *Giust. Pen.*,1953.
- Trib. Torino 6 Maggio 1956, in *Giust. Pen.*, 1956,II, c.873ss.
- *Cass. Pen.*, 26 Maggio 1961, in *Giust. Pen.*,1962,II,c.151.
- Corte Assise Roma,I sez.,14.7.1968,Arch. pen.,p.322ss.
- Corte d'Assise Roma,14.7.1968,in Arch.pen.,p.309ss. con nota di C. TURSI, Principi costituzionali e reato di plagio,p.344ss,in *Foro it.*,1969,II,c.154ss.
- *Cass.*, I, 21, 10. 1971, cit., in *Giust. Pen.*, cit., c. 873.
- Trib. Roma, 2 Nov.1978, Grasso, Ord. di rimessione, in *Giur.Cost.*,1978,p.666ss.
- Corte Costituzionale, 8 Giugno 1981 n. 96 , in *Giur. Cost.*, 1981, p.806ss.
- Riforma del Codice Penale - Schema di delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice penale, in *Documenti Giustizia*, 1992,c.305ss.

- Parlamento federale tedesco, Commissione d'inchiesta cd. "Sette e Psicogruppi" protocollo del BT 13/4477 (web xenu.com-it.net/txt/enq.htm).
- BverfG, sent. 29 Luglio 1986, 1BvR 476/86.
- BverfG, sent.18 Ottobre 1991, i BvR 1377/91.
- Tribunale regionale di Amburgo sent. 16/12 1994, Az.701 Ns 151/94.
- Pretura di Rostock, sent.29 Agosto 1994, II KLS 13/94 (Hi).
- Pretura di Miesbach, sent.12 Gennaio 1995, Cs 65 Js 21802/90.
- Rapporto Guyard 1999-Francia: Le Finanze delle Sette doc. N.1687, redatto a nome della Commissione di Inchiesta sulle Sette e riportato alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale il 10 Giugno 1999 (web xenu.com-it.net/txt/guyard02.htm) traduzione della prima edizione a cura di Martini.

Disegni di Legge

- Disegno di legge n° 800 della XIV Legislatura comunicato alla Presidenza il 6 Novembre 2001.
- Proposta di legge n° 3770 della XIV Legislatura i cui firmatari furono gli onorevoli: Alboni, Airaghi, ed altri
- Disegno di legge n° 4718 ad iniziativa dell'on. Guido Milanese presentato in data 18 Febbraio 2004 recante "introduzione dell'art.613-bis cp, concernente il reato di manipolazione mentale."
- Disegno di legge n° 5440 della XIV Legislatura ad iniziativa dell'onorevole Antonio Serena presentato il 23 Novembre 2004.
- Disegno di legge n° 5511 ad iniziativa dell'onorevole Aldo Perrotta presentato il 22 Dicembre 2004

- Disegno di Legge RUSSO IERVOLINO, art. 549, Indice Penale 1988, pg. 305.
- Disegno di legge n° 17777 presentato in data 16 Ottobre 2002 presentato dalla senatrice M.E. ALBERTI CASELLATI sull'introduzione dell'art. 613 bis cp.